Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Mercoledì, 30 maggio** — **Numero 126**

AVVISO

Gli uffici della " Gazzetta ufficiale „ sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della " Gazzetta ufficiale „ presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, che approva le convenzioni stipulate con le Società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R decreto 17 dicembre 1922, n. 1763, concernente l'esercizio della navigazione sovvenzionata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle colonie, delle finanze e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le convenzioni in data 18 marzo 1923, stipulate:

a) con le Società: « Società italiana di servizi marittimi », « Marittima italiana » e « Sicilia » per Società che sarà da esse costituita per l'esercizio delle linee per le grandi isole e le colonie;

b) con la « Società italiana di servizi marittimi » per l'esercizio di linee pel Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero;

c) con la « Società italiana di servizi marittimi » per l'esercizio della linea celerissima per l'Egitto;

d) con la Società « Marittima italiana » per l'esercizio della linea Genova-Bombay;

e) con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee dell'Arcipelago toscano;

f) con la « Compagnia napoletana di navigazione » per l'esercizio delle linee di navigazione delle isole Partenopee e Pontine;

...di navigazione » per
...gazione per le Isole
...

...La Cava fu Francesco
... navigazione per le

... Gabriele D'Alì fu Giu-
...da costituire, per l'eser-
...one per le Isole Egadi e
...eria;
...navigazione « Lloyd Trie-
...» di navigazione per Gra-
...rraneo Orientale, il Mar
Nero, Bombay ... l'Estremo Oriente;

m) con la Ditta « D. Tripcovich » per l'esercizio di una linea di navigazione pel Marocco;

n) con la Società di navigazione « Istria-Trieste » per l'esercizio di alcune linee di navigazione nell'Alto Adriatico;

o) con la Società di navigazione Monfalconese per l'esercizio della linea Trieste-Monfalcone;

p) con la Società di navigazione « Adria » per l'esercizio della linea Fiume-Marsiglia;

q) con la Società di navigazione « Costiera » per l'esercizio delle linee di navigazione del Carnaro;

r) con la Società anonima « Industrie Marittime » per l'esercizio di alcune linee di navigazione dell'Adriatico;

s) con la Ditta « D. Tripcovich » per l'esercizio delle linee locali di Zara;

t) con la Società di navigazione « Puglia » per l'esercizio di alcune linee dell'Adriatico e della linea per Rodi;

u) con la Società Veneziana di navigazione per l'esercizio della linea di navigazione Venezia-Calcutta.

Le convenzioni stesse qui allegate fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

All'assunzione del personale amministrativo e di mare occorrente all'esercizio dei servizi oggetto delle convenzioni indicate alle lettere *a, b, c, d,* dell'art. 1, gli esercenti provvederanno a termini delle convenzioni stesse, rimanendo abrogata con effetto dal 1° luglio 1923 ogni diversa disposizione contenuta nei precedenti capitolati.

Art. 3.

Per provvedere alla spesa per l'esercizio 1922-23 è autorizzato l'aumento di L. 71.630.000 allo stanziamento del capitolo 80-XLI del bilancio della marina, con diminuzione di L. 35.815.000 al capitolo 95-XVII e di L. 35.815.000 al capitolo 95-XVIII.

Per la spesa dell'esercizio 1923-24 lo stanziamento del capitolo corrispondente al cap. 80-XLI suddetto è elevato a L. 147.130.000.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — FEDERZONI — DI CESARO'

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Allegato A.

Convenzione per l'esercizio di linee di navigazione per le grandi isole e per le colonie

—

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato, ed i signori:

comm. Umberto Brocca, direttore generale della Società italiana di servizi marittimi, in rappresentanza della Società medesima;

comm. dott. Alessandro Cerruti, vice-presidente della Società di navigazione marittima italiana, in rappresentanza della medesima;

gr. uff. Cesare Coppi amministratore delegato della Società di navigazione « Sicilia » in rappresentanza della Società medesima,

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari ed orari.

I signori predetti, quali rappresentanti delle tre Società: Società italiana di servizi marittimi, Marittima italiana e Sicilia, si obbligano solidariamente ad esercitare per mezzo di una Società di navigazione, che pure con vincolo solidale si obbligano di costituire, le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. Genova-Spezia (o Savona)-Livorno-Portoferraio-Marciana Marina-Maddalena-Terranova - Siniscola-Orosei- Dorgali-Tortolì-Muravera-Torrevecchia-Cagliari e ritorno (due settimane su tre), velocità 9/10 miglia.

2. Genova-Livorno-Maddalena-Terranova-Tortolì-Cagliari e ritorno (ogni tre settimane), velocità 9/10 miglia.

3. Genova-Spezia (o Savona) - Livorno - Capraia - Maddalena-Santa Teresa-Castelsardo - Portotorres - Alghero-Bosa-Oristano-Carloforte-S. Antioco-Teulada-Cagliari e ritorno (ogni due settimane), velocità 9/10 miglia.

4. Genova-Livorno-Bastia-Maddalena- Portotorres e ritorno (ogni due settimane), velocità 9/10 miglia.

5. Carloforte-Calasetta-Carloforte e ritorno (giornaliera), velocità 9 miglia.

Carloforte-Portovesme-Carloforte e ritorno (giornaliera), velocità 9 miglia.

6. Napoli-Torrevecchia-Cagliari e ritorno (settimanale), velocità 9/10 miglia.

7. Palermo-Trapani-Cagliari e ritorno (settimanale), velocità 9/10 miglia.

8. Genova-Livorno-Civitavecchia-Cagliari-Tunisi e ritorno (settimanale), velocità 12 miglia (10 miglia nei tratti Genova-Civitavecchia e Cagliari-Tunisi).

9. Napoli-Messina-Catania-Siracusa-Malta-Tripoli e ritorno (ogni due settimane), velocità 12 miglia.

10. Siracusa-Malta-Tripoli e ritorno (ogni due settimane), velocità 12 miglia.

11. Napoli-Messina-Catania-Siracusa-Bengasi e ritorno (ogni due settimane), con prolungamento ogni 4 settimane per Derna, velocità 12 miglia.

12. Siracusa-Bengasi e ritorno (ogni due settimane), velocità 12 miglia.

13. Tripoli-Homs-Sliten - Misurata - Sirte - Bengasi - Tolmetta-Marsa Susa-Derna-Tobruk e ritorno (ogni due settimane), velocità 8/9 miglia.

14. Genova-Livorno-Napoli-Messina-Catania-Porto Said-Suez-Porto Sudan-Massaua-Assab (fac.)-Gibuti (fac.)-Aden-Alula (fac.)-Ras Hafun-Obbia (fac.)-Mogadiscio-Merka-Brava-Kisimajo-Mombasa-Zanzibar e ritorno (ogni quattro settimane), velocità 10 miglia.

15. Genova-Livorno - Napoli - Catania - Tripoli (fac.) - Bengasi (fac.)-Alessandria (fac.)-Porto Said-Suez-Porto Sudan-Massaua-Assab (fac.)-Gibuti (fac.)-Aden-Alula (fac.)-Ras Hafun (fac.)-Obbia (fac.)-Mogadiscio-Merka (fac.)-Brava (fac.)-Kisimajo (fac.)-Mombasa-Zanzibar-Dar es Salaam e ritorno, con facoltà di prolungamento fino ai porti del Sud Africa in andata ed a Marsiglia in ritorno (un viaggio ogni due mesi), velocità 9/10 miglia.

16. Massaua-Suez, con viaggi:

a) Massaua-Porto Sudan-Suez-Gedda-Massaua (ogni 4 settimane), velocità 10 miglia;

b) Massaua-Gedda-Suez-Porto Sudan-Massaua (ogni 4 settimane), velocità 10 miglia;

c) Massaua-Gedda-Suez-Gedda-Massaua (ogni 4 settimane), velocità 10 miglia.

17. Massaua-Hodeida-Assab-Aden-Gibuti-Assab-Massaua (ogni 4 settimane) velocità 10 miglia.

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base alla velocità media indicata per ciascuna linea.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali [illegible] peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso su[illegible]à corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi [illegible]lmente dal commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

All'inizio dei servizi per il trasporto di passeggeri e merci tra i porti del Regno, dall'Italia alla Tunisia e Malta ed ai porti della Libia, dell'Eritrea e Somalia Italiana e viceversa, come pure per i trasporti fra i porti del Mar Rosso fra Aden e Suez, e tra quelli della Somalia Italiana fra loro, dovranno applicarsi le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922.

Nessun aumento potrà esservi apportato se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Per i trasporti dai porti del Regno, delle Colonie, della Tunisia e di Malta a porti esteri, e viceversa, le tariffe non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso ultimo comma), 49 e 50 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, salvo le modificazioni seguenti:

a) il periodo di esercizio stabilito per gli ex-deputati per avere diritto al viaggio gratuito è ridotto a 10 anni;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 47, lettera *b*) n. 2 e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 50, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Inoltre la Società dovrà accordare la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore o presso gli Istituti di belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della Marina mercantile, il quale delibera dopo avere sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente Convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire quarantasei milioni (L. 46.000.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un cousumo medio annuo di tonn. 85.900, salvo accertamento, e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno, dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento definitivo dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti la Società, entro un mese dalla firma della presente convenzione, dovrà prestare una cauzione di L. 4,600,000 (quattro milioni seicento mila) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Personale.

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nella presente convenzione, la Società costituenda avrà l'obbligo, nei limiti delle proprie occorrenze, di assumere personale amministrativo e di mare proveniente dalle Società indicate all'art. 1, purchè valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni.

Art. 13.

Obbligazioni.

Rimangono immutati gli obblighi di ciascuna delle Società indicate nell'art. 1, per quanto concerne le obbligazioni emesse ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316.

Art. 14.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 15.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia e un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione ed alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 16.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 17.

Spese di contratto.

La presente convenzione, nonchè gli atti relativi alla costituzione della Società, i contratti di compra vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta in Roma in tre originali addì 18 marzo 1923.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per le *Società Italiana di servizi marittimi - Marittima italiana - Sicilia*, e per la costituenda Società di navigazione.

Umberto Brocca
Alessandro Cerrut'
Cesare Coppi.

Allegato B.

Convenzione per l'esercizio di alcune linee di navigazione per il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero

—

Il Commissario per i servizi della marina mercantile a nome dello Stato,

ed il sig. comm. Umberto Brocca, direttore della « Società italiana di servizi marittimi » a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La « Società italiana di servizi marittimi » sedente in Roma si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. Linea celere Genova-Alessandria-Soria-Costantinopoli e ritorno, quattordicinale, col seguente itinerario:

Andata: Genova, Napoli, Catania, Alessandria, P. Said, Giaffa, Beirut, Tripoli S., Mersina, Adalia, Rodi, Smirne, Costantinopoli.

Ritorno: Costantinopoli, Smirne, Rodi, Adalia, Mersina, Tripoli S., Beirut, Giaffa, Alessandria, Napoli, Genova.

Con facoltà di approdare in andata a Livorno, a Caifa ed Alessandretta e in ritorno a Larnaca, Alessandretta e Caifa.

Velocità media, miglia 10.

2. Linea postale Genova-Costantinopoli-Danubio e ritorno, quattordicinale, col seguente itinerario:

Andata: Genova, Napoli, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Costantinopoli, Costanza, Sulinà, Galatz.

Ritorno: Galatz, Sulinà, Costanza, Costantinopoli, Napoli, Genova.

Con facoltà di approdare in andata a Livorno, Burgas e Varna ed in ritorno a Varna, Burgas, Smirne, Salonicco, Pireo, scali della Sicilia ed a Marsiglia dopo Napoli.

Velocità media, miglia 9-10.

Durante la chiusura invernale del Danubio i vapori limiteranno il loro viaggio a Costanza con itinerario orario nel viaggio di ritorno da stabilirsi di volta in volta.

3. Linea commerciale Genova-Anatolia-Batum e ritorno, ogni quattro settimane, col seguente itinerario:

Andata: Genova, Napoli, Messina, Catania, Pireo, Salonicco, Costantinopoli, Trebisonda, Batum.

Ritorno: Batum, Trebisonda, Costantinopoli, Salonicco, Smirne, Pireo, Catania, Napoli, Genova.

Con facoltà di approdare in andata a Livorno, Candia, Volo, Ineboli, Samsum, Kerassunda ed in ritorno a Kerassunda, Samsum, Ineboli, Dedeagatch, Cavalla, Candia, Riposto e Messina.

Velocità media, miglia 9-10.

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base alla velocità media indicata per ciascuna linea.

Art 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci tra i porti del Regno devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quelle pei trasporti dai porti del Regno per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso ultimo comma), 49 e 50 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, salvo le modificazioni seguenti:

a) il periodo di esercizio stabilito per gli ex-deputati per aver diritto al viaggio gratuito è ridotto a 10 anni;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 47 lettera *b*), n. 2, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 50, primo comma del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Inoltre la Società dovrà accordare la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore o presso gli Istituti di belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nella esecuzione degli orari e itinerari, la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire undici milioni (L. 11.000.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 48.000, salvo accertamento, e di un prezzo base di scellini 39/3 a tonn. cif. Genova primario Cardiff. La revisione non avrà luogo se non agli effetti della riduzione del contributo e si effettuerà quando la diminuzione del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire un milione e centomila (L. 1.100.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Personale.

Pel personale occorrente all'esercizio dei servizi contemplati nella presente convenzione, la Società avrà l'obbligo - nei limiti delle proprie occorrenze - di assumere personale amministrativo e di mare tra quello che presentemente trovasi alla sua dipendenza purchè valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni.

Art. 13.

Obbligazioni

Rimangono immutati gli obblighi della Società per quanto concerne le obbligazioni emesse ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 30 giugno 1912, n. 685; 6 e 7 della legge 30 giugno 1912, n. 686; e 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316.

Art. 14.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 15.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 16.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 17.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitre.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Società italiana di servizi marittimi »
UMBERTO BROCCA.

Allegato *C*.

Convenzione per l'esercizio della linea celerissima per l'Egitto

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il sig. comm. Umberto Brocca, direttore generale della Società italiana di servizi marittimi, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La « Società italiana di servizi marittimi » sedente in Roma, si obbliga di eseguire a mezzo del piroscafo *Esperia* di sua proprietà, costruito nell'anno 1918, avente la stazza lorda di tonn. 11.346.18, la linea di navigazione celerissima Genova-Napoli-Siracusa-Alessandria e ritorno, con ventidue viaggi all'anno a periodo quattordicinale.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare l'orario che verrà stabilito dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in base ad una velocità media non inferiore a 17 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.: per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal commissario per i Servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 3.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 4.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dall'art. 39 del capitolato allegato *B* alla legge 30 giugno 1912, n. 686 salvo la modificazione seguente: « Il periodo di esercizio stabilito per gli ex-deputati per aver diritto al viaggio gratuito è ridotto a 10 anni ».

Art. 5.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nella esecuzione dell'orario ed itinerario la Società incorrerà in una multa da lire 500 a lire 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 6.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire tre milioni (L. 3.000.000), da sottoporsi a revisione trimestrale per le eventuali riduzioni in rapporto alle mutate condizioni dell'esercizio.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 7.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Restano impregiudicate le riserve fatte, rispettivamente dal Commissariato per i servizi della marina mercantile e dalla Società in merito alla durata della convenzione 12 marzo 1913 stipulata in forza della legge 30 giugno 1912, n. 686.

Art. 8.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire trecentomila (L. 300.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 9.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di Amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art 10.

Personale.

Pel personale occorrente all'esercizio del servizio contemplato nella presente convenzione, la Società avrà l'obbligo — nei limiti delle proprie occorrenze — di assumere personale amministrativo e di mare tra quello che presentemente trovasi alla sua dipendenza, purchè valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni.

Art. 11.

Obbligazioni.

Rimangono immutati gli obblighi della Società per quanto concerne le obbligazioni emesse ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 30 giugno 1912, n. 686, e 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la convenzione medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario
per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Società italiana di servizi marittimi »
Umberto Brocca.

Allegato D.

Convenzione per l'esercizio della linea Genova-Bombay

Il Commissario per i servizi della marina mercantile a nome dello Stato;

ed il sig. comm. Alessandro Cerruti, vice-presidente della Società di navigazione « Marittima italiana » a nome della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società di navigazione « Marittima Italiana » sedente in Genova si obbliga di assumere l'esercizio di un servizio di navigazione fra Genova e Bombay, eseguendo dodici viaggi all'anno, normalmente a periodo di 4 settimane, col seguente itinerario:

Genova, Napoli, Catania, Porto Said, Suez, Aden, Bombay e ritorno, con approdo facoltativo a Karachi.

Nessuna variazione potrà essere apportata all'itinerario suindicato se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare l'orario che verrà stabilito dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in base ad una velocità media non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione, salvo il primo viaggio per il quale il Commissariato stesso potrà consentire una minore velocità.

Art. 2.

Piroscafi

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità della linea e dovranno essere di tipo rispondente alle necessità del traffico della linea stessa, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile. La stazza lorda non dovrà essere inferiore a 7000 tonnellate, salvo casi eccezionali in cui il Commissariato stesso potrà autorizzare l'assegnazione temporanea alla linea di qualche piroscafo avente una stazza lorda inferiore. In tali casi il contributo statale di cui al seguente art. 8 sarà ridotto proporzionalmente secondo la formula indicata all'art. 19 del capitolato allegato *D*) alla legge 30 giugno 1912, n 685.

Essi possono essere di proprietà della Società od anche presi a noleggio e dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Art. 3

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabi-

lità, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci tra i porti del Regno devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quelle per i trasporti dai porti del Regno per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti, i quali, ad insindacabile giudizio del commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso ultimo comma) 49 e 50 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, salvo le modificazioni seguenti:

a) il periodo di esercizio stabilito per gli ex deputati per avere diritto al viaggio gratuito è ridotto a 10 anni;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'articolo 47, lett. *b*) n. 2. e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art 50, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso della Società.

Inoltre la Società dovrà accordare la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore o presso gli Istituti di Belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se la omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nell'esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire quattro milioni e seicento mila (L. 4.600.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 33,600 - salvo accertamento - e di un prezzo base di scellini 39/6 a tonnellata cif Genova primario Cardiff. La revisione non avrà luogo se non agli effetti della riduzione del contributo e si effettuerà quando la diminuzione del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto, e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire quattrocentosessantamila (460.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12

Personale.

Pel personale occorrente all'esercizio del servizio contemplato nella presente convenzione, la Società avrà l'obbligo - nei limiti delle proprie occorrenze - di assumere personale amministrativo e di mare tra quello che presentemente trovasi alla sua dipendenza, purchè valido ed idoneo alle rispettive attribuzioni.

Art. 13.

Obbligazioni.

Rimangono immutati gli obblighi della Società per quanto concerne le obbligazioni emesse ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 30 giugno 1912, n. 685, e 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316.

Art. 14.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 15.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio della linea stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 16.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 17.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Società Marittima Italiana »
Alessandro Cerruti.

Articolo aggiuntivo.

Durante la sosta a Genova i piroscafi addetti alla linea si recheranno a Livorno per scaricarvi o caricarvi le merci provenienti o destinate a scali della linea.

Tale servizio avrà principio dal mese di aprile 1923 e durerà non oltre il 31 dicembre 1923.

In corrispettivo del servizio stesso il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo globale di lire centomila (L. 100.000).

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Società Marittima Italiana »
Alessandro Cerruti.

Allegato E.

CONVENZIONE
con la Società anonima « Navigazione Toscana » per l'esercizio delle linee dell'Arcipelago Toscano.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il grand'ufficiale ing. Giuseppe Orlando, amministratore della Società anonima « Navigazione Toscana », a nome della Società stessa in virtù dello statuto sociale;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società anonima « Navigazione Toscana » sedente in Livorno si obbliga di eseguire le linee di navigazione dell'Arcipelago Toscano qui appresso indicate:

Linea 1 — Livorno-Portoferraio e ritorno (settimanale).

Linea 2 — Livorno-Gorgona-Capraia-Marciana Marina-Portoferraio-Piombino-Rio Marina-Porto Longone-Marina di Campo-Pianosa e ritorno (bisettimanale).

Linea 3 — Porto Longone-Rio Marina-Cavo-Piombino e ritorno (6 viaggi per settimana).

Linea 4. — Portoferraio-Cavo-Piombino e ritorno (bigiornaliera, escluse le domeniche nelle quali verrà effettuata una sola corsa di andata e ritorno).

Linea 5 — Porto S. Stefano-Isola Giglio e ritorno (6 viaggi per settimana).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di

tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite manomissioni od avaria degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, ed in ogni caso dovranno essere inferiori almeno del venti per cento alle tariffe minime ferroviarie per lo stesso chilometraggio.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del capitolato A, allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex-deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'articolo 40 ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire due milioni quattrocentocinquantamila (L. 2.450.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 4.250 – salvo accertamento – e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 per cento il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire duecentoquarantacinquemila (L. 245.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione, compreso il presidente ed il direttore della Società, devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile, ha facoltà di esercitare, nei modi che riterrà più opportuni, la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente Convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente Convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente Convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del

presidente da nominarsi, su richiesta del commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dalla Società.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario
per i servizi della marina mercantile
CIANO

Per la Società anonima « Navigazione Toscana »
Giuseppe Orlando.

Allegato F.

Convenzione per l'esercizio delle linee di navigazione delle isole Partenopee e Pontine

—

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il sig. comm. Clemente Randone, amministratore delegato della Compagnia Napoletana di navigazione, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Compagnia napoletana di navigazione sedente in Napoli si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

Linea 1 - Capri-Massalubrense-Sorrento-Piano di Sorrento-Meta-Vico Equense-Napoli e ritorno (giornaliera). Velocità media 9-10 miglia.

Linea 2 - Napoli-Sorrento-Capri e ritorno (giornaliera). Velocità media 12 miglia.

Linea 3 - Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno (giornaliera). Velocità media 9/10 miglia.

Linea 4 - Napoli-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno (giornaliera per sei mesi dell'anno, dal 1° maggio al 31 ottobre). Velocità media 9/10 miglia.

Linea 5 - Napoli-Procida-Ischia Ponte-Forio-San Stefano-Ventotene-Ponza e ritorno (bisettimanale con prolungamento settimanale a Gaeta e con approdo alternato a S. Angelo una settimana in andata e l'altra in ritorno). Velocità media 9/10 miglia.

Linea 6 - Torregaveta-Procida-Ischia Ponte-Ischia Porto-Casamicciola-Lacco Ameno-Forio e ritorno (giornaliera). Velocità media 9/10 miglia.

Linea 7 - Capri-Sorrento-Napoli e ritorno (giornaliera dal 1° giugno al 30 settembre). Velocità media 12 miglia.

Linea 8 - Napoli-Sorrento-Capri-Positano-Praiano-Amalfi-Atrani-Minori-Maiori-Salerno e ritorno (bisettimanale). Velocità media 9/10 miglia.

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Compagnia dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base alla velocità media in navigazione indicata per ciascuna linea.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del Registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Compagnia.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Compagnia di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a nolegg o.

Il Commissariato predetto metterà a disposizione della Compagnia il piroscafo *Giannutri* di proprietà della R. marina e la Compagnia si obbliga di pagare per esso alla R. marina il canone mensile di lire una per tonnellata di stazza lorda nonchè di assumere in proprio l'assicurazione della nave per avarie, e di assicurare la nave stessa per perdita totale e per il valore di lire cinquecentomila (L. 500,000) presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso una Società di assicurazione accettata dal Commissariato per i servizi della marina mercantile.

La Compagnia dovrà eseguire per proprio conto tutti i lavori relativi a manutenzione e riparazioni di qualunque natura od entità del piroscafo suddetto, ed al momento della restituzione di esso alla R. marina dovrà consegnarlo nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Compagnia ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Compagnia un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Compagnia è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922, salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Compagnia dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato *A* allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno 7 legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 40 ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Compagnia.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Compagnia deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Compagnia incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Compagnia incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Compagnia incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari, la Compagnia incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Compagnia oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo avere sentito le giustificazioni della Compagnia. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Compagnia.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Compagnia il contributo annuo di esercizio di lire cinquemilioniduecentocinquantamila (5.250.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 11.700 - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata c.i.f. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto, la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Compagnia dovrà, entro un mese dalla firma della presente convenzione, prestare una cauzione di lire cinquecentoventicinquemila (L. 525.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione, compreso il presidente e il direttore della Compagnia, devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Compagnia dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere, che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli

obblighi assunti dalla Compagnia con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2.40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì 18 marzo 1923.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Compagnia Napoletana di navigazione »
Randone Clemente.

Allegato G.

Convenzione per l'esercizio di alcune linee di navigazione per le isole Eolie

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il sig cav. Carlo Orlandi, consigliere di amministrazione della Società Siciliana di navigazione a vapore a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società Siciliana di navigazione a vapore, sedente in Messina, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

Linea 1ª — Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-Salina, con approdo alternato a Malfa e Rinella, e ritorno (giornaliera).

Linea 2ª — Messina-Lipari-Canneto (solo in ritorno) - Salina (solo in ritorno) - Panarea-Ginostra-Stromboli e ritorno (settimanale).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nella esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a dieci miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del Registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922, salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato *A* allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti.

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno 7 legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 40, ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso della Società.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile

corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire unmillenecentocinquantamila (L. 1.150.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn 2460 - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 3 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire centoquindicimila (L. 115 000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni d'esercizio delle stesse la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio che si riunirà in Roma sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal Presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario
per i Servizi della Marina mercantile
CIANO.

Per la Società Siciliana di navigazione a vapore
Carlo Orlandi.

Allegato II.

Convenzione
per l'esercizio di alcune linee di navigazione per le Isole Eolie

—

Il Commissario per i Servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor Francesco La Cava fu Francesco, di Messina;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

L'armatore signor Francesco La Cava fu Francesco di Messina, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

Linea 1 — Lipari-Canneto-Santa Marina (Salina)-Malfa o Rinella (alternativamente)-Filicudi Porto-Filicudi Pecorini-Alicudi e ritorno (bisettimanale): con obbligo di prolungamento quattordicinale a Messina in ritorno e di approdare a Lingua nei viaggi in cui si esegue lo scalo di Rinella e con facoltà di toccare Pollara nei viaggi in cui si effettua l'approdo a Malfa;

Linea 2 — Lipari-Canneto-Filicudi Porto-Filicudi Pecorini-Alicudi e ritorno (settimanale) con provenienza quattordicinale da Messina);

Linea 3 — Lipari-Panarea-Stromboli e ritorno (settimanale, con facoltà di approdare a Canneto ed a Ginostra);

Linea 4 — Lipari-Vulcano Porto Levante-Vulcano Celso e ritorno (bisettimanale).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispon-

denti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà del concessionario.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare al concessionario di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

Il concessionario è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922 salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

Il concessionario dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato A allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art., 40 ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso del concessionario.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato il concessionario deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso il concessionario incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale: se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore il concessionario incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore il concessionario incorrerà in una multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari il concessionario incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà al concessionario il contributo annuo di esercizio di lire cinquecentonovantamila (L. 590,000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 670 - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione, prestare una cauzione di lire cinquantanovemila (L. 59.000), in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

Il concessionario dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che gli saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 12.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente Convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale. che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 14.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2 40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Il concessionario
Francesco La Cava fu Francesco.

Allegato I.

Convenzione per l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Egadi, Pelagie e di Ustica e Pantelleria

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor comm. Gabriele D'Alì fu Giuseppe, di Trapani, per sè o per Società da costituire;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

Il signor comm. Gabriele D'Alì fu Giuseppe di Trapani, per sè o per Società da costituire, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

Linea 1 — Trapani - Favignana - Marsala-Pantelleria-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle e ritorno (settimanale; in ritorno verrà eseguito l'approdo a Scauri).

Linea 2 — Trapani - Favignana-Marsala-Mazzara-Porto Palo-Sciacca-Porto Empedocle e ritorno (settimanale)

Linea 3 — Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo e ritorno (bisettimanale).

Linea 4 — Palermo-Ustica e ritorno (quattro viaggi per settimana).

Linea 5 — Palermo-Castellammare del Golfo-Trapani e ritorno (settimanale).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione, ad eccezione della linea 5, per la quale la velocità media dovrà essere non inferiore a 9 miglia all'ora.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità, rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà del concessionario. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare al concessionario di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Il Commissariato predetto metterà a disposizione del commendatore D'Alì il piroscafo *Scolta* di proprietà della R. marina ed il comm. D'Alì si obbliga di pagare per esso alla R. marina il canone mensile di L. 1 per tonnellata di stazza lorda, nonchè di assumere in proprio l'assicurazione della nave per avarie, e di assicurare la nave stessa per perdita totale e per il valore di lire quattrocentomila presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso una Società di assicurazioni accettata dal Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Il comm. D'Alì dovrà eseguire per proprio conto tutti i lavori relativi a manutenzione e riparazioni di qualunque natura od entità del piroscafo suddetto, ed al momento della restituzione di esso alla R. marina dovrà consegnarlo nello stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale deperimento.

Art. 3.

Trasporto della posta.

Il concessionario ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto postale s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto al concessionario un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

Il concessionario è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1921, salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5

Facilitazioni di viaggio.

Il concessionario dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato A allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex-deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art 40, ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso del concessionario.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato il concessionario deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso il concessionario incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore il concessionario incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza cause di forza maggiore il concessionario incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari e itinerari il concessionario incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, il concessionario oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e a quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni del concessionario. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte del concessionario.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà al concessionario il contributo annuo di esercizio di lire duemilioniottocentocinquantamila (L. 2.850.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto a questo scopo di un consumo medio annuo di tonnellate 3615 – salvo accertamento – e di un prezzo base di L. 150 a tonn. cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire duecentottantacinquemila in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di Amministrazione della costituenda Società compreso il presidente ed il direttore di essa devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

Il concessionario dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che gli saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che impongano modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma sarà composto del presidente, da nominarsi su richiesta del Commissariato per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, nonchè gli atti relativi alla costituzione della Società e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dal concessionario con la convenzione stessa, saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della Marina mercantile
CIANO.

Il concessionario
Gabriele D'Alì.

Allegato L.

Convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di alcune linee di navigazione

—

Il Commissario per i Servizi della Marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor comm. Gino Albi, direttore della sede di Roma della Società di navigazione « Lloyd Triestino », a nome della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società di navigazione « Lloyd Triestino » sedente in Trieste, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate

1) Linea celere d'Egitto: Trieste-Brindisi-Alessandria e ritorno (settimanale), con obbligo di effettuare 26 approdi annui a Venezia. Velocità miglia 17.

2) Linea Levante celere A:

Andata: Trieste, Venezia, Bari, Brindisi, SS. Quaranta (facoltativo), Corfù, Pireo, Dardanelli, Costantinopoli, Costanza, Sulinà, Galatz, Braila

Ritorno: Galatz, Braila Sulinà, Costanza, Costantinopoli, Pireo, Corfù, SS. Quaranta (facoltativo), Brindisi, Venezia, Trieste (ogni due settimane).

Velocità media miglia 12.

3) Linea Levante celere B:

Andata: Trieste, Venezia, Bari, Brindisi, SS. Quaranta (facoltativo), Corfù, Pireo, Dardanelli, Costantinopoli, Burgas (facoltativo), Varna (facoltativo), Sulinà, Galatz, Braila.

Ritorno Galatz, Braila, Sulinà, Costanza, Costantinopoli, Pireo, Corfù, SS. Quaranta (facoltativo), Brindisi, Venezia, Trieste, (ogni due settimane).

Nella stagione invernale durante la chiusura del Danubio tanto la celere A quanto la B vengono limitate a Costanza.

Velocità media miglia 12.

4) Linea Egeo-Mar Nero A:

Andata: Trieste, Venezia, Ancona, Corfù, Patrasso, Calamata, Pireo, Volo (facoltativo), Salonicco. Cavalla, Dedeagatch (facoltativo), Dardanelli, Costantinopoli, Burgas (facoltativo), Varna (facoltativo), Costanza, Odessa.

Ritorno: Odessa, Sebastopoli (facoltativo), Novorossisk (facoltativo), Costantinopoli, Smirne, Metelino, Scio, Wathy, Pireo, Calamata. Patrasso, Corfù, Brindisi, Bari, Fiume (facoltativo), Venezia, Trieste, (ogni quattro settimane).

Qualora non si potesse effettuare il prolungamento a Odessa e Novorossisk il piroscafo da Costantinopoli si dirigerà per gli scali anatolici fino a Batum.

Velocità media miglia 10.

5) Linea Egeo-Mar Nero B:

Andata: Trieste, Venezia, Fiume (facoltativo), Ancona, Corfù Patrasso, Calamata, Pireo, Volo (facoltativo), Salonicco, Cavalla Dedeagatch (facoltativo), Dardanelli. Costantinopoli. Ineboli, Samsum, Ordù (facoltativo), Kerassonda, Trebisonda, Batum.

Ritorno: Batum, Rizeh (facoltativo), Trebisonda, Kerassonda, Ordù (facoltativo), Samsum, Ineboli, Costantinopoli, Smirne, Metelino, Scio, Wathy, Pireo, Calamata, Patrasso, Corfù, Brindisi, Bari, Fiume (facoltativo), Venezia, Trieste (ogni quattro settimane).

Velocità media miglia 10.

6) Linea Soria A:

Andata: Trieste, Venezia, Fiume (facoltativo). Spalato (facoltativo), Bari, Brindisi, Corfù, Pireo, Alessandria, Porto Said Giaffa, Caifa. Beirut Tripoli. Alessandretta, Mersina, Adalia. Rodi Wathy (facoltativo), Scio (facoltativo). Metelino (facoltativo), Smirne. Dardanelli. Costantinopoli. (Durante la sosta a Costantinopoli il piroscafo potrà recarsi a Burgas ed a Varna).

Ritorno: Costantinopoli, Dardanelli, Dedeagatch, Cavalla, Salonicco, Volo, Pireo. Patrasso, Brindisi, Ancona, Fiume (facoltativo), Venezia, Trieste (ogni due settimane).

Velocità media miglia 10.

7) Linea Soria B:

Andata: Trieste, Venezia, Ancona, Spalato (facoltativo), Brindisi, Corfù, Pireo, Canea, Retimo (facoltativo), Candia, Alessandria, Porto Said, Giaffa Caifa, Beirut Tripoli, Alessandretta, Mersina, Famagosta (facoltativo), Larnaca, Limassol, Adalia, Rodi, Metelino (facoltativo), Smirne, Dardanelli, Costantinopoli.

Ritorno: Costantinopoli, Smirne, Rodi, Adalia, Limassol, Larnaca, Mersina, Alessandretta, Tripoli, Beirut, Caifa, Giaffa, Porto Said Alessandria, Candia, Retimo (facoltativo) Canea, Pireo, Patrasso Corfù, Brindisi Venezia, Trieste (ogni due settimane).

Velocità media miglia 10

8) Linea celere dell'India: Trieste, Venezia, Brindisi, Porto Said, Suez, Aden Bombay e ritorno (mensile, con approdo facoltativo a Karrachee in ritorno).

Velocità media miglia 12.

9) Linea dell'Estremo Oriente: Trieste, Venezia, Spalato (facoltativo), Brindisi, Porto Said, Suez, Porto Sudan (facoltativo), Massaua, Gibuti (facoltativo), Aden, (Bombay e Karrachee facoltativi in ritorno), Colombo, Penang, Singapore, (Saigon e Bangkok facoltativi in ritorno), Manilla (facoltativo), Hongkong, Shanghai e ritorno (mensile, con prolungamento facoltativo in Giappone).

Velocità media miglia 10.

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base alla velocità media indicata per ciascuna linea.

Art 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi ai servizi devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere iscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il

Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci tra i porti del Regno devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quelle per i trasporti dai porti del Regno per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti i quali ad insindacabile giudizio del Commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere sulle linee dal n. 2 al n. 9, nonchè sulla linea di cui all'art. 15 della presente convenzione, le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso ultimo comma) 49 e 50 del capitolato alleg. *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 47, lettera *b*), n. 2, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 50, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissario per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Inoltre la Società dovrà accordare sulle linee suddette la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore o presso gli Istituti di belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Le facilitazioni di viaggio che la Società dovrà accordare sulla linea 1 — Celere d'Egitto — sono quelle indicate all'art. 39 del capitolato allegato *B* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, con la modificazione di cui alla lett. *a)* del presente articolo.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tarifia normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se la omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nell'esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di L. 33.250.000 (trentatremilioniduecentocinquantamila lire).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 177.000 di carbone - salvo accertamento - e di un prezzo base di scellini 39/6 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff e di un consumo medio annuo di tonnellate 50 000 di nafta - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 280 a tonnellata, merce resa franco bordo banchina Genova. La revisione non avrà luogo se non agli effetti della riduzione del contributo e si effettuerà quando la diminuzione dei prezzi del carbone e della nafta superi del 20 % i prezzi base suddetti e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di L. 3.375.000 (tremilionitrecentosettantacinquemila lire) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione, compreso il presidente e il direttore della Società, devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere, che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Linea per la Dalmazia.

In aggiunta alle linee indicate all'art. 1 della presente convenzione il Lloyd Triestino si obbliga di eseguire dal 1° febbraio al 31 dicembre 1923, n. 48 viaggi di andata e ritorno a periodo settimanale tra Trieste e Gravosa (velocità media miglia 12) toccando gli scali di Pola, Lussinpiccolo, Zara e Spalato, verso il contributo globale di L. 500.000 (cinquecentomila lire).

Tutte le condizioni contenute nella presente convenzione saranno applicate anche a questa linea, ad eccezione di quelle relative alla proroga (art. 9), intendendosi che il servizio de la linea suddetta debba cessare senz'altro col 31 dicembre 1923.

Art. 16.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la Società di navigazione « Lloyd Triestino »
Gino Albi.

Allegato M.

Convenzione con la Ditta « D. Tripcovich » di Trieste per l'esercizio di una linea di navigazione pel Marocco

—

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato:

ed il signor Riccardo Rigo, di Trieste, quale procuratore speciale della Ditta D. Tripcovich di Trieste, in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue

Art. 1.

Itinerario e orario

La Ditta D. Tripcovich di Trieste si obbliga di eseguire una linea di navigazione commerciale bimensile fra l'Italia e il Marocco col seguente itinerario:

Trieste, Venezia, Fiume (in andata), Ancona (in ritorno), Catania Palermo Napoli, Genova Marsiglia Barcellona, Valencia, Alicante, Malaga, Orano, Tangeri, Casablanca e ritorno.

La Ditta ha facoltà di toccare i porti di Fiume (in ritorno), Ancona (in andata), Spalato, Gravosa, Barletta Bari Corfù Riposto Messina, Licata Trapani, Lipari, Cagliari, Livorno, Savona, Nizza, Cette, Tarragona, Cartagena, Melilla, Mazagan ed altri scali del circondario di Casablanca.

Nessuna variazione potrà essere apportata all'itinerario suindicato se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà osservare l'orario che verrà stabilito dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in base ad una velocità media non inferiore a 9 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità della linea.

Essi devono essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dalle autorità marittime del Regno.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Ditta ed avere ciascuno una stazza lorda non inferiore a 1 00 tonnellate.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Ditta di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alla linea con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Ditta ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale sia nazionale che estero.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Ditta un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Ditta è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci tra i porti del Regno devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quelle per i trasporti dai porti del Regno per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti i quali, ad insindacabile giudizio del Commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Ditta deve concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso ultimo comma), 49 e 50 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685 salvo le modificazioni seguenti:

a) il periodo di esercizio stabilito per gli ex deputati per aver diritto al viaggio gratuito è ridotto a 10 anni;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 47, lettera *b*), n. 2 e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati a l'art. 50, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso della Ditta.

Inoltre la Ditta dovrà accordare la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore o presso gli Istituti di belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Ditta deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Ditta incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Ditta incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore, la Ditta incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Ditta incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Ditta, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Ditta. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Ditta.

Art. 8.

Contributo statale

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Ditta il contributo annuo di esercizio di lire due milioni settecentocinquantamila (2.750.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 15.000 – salvo accertamento – e di un prezzo base di scellini 39/6 a tonn. cif. Genova primario Cardiff. La revisione non avrà luogo se non agli effetti della riduzione del contributo e si effettuerà quando la diminuzione del prezzo del carbone superi del 20 per cento il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate e in misura non superiore ai 19/20. Il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento definitivo dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dell'una e dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Ditta dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire duecentosettantacinquemila (275.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Ditta dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 12.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione, od alle condizioni di esercizio della stessa la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 13.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto dal presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 14.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Ditta con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitre.

Il Commissario
per i servizi della marina mercantile
Ciano.

Per la ditta « D. Tripcovich »
Riccardo Rigo.

Allegato N.

Convenzione con la Società di navigazione « Istria-Trieste » per l'esercizio di alcune linee di navigazione dell'Alto Adriatico

—

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor Ulderico Robba, direttore della Società di navigazione a vapore « Istria-Trieste » a nome della Società stessa, in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società di navigazione a vapore « Istria Trieste » sedente in Trieste, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

Linea 1 – Trieste-Grado e ritorno (giornaliera escluse le domeniche e con doppia corsa nell'estate per la durata di tre mesi).

Linea 2 – Trieste-Isola d'Istria-Pirano e ritorno (giornaliera).

Linea 3 – Trieste Portorose e ritorno (giornalieria per 5 mesi nel periodo estivo).

Linea 4 – Trieste-Isola d'Istria-Pirano-Portorose-Salvore (fac) -Umago e ritorno giornaliera, con prolungamento a Cittanova e Parenzo dal 1° maggio a tutto ottobre).

Linea 5 – Trieste-Pirano-Umago (fac).-Cittanova-Parenzo-Orsera-Rovigno e ritorno (trisettimanale)

Linea 6 – Trieste-Pirano-Salvore (fac.)-Umago-Cittanova-Parenzo-Orsera-Rovigno-Fasana-Brioni-Pola e ritorno (giornaliera).

Linea 7 – Trieste-Pirano-Parenzo-Rovigno Brioni-Pola-Lussinpiccolo-Zara e ritorno (bisettimanale).

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in base ad una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato predetto.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi devono essere inscritti nella prima classe del registro Italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti a l'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922, salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato A allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno 7 legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio.

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 40, ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso della Società.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdità della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di lire 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di lire 500.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nella esecuzione degli orari e itinerari la Società incorrerà in una multa da lire 100 a lire 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire quattromilioniquattrocentocinquantamila (L. 4.450.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 5.200 di carbone - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif. Genova, primario Cardiff e di un consumo medio annuo di tonn. 2.050 di nafta - salvo accertamento - e di un un prezzo base di L. 280 a tonnellata, merce resa franco bordo banchina Genova. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento dei prezzi del carbone e della nafta superino del 20 % i prezzi base suddetti e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà, entro un mese dalla firma della presente convenzione, prestare una cauzione di lire quattrocentoquarantacinquemila (L. 445.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente Convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma o dal presidente del Consiglio di Stato rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma, in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della Marina mercantile
CIANO.

Per la Società
di navigazione a vapore Istria-Trieste
Ulderico Robba.

Allegato O.

Convenzione con la Società di navigazione « Monfalconese », per l'esercizio della linea « Trieste-Monfalcone ».

Il Commissario per i servizi della Marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor Aleduse de Fontana, procuratore della Società di navigazione « Monfalconese ». Società anonima in Trieste, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerario e orario.

La Società di navigazione « Monfalconese » Società anonima in Trieste, si obbliga di eseguire la linea di navigazione qui appresso indicata:

Trieste-Monfalcone (giornaliera, escluse le domeniche).

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare l'orario che verrà stabilito dal Commissariato per i servizi della marina mercantile in base ad una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità della linea e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico della linea stessa, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del Registro Italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alla linea con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto degli operai la Società dovrà mantenere le tariffe in vigore al 31 dicembre 1922. Per gli altri passeggeri e per il trasporto delle merci le tariffe relative devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato *A* allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno 7 legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 40, ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso della Società.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato, la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale: se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di lire 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di lire 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari e degli itinerari la Società incorrerà in una multa da lire 100 a lire 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire quattrocentocinquantamila (L. 450.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in rela-

zione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 900, salvo accertamento, e di un prezzo base di lire 180 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dal l'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire quarantacinquemila (L. 45.000), in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri d'amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitre.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
Ciano.

Per la Società di navigazione « Monfalconese »
Aleduse de Fontana.

Allegato *P.*

Convenzione con la Società di navigazione « Adria » per l'esercizio della linea Fiume Marsiglia

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor capitano Giuseppe Premuda, sostituto direttore dell' « Adria », Società anonima di navigazione marittima, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società anonima di navigazione marittima « Adria », sedente in Fiume, si obbliga di eseguire una linea di navigazione commerciale, settimanale, col seguente itinerario: Fiume, Ancona (in andata o in ritorno), Bari, Catania, Malta, Messina, Palermo, Napoli, Genova, Marsiglia, P. Maurizio, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Messina, Malta, Catania, Bari, Trieste, Venezia, Fiume.

La Società ha facoltà di toccare i porti di Molfetta, Monopoli, Brindisi, Gallipoli, Cotrone, Marzamemi, Siracusa, Riposto, Reggio, Canneto (Lipari), Termini Imerese, Marsala o Trapani, Livorno (in andata), Oneglia (in ritorno), e di prolungare la linea da Marsiglia alla Spagna toccando i porti di Barcellona e Valencia.

Nessuna variazione potrà essere apportata all'itinerario suindicato se non previa autorizzazione dal Commissariato per i servizi della marina mercantile.

L'orario della linea deve essere approvato dal Commissariato predetto e deve essere stabilito in base ad una velocità media non inferiore a 9 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità della linea.

Essi devono essere inscritti nella prima classe del Registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dalla autorità marittima di Fiume o dalle autorità marittime del Regno.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società, ed avere, ciascuno, una stazza lorda non inferiore a 1100 tonnellate.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alla linea con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3

Equipaggi.

Gli equipaggi dei piroscafi devono essere formati esclusivamente da cittadini fiumani o italiani.

Art. 4.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale sia nazionale che estero.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetit postali.

Art. 5.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci tra Fiume e i porti del Regno e da un porto all'altro del Regno devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quello pei trasporti da Fiume o dai porti del Regno per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti i quali ad insindacabile giudizio del Commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 6.

Facilitazioni di viaggio.

La Società deve concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso l'ultimo comma), 49 e 50 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, salvo le modificazioni seguenti:

a) il periodo di esercizio stabilito per gli ex deputati per aver diritto al viaggio gratuito è ridotto a 10 anni;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 47 lettera *b*) n. 2, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 50, primo comma, del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Inoltre la Società dovrà accordare la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia a intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore o presso gli Istituti di belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Art. 7.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 8.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo obbligatorio, senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà nella multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità, non giustificata, nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 9.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire sei milioni (L. 6.000.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 18.000 - salvo accertamento - e di un prezzo base di scellini 39/6 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione non avrà luogo se non agli effetti della riduzione del contributo e si effettuerà quando la diminuzione del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 10.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento definitivo dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 11.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente Convenzione prestare una cauzione di lire seicentomila (L. 600.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato.

Art. 12.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini fiumani o italiani, salvo decisione diversa del Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 13.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art 14.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione, od alle condizioni di esercizio della stessa, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 15.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente fra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 16.

Spese di contratto.

La presente Convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la Soc. An. di navigazione marittima « Adria »
Giuseppe Premuda.

Allegato Q.

Convenzione con la Società di navigazione « Costiera » di Fiume per l'esercizio delle linee di navigazione del Carnaro.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor Ariosto Mini, presidente della « Costiera » Società anonima di navigazione marittima, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La « Costiera » Società anonima di navigazione marittima, sedente in Fiume, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

Linea 1. — Fiume-Abbazia-Pola-Venezia e ritorno (bisettimanale).

Linea 2. — Fiume-Abbazia-Laurana-Moschiena-Porto Albona-Cherso-Pola-Rovigno-Orsera-Parenzo-Pirano-Trieste e ritorno (settimanale);

Linea 3. — Fiume-Volosca-Abbazia-Laurana-Moschiena-Fianona-Porto Albona-Cherso-Pola e ritorno (trisettimanale);

Linea 4. — Fiume-Volosca-Abbazia-Laurana-Moschiena-Fianona-Porto Albona e ritorno (trisettimanale);

Linea 5. — Fiume-Volosca-Abbazia-Laurana e ritorno (varie corse giornaliere);

Linea 6. — Fiume-Volosca-Abbazia-Laurana-Moschiena-Porto Albona-Cherso-S. Martino-Ossero-Lussinpiccolo e ritorno (settimanale);

Linea 7. — Fiume-Malinsca-Veglia-Arbe-Zara e ritorno (bisettimanale).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a dieci miglia all'ora in navigazione.

Art 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

In caso di avaria di un piroscafo la Società dovrà rimpiazzarlo immediatamente con altro.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite

manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922 salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del capitolato A allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 40 ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile sentito l'avviso della Società.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo avere sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire cinque milioni quattrocento cinquantamila (L. 5.450.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 9.020, salvo accertamento, e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 per cento il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire cinquecentoquarantacinquemila (L. 545.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini fiumani o italiani, salvo decisione diversa del Commissario per i servizi della marina mercantile.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè a appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte

di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitre.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la «Costiera» Soc. an. di navigazione marittima
Ariosto Mini.

Allegato **B.**

Convenzione con la Società anonima industrie marittime di Ancona per l'esercizio di alcune linee di navigazione dell'Adriatico.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor Umberto Nicolai, consigliere delegato della Società anonima industrie marittime di Ancona, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società anonima industrie marittime di Ancona si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. Ancona-Fiume e ritorno (bisettimanale):

1° corsa: Ancona-Pola-Abbazia-Fiume e ritorno.

2° corsa: Ancona-Lussinpiccolo-Abbazia-Fiume e ritorno. Velocità media miglia 10.

2. Ancona-Zara e ritorno (trisettimanale). Velocità media miglia 12.

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente ad assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società. Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

In caso di avaria di un piroscafo, la Società dovrà rimpiazzarlo immediatamente con altro.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto dei passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 1922, salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato A allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno 7 legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 40 ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore, la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa par. al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire tre milioni centocinquantamila (L. 3.150.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 8.240 - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 1923 salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione s'intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire trecentoquindicimila (L. 315.000) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni su dette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2,40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Società anonima industrie marittime »
Umberto Nicolai.

Allegato S.

Convenzione con la Ditta « D. Tripcovich » di Trieste per l'esercizio delle linee locali di Zara

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor Riccardo Rigo, di Trieste, quale procuratore speciale della Ditta « D. Tripcovich » di Trieste, in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Ditta « D. Tripcovich », di Trieste, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate.

Linea 1. — Zara-Brevilacqua (fac.)-Tribagn-Rasanze-Starigrad-Castelvenier-Masleniz e-Possedaria (fac. in andata, obbligatorio in ritorno)-Novegradi-Obbrovazzo e ritorno (bisettimanale).

Linea 2. — Zara-Pago e ritorno, con approdo a Valcassione, ove non si possa approdare a Pago per cattivo tempo nel Canale della Montagna (bisettimanale).

Linea 3. — Zara-Brevilacqua-Puntadura-Valcassione Novaglia-Loni (in andata)-Arbe, e ritorno (settimanale).

Linea 4. — Zara-Ulbo-Selve-Premuda-Isto-Melada-Bosava-Dragovo-Sestruni-Zara (settimanale).

Linea 5. — Zara-Sestruni-Dragovo-Bosava-Melada-Isto-Premuda-Selve-Ulbo-Zara (settimanale).

Linea 6. — Zara-Oltre-S. Eufemia-Lucorano piccolo-Ugliano-Birbigno-Eso grande-Eso piccolo-Zman in andata-Sale e ritorno (bisettimanale).

Linea 7. — Zara-Kuklica-(Zdrelac in andata)-Pasman-Zaravecchia-Pakostane-Betina-Stretto e ritorno (settimanale).

Linea 8. — Zara-Kuklica-Pasman-San Filippo (solo andata)-Zaravecchia-Tcon-Vergada (solo andata)-Betina-Zloselà e ritorno (settimanale).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari suindicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ed una velocità media non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurere in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda rispondenti alle necessità del traffico delle singole linee, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Ditta.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Ditta di sostituire qualche piroscafo normalmente ad bito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Ditta ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Ditta un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Ditta è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Per il trasporto di passeggeri e merci saranno applicate le tariffe che erano in vigore al 31 dicembre 19 2, salvo quegli aumenti che il Commissariato per i servizi della marina mercantile credesse di autorizzare.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La ditta dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 40, 41, 42, 43 del capitolato *A* allegato alla legge 13 giugno 1910, n. 306, salvo le modificazioni seguenti.

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati dall'articolo 40 ultimo comma, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'articolo 43, primo comma, del capitolato suddetto saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Ditta.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Ditta deve concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Ditta incorrerá nella pedita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Ditta incorrerà inoltre in una multa di L. 1000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Ditta incorrerà nella multa di L. 500.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Ditta incorrerà in una multa da L. 100 a L. 1000.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Ditta, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Ditta. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Ditta.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione, il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Ditta il contributo annuo di esercizio di lire un milione centocinquantamila (L. 1.150.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 1500 — salvo accertamento — e di un prezzo base di L. 18[illegible] a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione durerà dal 1° febbraio 1923 al 31 dicembre 92[illegible], salvo rescissione se prima interven[illegible]a il riordina-

mento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto la convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Ditta dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di L. 115.000 (lire centoquindicimila) in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione compreso il presidente e il direttore della Ditta devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Ditta dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Ditta con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2.40 per tassa di registro.

Fatta a Roma, in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la Ditta «D. Tripcovich»
Riccardo Rigo.

Allegato T.

Convenzione con la Società di navigazione «Puglia» per l'esercizio di alcune linee dell'Adriatico e della linea per Rodi

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato:

ed il sig. cav. uff. Giuseppe Baraggioli, direttore della Società «Puglia», anonima di navigazione a vapore, a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Itinerari e orari.

La Società «Puglia», anonima di navigazione a vapore sedente in Bari, si obbliga di eseguire le linee di navigazione qui appresso indicate:

1. Venezia, Trieste (in ritorno), Bari, Brindisi, Santi Quaranta, Corfù, Patrasso, Pireo, Smirne, Wathy (in ritorno), Scalanova, Rodi, e ritorno (settimanale), con facoltà di approdare a Kos Kuluk e Macry.

2. Venezia-Dalmazia-Albania-Epiro:

Andata: Venezia, Trieste, Pola, Lussinpiccolo, Zara, Sebenico, Spalato, Curzola, Gravosa, Cattaro, Durazzo, Valona, Santi Quaranta, Corfù, Prevesa, Santa Maura.

Ritorno: Santa Maura, Corfù, Santi Quaranta, Valona, Durazzo, Bari, Durazzo, Cattaro, Gravosa, Curzola, Spalato, Sebenico, Zara, Lussinpiccolo, Pola, Trieste, Venezia (settimanale).

3. Venezia-Ancona-Zara-Albania-Brindisi:

Andata: Venezia, Trieste, Ancona, Zara, Lissa, Lagosta, Barletta (scali pugliesi facoltativi), Bari, Antivari, Medua, Durazzo, Valona, Brindisi.

Ritorno: Brindisi, Valona, Durazzo, San Giovanni di Medua, Antivari, Bari (Barletta e scali pugliesi facoltativi), Lagosta, Lissa, Zara, Ancona, Trieste Venezia (settimanale).

Approdo a Pelagosa ogni due settimane nel viaggio di ritorno, ed a Sebenico qualora ci siano da imbarcare o sbarcare almeno 10 tonnellate di merce.

4. San Giovanni di Medua-Foce Bojana-Oboti-Scutari e ritorno (bisettimanale).

5. Bari-Molfetta-Bisceglie (fac.)-Barletta-Manfredonia-Mattinata-Vieste-Peschici-San Menaio-Rodi-Tremiti-Rodi-San Menaio-Peschici-Vieste-Mattinata-Manfredonia e ritorno (settimanale).

Nessuna variazione potrà essere apportata agli itinerari su indicati se non previa autorizzazione del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Nell'esecuzione del servizio la Società dovrà osservare gli orari che verranno stabiliti dal Commissariato predetto in base ad una velocità media non inferiore a 9/10 miglia all'ora in navigazione.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi al servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità delle linee e dovranno essere di tipo e di stazza lorda corri-

spondenti alle necessità del traffico delle singole linee a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile.

Essi dovranno essere inscritti nella prima classe del registro italiano e muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normalmente adibito alle linee con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Il Commissariato predetto metterà a disposizione della Società i piroscafi *Corvin* e *Kelet* di proprietà dello Stato, e la Società si obbliga di pagare per essi al Commissariato per i servizi della marina mercantile il canone mensile di lire una per tonnellata di stazza lorda, nonchè di assumere in proprio la assicurazione dei piroscafi per avarie, e di assicurare i piroscafi stessi per il valore rispettivamente di lire due milioni L. 2.000.000) e di lire settecentomila (L. 700.000) presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso una Società di assicurazioni accettata dal Commissariato predetto.

La Società dovrà eseguire per proprio conto tutti i lavori relativi a manutenzione e riparazioni di qualunque natura od entità dei piroscafi suddetti, ed al momento della restituzione di essi al Commissariato dovrà consegnarli nello stato in cui li ha ricevuti salvo il normale deperimento.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministro delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci fra i porti del Regno e dai porti del Regno a quelli esteri dell'Adriatico e viceversa, devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quelle pei trasporti dai porti del Regno per l'estero (esclusi quelli dell'Adriatico) e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti i quali ad insindacabile giudizio del Commissario per i servizi della marina mercantile siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà concedere le facilitazioni di viaggio stabilite dagli articoli 47, 48 (escluso ultimo comma), 49 e 50 del capitolato allegato *D* alla legge 30 giugno 1912, n. 685, salvo le modificazioni seguenti:

a) il viaggio gratuito oltre che agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature è accordato anche agli ex-deputati che abbiano dieci anni di esercizio;

b) il prezzo del vitto per i casi contemplati all'art. 47, lettera *b)*, n. 2, e il prezzo di passaggio, vitto compreso, per i casi contemplati all'art. 50 primo comma del capitolato suddetto, saranno determinati dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, sentito l'avviso della Società.

Inoltre la Società dovrà accordare la riduzione del 75 % sui prezzi comuni di passaggio, vitto escluso, per un viaggio annuale dall'estero all'Italia e ritorno all'estero ai giovani nazionali o stranieri residenti all'estero che si rechino in Italia ad intraprendere o proseguire gli studi presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore o presso gli Istituti di belle arti, oppure nelle scuole medie del Regno.

Art. 6.

Trasporti per conto dello Stato.

Per il trasporto di persone o cose per conto dello Stato la Società deve concedere la riduzione del 30 % sulla tariffa normale.

Art. 7.

Penalità.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa quota proporzionale del contributo statale; se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà inoltre in una multa di L. 5000.

La mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore.

Per l'omissione di un approdo senza causa di forza maggiore la Società incorrerà in una multa di L. 1000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata, nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da L. 500 a L. 5000 per viaggio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile, il quale delibera dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Commissariato non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

Art. 8.

Contributo statale.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dalla presente convenzione il Commissariato per i servizi della marina mercantile corrisponderà alla Società il contributo annuo di esercizio di lire tredicimilioniduecentocinquantamila (L. 13.250.000).

Tale contributo sarà soggetto a revisione trimestrale in relazione alle variazioni del prezzo del carbone, tenuto conto a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonn. 32.250 - salvo accertamento - e di un prezzo base di L. 180 a tonnellata cif. Genova primario Cardiff. La revisione avrà luogo quando la diminuzione o l'aumento del prezzo del carbone superi del 20 % il prezzo base suddetto e per la sola parte eccedente tale quota.

Il contributo verrà pagato a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai 19/20; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

Art. 9.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gen-

naio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento definitivo dei servizi marittimi sovvenzionati.

Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra pa te tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 10.

Cauzione.

A garanzia degli obblighi assunti la Società dovrà entro un mese dalla firma della presente convenzione prestare una cauzione di lire un milione trecentoventicinquemila (L. 1 325.000) in titoli di rendita od in valori garantiti dallo Stato, oppure con costituzione di pegno su piroscafi di sua proprietà.

Art. 11.

Amministrazione sociale.

I consiglieri d'amministrazione compreso il presidente e il direttore della Società devono essere cittadini italiani.

Art. 12.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 13.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione, od alle condizioni d'esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 14.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile, o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 15.

Disposizione transitoria.

Pel solo mese di gennaio 1923 i servizi indicati all'art. 1 della presente convenzione sono sostituiti dai seguenti:

1. Venezia, Trieste, Bari, Brindisi, Santi Quaranta, Corfù, Patrasso, Pireo, Smirne, Wathy (Samos), Scalanova, Rodi e ritorno (settimanale).

2. Bari, Antivari, Dulcigno (fac.), S. Giovanni di Medua, Durazzo, Valona, Brindisi e ritorno (settimanale)

3. S. Giovanni di Medua, Foce Bojana, Oboti, Scutari, e ritorno (bisettimanale).

4. Bari, Molfetta, Bisceglie (fac.), Barletta, Manfredonia, Mattinata, Viesti, Peschici, S. Menaio, Rodi, Tremiti, Rodi, S. Menaio, Peschici, Viesti, Mattinata, Manfredonia, e ritorno (settimanale).

5. Bari, Pelagosa, Lagosta, Zara e ritorno (settimanale).

Pel servizio prestato nel mese di gennaio 1923, il contributo statale annuo di cui all'art. 8 della presente convenzione anzichè in L. 13.250.000, resta determinato in lire ottomilionicinquecentomila (L. 8 500.000),

Art. 16.

Spese di contratto.

La presente convenzione, i contratti di compra-vendita dei piroscafi da destinarsi ai servizi contemplati dalla convenzione stessa e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dalla Società con la medesima saranno soggetti al diritto fisso di L. 2.40 per tassa di registro.

Fatta a Roma in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della Marina mercantile
CIANO.

Per la Società « Puglia » anonima di navigazione a vapore
Giuseppe Baraggioli.

Allegato *U.*

Convenzione per l'esercizio della linea di navigazione Venezia-Calcutta

Il Commissario per i servizi della marina mercantile, a nome dello Stato;

ed il signor cav. dott. Giuseppe Beniamino Coen, consigliere delegato della « Società Veneziana di navigazione a vapore », a nome della Società stessa in virtù di regolare mandato;

hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art 1

Itinerario e orario.

La « Società Veneziana di navigazione a vapore » sedente in Venezia, si obbliga di eseguire una linea di navigazione commerciale mensile Venezia-Massaua-Calcutta e ritorno con facoltà di toccare porti italiani ed esteri lungo l'itinerario della linea.

La velocità media della linea dovrà essere di 10 miglia all'ora in navigazione.

La Società almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio dovrà informare il Commissariato per i servizi della marina mercantile circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Calcutta.

Art. 2.

Piroscafi.

I piroscafi da destinarsi ai servizio devono essere in numero sufficiente per assicurare in ogni tempo la regolare periodicità della linea e dovranno essere di tipo rispondente alle necessità del traffico della linea stessa, a giudizio insindacabile del Commissariato per i servizi della marina mercantile. Ciascun piroscafo dovrà avere una stazza lorda non inferiore a tonn. 4000.

Essi dovranno essere iscritti nella prima classe del registro italiano o muniti di certificato di perfetta navigabilità rilasciato dall'autorità marittima.

Inoltre devono essere di assoluta proprietà della Società.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile potrà accordare alla Società di sostituire qualche piroscafo normal-

mente adibito alla linea con altri di caratteristiche corrispondenti presi a noleggio.

Art. 3.

Trasporto della posta.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 5 kg.; per quelli di peso superiore sarà corrisposto alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Commissario per i servizi della marina mercantile in misura non superiore al 50 % delle tasse riscosse dall'Amministrazione postale.

La Società è responsabile, salvo i casi di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione postale per perdite, manomissioni od avarie degli effetti e dovrà tenere questa rilevata dalle indennità che dovesse rifondere ai terzi.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile stabilirà, d'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi, le norme per il ricevimento, la custodia a bordo e la consegna degli effetti postali.

Art. 4.

Tariffe.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e merci tra i porti del Regno devono essere approvate dal Commissariato per i servizi della marina mercantile; quelle per i trasporti dai porti del Regno per l'estero e viceversa non dovranno essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti i quali, ad insindacabile giudizio del Commissario per i servizi della marina mercantile, siano reputati di pari importanza.

Art. 5.

Facilitazioni di viaggio.

La Società dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto, a due membri del Parlamento italiano o funzionari dello Stato, in ciascun viaggio.

Ha inoltre l'obbligo di trasportare gratuitamente fino alla concorrenza di 3 mc. per viaggio i campioni che le Camere di commercio e Musei inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

La Società dovrà dare la preferenza nell'imbarco ai funzionari dello Stato ed alle merci per conto dello Stato in confronto di altri viaggiatori o caricatori.

Art. 6.

Contributo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile, a solo fine di riconoscimento dell'importanza del servizio oggetto della presente convenzione, corrisponderà alla Società una lira all'anno, escluso qualsiasi altro impegno.

Art. 7.

Durata.

La presente convenzione ha la durata di un anno dal 1° gennaio 1923, salvo rescissione se prima intervenga il riordinamento dei servizi marittimi sovvenzionati. Se al 31 dicembre 1923 tale riordinamento non sia intervenuto, la convenzione si intenderà prorogata di un altro anno e così di seguito, salvo disdetta dall'una o dall'altra parte tre mesi prima della fine dell'anno o la rescissione in caso di riordinamento.

Art. 8.

Amministrazione sociale.

I consiglieri di amministrazione, compreso il presidente e il direttore della Società, devono essere cittadini italiani.

Art. 9.

Controllo statale.

Il Commissariato per i servizi della marina mercantile ha facoltà di esercitare nei modi che riterrà più opportuni la vigilanza sull'andamento del servizio ed il controllo sulle spese e sugli introiti dell'esercizio.

La Società dovrà inviare al Commissariato stesso tutti quei documenti che le saranno richiesti per il pagamento del contributo statale e per l'esercizio del controllo suddetto.

Art. 10.

Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alla linea contemplata dalla presente convenzione, questa potrà essere riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 11.

Linee concorrenti.

Ove nel periodo di durata della presente convenzione il Governo stabilisse di sovvenzionare altre linee dall'Italia per Calcutta, la Società prima di tali concessioni dovrà essere interpellata per conoscere se accetti tali servizi alle stesse condizioni, nel qual caso essa avrà la preferenza.

Art. 12.

Servizio cumulativo.

È fatto obbligo alla Società di continuare il servizio cumulativo esistente con le ferrovie dello Stato. Il concessionario godrà nei porti di toccata quelle medesime facilitazioni che venissero accordate alle altre Società sovvenzionate specialmente per quanto riguarda il posto di approdo e la sosta delle merci.

Art. 13.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale, che giudicherà secondo le regole del diritto. Le sentenze arbitrali non saranno soggette nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Il detto Collegio, che si riunirà in Roma, sarà composto del presidente da nominarsi, su richiesta del Commissario per i servizi della marina mercantile o dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma, o dal presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente tra i consiglieri della detta Corte o del detto Consiglio, di un membro scelto dal Commissario per i servizi della marina mercantile, e di un membro scelto dal concessionario.

Art. 14.

Spese di contratto.

Le spese di bollo e di registro della presente convenzione sono a carico della Società.

Fatta a Roma, in tre originali, addì diciotto marzo millenovecentoventitrè.

Il Commissario per i servizi della marina mercantile
CIANO.

Per la « Società veneziana di navigazione a vapore »:
Dott. Giuseppe Beniamino Coen.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1099, che detta norme per il versamento della tassa istituita col R. D. 11 marzo 1923, n. 737, relativo alla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 marzo 1923, n. 737, relativo alla scelta dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari, emanato in virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo, con legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa rispettivamente di lire settantacinque e lire cento prevista dall'art 2, comma ultimo, del predetto decreto, sarà versata dagli interessati alla ricevitoria del registro del luogo ove hanno la loro abituale residenza, per ciascun volume da presentare all'esame della Commissione centrale o regionale.

La ricevuta dovrà contenere l'indicazione dell'autore e del titolo del libro da presentare all'esame dell'editore che lo ha pubblicato, ed il nome di colui, nell'interesse del quale è fatto il versamento.

Art. 2.

Le copie prescritte, di ciascuna opera, accompagnata dalla quietanza relativa e da una domanda stesa su carta legale da L. 3 dovranno essere indirizzate alla Direzione generale per l'istruzione primaria, segreteria della Commissione centrale per l'esame dei libri di testo, o alle Commissioni regionali di cui agli articoli 5 e 12 del citato decreto.

Art. 3.

Nel capitolo del bilancio passivo del Ministero della istruzione pubblica saranno stanziate le somme necessarie per corrispondere i compensi e le indennità e diarie previsti dagli articoli 9 e 12 del R. decreto citato.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.
DE STEFANI — GENTILE.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 19 aprile 1923, che nomina una speciale Commissione consultiva per la determinazione definitiva delle linee di navigazione sovvenzionate, ecc. ecc.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerata la necessità di dare una definitiva sistemazione ai servizi marittimi sovvenzionati ritenuti indispensabili ed a quelle linee di navigazione marittima di carattere commerciale per le quali si ritengono necessari provvedimenti statali tali da promuovere il loro sviluppo;

Considerato che col 1° luglio 1923 gli antichi capitolati in vigore prima della guerra, che furono poi parzialmente sostituiti da gestioni ed accordi speciali ed ultimamente da contratti provvisori, vengono a scadere e che sarebbe utile che fossero sostituiti da altri di carattere definitivo di congrua durata così da provvedere anche alla rinnovazione del naviglio;

Ritenuta la necessità di approntare in tempo utile i relativi capitolati riducendo gradualmente ad un minimo di spesa il concorso governativo;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, udito il Commissario per i servizi della marina mercantile;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominata una speciale Commissione consultiva per la determinazione definitiva delle linee di navigazione sovvenzionate e per lo studio e la compilazione dei relativi capitolati di appalto.

Ne faranno parte i signori:

On. ing. comm. Orlando Salvatore, senatore del Regno, presidente.

On. gr. cr. march. Del Carretto Ferdinando, senatore del Regno, membro.

On. comm. Piaggio Erasmo, senatore del Regno, membro.

On. cap. maritt. Banelli Giovanni, deputato al Parlamento, membro.

On. seg. Fed.ne met.ci Buozzi Bruno, deputato al Parlamento, membro.

Alla predetta Commissione, che svolgerà i suoi lavori presso il Commissariato per i servizi della marina mercantile, saranno aggregati funzionari tecnici ed amministrativi dei Ministeri interessati al servizio delle linee sovvenzionate nella misura necessaria.

Le spese pel funzionamento della Commissione faranno carico al cap. 80-VIII del bilancio della marina, spese per i servizi della marina mercantile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Scioglimento di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 29 marzo 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Alcamo (Trapani).

SIRE !

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Alcamo, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato numerose irregolarità. L'inquirente ha anzitutto posto in rilievo la scarsa attività del Consiglio comunale, abusandosi dalla Giunta di deliberazioni di urgenza anche quando non ne ricorrevano gli estremi. Nonostante il grave onere che il Comune già sosteneva per il personale, l'Amministrazione, senza indeclinabile necessità aveva ampliato l'organico, provvedendo a nuove assunzioni di impiegati ed a quelli già in servizio aveva fatto una irregolare liquidazione degli aumenti periodici. Il servizio di nettezza urbana era gestito irregolarmente in economia senza il prescritto regolamento e con notevole aumento della spesa, in confronto delle precedenti gestioni di appalto; sulla gestione del dazio, condotta anch'essa in economia, non era stato esercitato adeguato controllo; i bollettari non venivano vidimati, e sulle riscossioni si effettuava direttamente il pagamento dei mandati, versati poi come contanti alla tesoreria; analoga irregolarità veniva compiuta sui proventi dell'azienda annonaria e sui fondi affidati all'economo, mentre anche i bollettari del tesoriere mancavano di vidimazione; nè si procedeva regolarmente alle prescritte verifiche di cassa. L'esame dei conti veniva effettuato con molto ritardo: la liquidazione della gestione annonaria era stata ingiustificatamente procrastinata, nè si provvide tempestivamente al versamento degli utili di essa.

Le giustificazioni rese dall'Amministrazione su tali addebiti regolarmente contestati; non risultarono esaurienti, per modo che apparve necessaria, per un adeguato riordinamento dei servizi l'opera attiva ed energica di un amministratore straordinario; ho perciò l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un R. commissario.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Alcamo in provincia di Trapani è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. De Simone Roberto, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Nicandro Garganico (Foggia).

SIRE !

L'azione faziosa, partigiana e talora violenta dell'Amministrazione comunale di San Nicandro Garganico le avevano, a mano a mano alienato il consenso della maggioranza della popolazione suscitando malcontenti e reazioni, che avevano dato luogo persino ad episodi sanguinosi.

Nel settembre scorso, dopo una pubblica manifestazione ostile, l'intero Consiglio rassegnava le dimissioni, e la provvisoria gestione del Comune veniva assunta da un commissario prefettizio.

Questi ha rilevato un grave disordine nei pubblici servizi, al quale occorre porre sollecitamente riparo con adeguati provvedimenti; e poichè la situazione dell'ordine pubblico non consente ancora la convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conversione in Regio del commissario predetto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il cav. avv. Luigi Lacquanti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Pietro Rovelli, nato a Cattolica Eraclea il 29 aprile 1880, da Geremia Fortunato e da Antonia Ciccarello, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Pietro Rovelli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Pietro Rovelli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Beniamino Giuseppe Salvatore Raffaele Fortunato Pellegrino, nato a Napoli il 10 marzo 1880, da Gaetano e da Maria Forza, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Beniamino Pellegrino il riacquisto della cittadinanza italiana

Veduto il parere in data 8 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Beniamino Giuseppe Salvatore Raffaele Fortunato Pellegrino il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

* * *

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Ines Dusolina Siria Toni, nata a Massa Marittima il 1° settembre 1888, da Amabilio e da Angiolina Magnini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Ines Toni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 8 maggio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Ines Dusolina Siria Toni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

Decreto Ministeriale per approvvigionamento acqua potabile nell'Agro romano e terre laziali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Ravvisata l'opportunità di favorire l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile nell'Agro romano ed altre terre laziali soggette al bonificamento obbligatorio;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento obbligatorio dell'Agro romano;

Viste le proposte della Commissione istituita con decreto Ministeriale 9 aprile 1922 e incaricata degli studi relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione dell'acqua potabile nelle zone predette;

Udito il Consiglio per i servizi del Ministero per l'agricoltura;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del credito agrario:

DECRETA:

Art. 1.

Ai proprietari, enfiteuti o affittuari di tenute dell'Agro Laziale soggetto all'obbligo del bonificamento che, previa presentazione

di progetti completi e loro approvazione da parte del Ministero per l'agricoltura, intraprenderanno, entro il 31 dicembre 1924 e compiranno non oltre il 31 dicembre 1925, lavori concernenti ricerche sotterranee di acqua potabile e quelle dirette ad aumentare l'efflusso o portata di sorgenti palesi, o altri lavori che possano comunque realizzare l'accrescimento della dotazione di acqua potabile (mediante gallerie filtranti, espurgo di cunicoli, ripristino di acquedotti, nuove diramazioni, impianti meccanici di sollevamento ecc.) saranno conferiti premi nella misura massima di un terzo della spesa sostenuta, indipendentemente dalle altre eventuali agevolazioni che loro potessero competere per talune categorie di lavori, in virtù di disposizioni legislative in vigore.

Art. 2.

Ai Consorzi, Società ed altri Enti legalmente costituiti che, entro il 31 dicembre 1925 e previa presentazione e approvazione del relativo progetto da parte del Ministero per l'agricoltura, cureranno la raccolta, l'utilizzazione e la distribuzione di acque sorgenti in determinate località, anche se le sorgenti stesse siano situate fuori dei fondi o delle tenute del Consorzio Società od Ente, oppure se le acque derivino da acquedotti esistenti od in costruzione, saranno conferiti premi nella misura massima del 25 % del costo effettivo dell'opera.

Art. 3.

Ai tecnici che, entro il 30 giugno 1924, presenteranno progetti concreti di riconosciuta attuabilità, sia dal lato tecnico ed economico, che da quello giuridico, per captazione, raccolta, derivazione e distribuzione di acqua potabile a zone dell'Agro romano e pontino, comprendenti preferibilmente tenute che più ne difettino, saranno assegnati premi nella misura massima del 5 % dell'ammontare complessivo delle opere ritenute strettamente indispensabili.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al presente concorso saranno prese in considerazione in ordine cronologico di presentazione, e per il pagamento dei premi di cui agli articoli precedenti, è fissata la somma di L. 1.000.000 che farà carico alla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 5.

Il direttore generale della Colonizzazione e del Credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma 30 aprile 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 40).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 865 — Data della ricevuta: 6 ottobre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Oneto Adolfo fu Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 260 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 542 e 266 — Data della ricevuta 12 marzo 1920 e 9 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Rasile Manfredo, Marietta, Mariannina e Gemma — Titoli del debito pubblico mis 1 n. 13 — Ammontare della rendita L. 784 — Consolidato 3,50 %, con decorrenze diverse.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

* * *

Direzione generale del tesoro

Bollettino dell'estrazione
dei premi assegnati ai Buoni del tesoro novennali della I serie autorizzata con Regio decreto 25 marzo 1923, n. 600

PRIMA ESTRAZIONE
per la scadenza al 15 maggio 1923
(effettuata nel giorno 11 detto mese)

1° premio di L. 100.000 numero 1784993
2° » » 50.000 » 1616867
3° » » 10.000 » 1688422

4 premi di L. 5000 ciascuno

N. 1812118 — N. 335909 — N. 1248731 — N. 1500798

593 premi da L. 1000 ciascuno

7255	8173	10273	15657	27834
28895	30790	31696	45873	46729
48191	48257	50375	51651	545[illegible]3
57055	59014	61557	68276	72854
79537	81032	84341	90618	91863
92092	94661	97566	100727	105530
108364	110619	114253	117216	120035
125935	126060	130489	140970	143726
144190	145009	148438	148172	149097
151010	155309	159090	167301	171001
171700	175143	183034	188512	199569
199846	205570	207347	208456	208803
213842	216706	219409	223036	226608
229097	237918	240519	242916	244954
245140	249015	249822	257879	261471
264067	271328	276689	279299	280350
281341	284047	285626	287178	288158
295035	332080	335892	357147	363097
370933	371099	380006	380613	386011
386119	389073	395678	399244	400421
413515	418034	418386	422515	422707
423121	427338	429221	432779	454581
458691	461428	469714	471086	474128
480241	480914	481291	486894	487837
488270	488782	489768	492411	493684
494480	495658	499902	506012	506999
508321	510409	510833	512222	515787
517511	522126	523837	524081	536349
539038	541682	542919	545091	551[illegible]49
555564	559248	563355	564598	568927
571049	575618	576016	578675	581121
583873	599[illegible]98	602515	604068	605187
610427	614573	62[illegible]218	62[illegible]397	628051
630847	632304	635906	637133	639217

640818	640929	645981	651533	659769
661648	666590	667891	669779	676469
678437	685841	688922	693581	701015
708925	719913	720487	720613	722682
729372	733314	735068	736172	739107
754760	760004	760118	765347	767803
769211	778280	778667	792547	799177
802469	802950	805237	807342	811908
812680	818511	820443	822222	827620
827751	829601	833199	833879	838499
840563	843631	850493	853044	853522
855952	856729	857564	858569	860195
870473	871483	879202	883392	883473
884009	886020	891239	901301	901552
902581	903223	915463	919706	920267
922023	922105	934170	938711	938951
942029	945960	946577	949851	954507
955924	962278	965292	967876	975760
978753	982935	995339	1002570	1018341
1023735	1031347	1031492	1039748	1041678
1043283	1044075	1053801	1056105	1061040
1067454	1067825	1070632	1071295	1075844
1078844	1080003	1082042	1082969	1091569
1095400	1106579	1110007	1110848	1112888
1113122	1114500	1116387	1118103	1119020
1119415	1121591	1121971	1123091	1123472
1123960	1125530	1127463	1136403	1136620
1137513	1144955	1145157	1147675	1148317
1153223	1153609	1157023	1157126	1158176
1159295	1159819	1162191	1163105	1164982
1165731	1167780	1170184	1170483	1171632
1176108	1179837	1179870	1180102	1183932
1189551	1190860	1191702	1194451	1201561
1202474	1203593	1204161	1205800	1208395
1208762	1213960	1214594	1215702	1217433
1218031	1220083	1223466	1231955	1233587
1235546	1237886	1239333	1239759	1246766
1248233	1253346	1256517	1258275	1258313
1266268	1268083	1268287	1268924	1270381
1270723	1270984	1272318	1276573	1282476
1289137	1290349	1292435	1292853	1297167
1305827	1310808	1315304	1315392	1315547
1315633	1316360	1319336	1319425	1320603
1324174	1329409	1330481	1335712	1337146
1337628	1337707	1337831	1337850	1344902
1349422	1352063	1356334	1356342	1356373
1358158	1373865	1374520	1374581	1380156
1380979	1386760	1386884	1402724	1403239
1405965	1411678	1434643	1434778	1443084
1445281	1445357	1448599	1453 91	1457973
1465332	1472962	1474151	1476875	1480229
1486215	1486518	1489058	1489667	1492800
1493810	1495265	1495778	1495820	1496428
1499850	1502819	1511624	1513358	1515886
1517267	1523571	1528996	1543411	1546458
1549530	1558953	1559364	1563022	1564321
1567055	1567981	1568097	1568347	1575363
1576687	1577460	1578452	1579308	1586249
1590253	1592469	1596549	1602156	1608685
1609019	1614764	1616332	1616450	1617273
1628503	1630121	1639862	1640255	1645170
1645331	1651618	1652461	1653261	1653884
1657255	1665544	1670239	1674753	1678968
1684748	1685786	1688132	1696599	1697664
1701494	1702399	1703072	1705837	1706007
1708263	1708363	1710582	1714651	1722814
1723483	1725249	1726958	1730723	1734350
1737472	1740987	1745077	1745427	1745600
1745752	1746761	1747357	1748633	1749531
1749655	1753791	1763902	1765327	1766415
1771535	1777936	1781521	1782775	1786936
1791929	1797919	1798450	1800514	1801385
1803939	1804041	1806449	1810660	1813617
1814033	1816678	1818144	1828184	1832297
1832893	1833099	1837294	1841531	1842611
1844875	1845326	1846271	1858816	1859278
1864083	1864477	1865862	1869729	1873373
1875691	1875976	1886808	1891469	1892981
1894758	1897373	1907366	1909062	1909801
1912037	1916608	1920204	1926130	1927775
1929188	1932047	1933593	1938745	1939723
1939909	1945471	1946538	1948928	1950794
1955150	1956778	1958238	1958534	1963802
1964646	1969079	1979767	1980491	1987489
1991007	1993510	1999674		

La Commissione:
Giovan Battista Tornadù.
A V. Munari.
E. Bergantini.
G. Tricomi.

* * *

Bollettino dell'estrazione

dei premi assegnati ai Buoni del tesoro novennali della II serie autorizzata con Regio decreto 26 aprile 1923, n. 889

PRIMA ESTRAZIONE
per la scadenza al 15 maggio 1923
(effettuata nel giorno 14 detto mese)

1° premio di L. 100.000 numero 1351855
2° » » 50.000 » 1507744
3° » » 10.000 » 1880115

4 premi di L. 5000 ciascuno
N. 1847628 — N. 1805722 — N. 1231206 — N. 571619

593 premi da L. 1000 ciascuno

1921	2241	9871	10086	13635
17109	18051	21733	24454	35748
37120	38785	46046	48418	48507
48691	50349	54299	61362	61681
62262	63477	65160	66731	69419
72361	74424	78304	83122	93264
93783	94689	98084	100290	100458
101986	104389	104976	106360	107683
111234	111352	113398	113725	113880
128730	129117	138494	146983	150325
153427	154464	157347	160604	170975
173254	176041	179175	180192	180677
185101	185366	185736	189262	189898
190131	191441	195105	198467	201288
201432	202647	206441	210665	216993
217821	219747	222642	230451	230831
241095	242303	247164	247574	248229
253278	259048	259754	261096	263507
279053	281992	289874	291357	294878
296377	301326	302863	312912	315623
339210	343616	344206	350896	354427
354524	354586	356604	359637	360013
363582	366752	372680	372959	383044
383656	384614	396493	398358	401942
402305	406429	407551	411942	416484

419164 430568 433968 436015 437030
438814 446060 454411 455420 461479
461978 464773 470378 472824 480481
488285 499393 499729 501527 502187
503003 508884 511581 512645 516011
521077 523204 528740 529478 534432
534572 537658 541855 557056 560359
561681 564367 565682 568199 568922
577632 577650 580514 597603 598770
610226 615179 615992 616599 625386
625466 625681 626209 633776 647131
649218 659583 666690 666852 668748
671623 673585 679852 683214 691478
702993 705540 709357 714346 719815
720309 720604 721383 723904 730769
738009 740079 740949 742969 748090
748179 751933 760002 761004 765466
773819 776147 778458 783437 785545
785590 788600 800878 807011 815671
827176 828279 840826 846081 846572
847025 858902 860163 864345 865682
870217 874192 875497 878268 883136
884966 888051 890824 908211 914415
916041 922546 927385 929576 938344
939233 939559 940917 942925 955443
955451 956766 959393 961516 961535
964343 966576 969256 971610 971865
972575 977993 980653 982680 991536
992570 1000226 1002779 1003145 1008611
1020365 1020627 1023357 1023603 1024399
1027326 1028224 1034546 1047814 1051529
1060623 1061318 1062806 1063804 1066631
1067353 1068627 1070271 1070976 1072929
1078522 1083824 1084008 1084187 1084773
1090657 1091859 1096994 1102480 1105004
1112200 1116708 1117076 1117291 1118453
1119141 1120714 1122091 1127099 1127131
1136425 1137182 1137926 1138586 1144764
1145332 1146296 1147107 1148070 1151905
1159674 1159975 1162225 1163315 1166146
1168796 1169441 1175467 1181008 1182720
1184260 1190846 1191027 1193615 1195855
1202610 1206145 1210541 1214621 1215459
1218404 1219083 1222792 1224728 1228119
1228389 1228501 1230409 1233190 1242027
1244201 1245730 1253605 1261399 1262053
1262847 1264724 1269574 1277188 1278340
1283852 1290836 1291575 1292412 1294040
1294863 1302676 1302911 1304933 1307256
1313391 1318639 1334200 1336513 1343134
1348515 1352055 1352122 1356487 1357459
1358033 1360427 1360608 1360613 1364738
1365739 1369484 1370756 1373925 1377005
1377690 1388373 1388921 1389988 1390374
1390376 1391441 1399088 1407280 1410685
1413099 1414115 1417842 1422452 1437377
1441258 1442051 1443089 1445258 1449040
1451284 1453578 1459209 1459799 1469277
1473630 1475052 1489918 1493997 1498000
1501011 1502759 1504055 1505734 1505915
1506039 1506050 1508162 1517062 1520743
1523234 1523434 1531944 1532835 1536008
1536436 1537698 1537801 1538531 1545197
1551942 1569670 1574807 1581232 1583253
1590641 1594187 1596507 1599668 1603881
1610847 1611459 1611870 1613027 1613073
1614096 1616951 1620265 1627268 1629187
1629448 1630584 1634081 1637333 1640318
1644773 1646128 1646561 1647113 1647905
1649196 1652755 1653370 1653948 1661115
1664395 1666174 1669142 1671025 1674569
1677879 1678090 1680378 1681214 1682751
1685395 1686115 1687219 1693652 1695849
1699091 1699494 1708339 1715262 1726495
1730419 1735293 1736530 1739479 1741477
1744114 1747136 1748563 1761331 1762520
1764663 1772568 1773159 1773598 1776376
1778337 1784755 1785453 1788163 1788621
1790605 1790851 1795014 1796635 1797366
1805740 1808103 1809764 1810338 1814515
1820808 1825651 1829781 1829857 1830957
1831326 1831355 1834566 1838207 1839309
1841719 1841924 1843075 1843671 1844123
1849852 1853256 1854066 1863234 1863647
1870358 1870620 1877592 1877826 1880033
1881337 1882746 1887010 1890593 1891099
1898449 1899914 1904491 1911436 1914916
1918588 1919444 1920338 1922707 1926765
1929027 1930408 1933484 1935998 1936854
1939578 1942610 1944047 1944891 1944954
1948319 1950503 1953812 1954781 1960170
1960692 1964859 1966155 1968250 1979038
1980390 1980774 1984621 1985331 1989483
1992922 1999445 1999543

La Commissione:
Giovan Battista Tornadù.
A. V. Munari.
E. Bergantini.
G. Tricomi.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 29 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	138 44	Dinari	—
Londra	96 88	Corone jugoslave	—
Svizzera	378 14	Belgio	118 80
Spagna	319 —	Olanda	8 20
Berlino	0 037	**Pesos oro**	16 80
Vienna	0 0295	**Pesos carta**	7 40
Praga	62 50	**New York**	20 97

Oro 404 62

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/₀ netto (1906)	79 40	—
3.50 °/₀ netto (1902)	—	—
3 °/₀ lordo	—	—
5 °/₀ **netto**	87 74	—

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 11 dal 12 al 18 marzo 1923.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	—	1	—	1
Brescia (*a*)	Brescia	1	—	1	—
»	Chiari	—	1	—	1
Cagliari	Oristano	—	1	—	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Como	Varese	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Lecce	Taranto	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Milano	Milano	1	—	1	—
Novara	Biella	—	2	—	2
»	Novara	—	1	—	1
Parma (*a*)	Parma	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Potenza	Potenza	—	1	—	1
Reggio Calabria	Gerace Marina	—	2	—	4
Siracusa	Modica		1	—	1
Trapani	Trapani	—	1	—	1
		2	19	2	22
Carbonchio sintomatico.					
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Macerata (*a*)	Macerata	1	—	1	—
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
		4	2	4	2
Afta epizootica					
Alessandria	Acqui	1	1	1	1
»	Alessandria	4	5	13	20
»	Asti	1	4	1	5
»	Casale Monferrato	3	5	5	8
»	Novi Ligure	2	1	2	1
»	Tortona	—	2	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica*					
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	3	2
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Belluno (*a*)	Belluno	1	1	1	1
»	Feltre	3	1	6	1
Bergamo	Bergamo	17	5	37	12
»	Clusone	2	1	6	2
»	Treviglio	10	1	23	1
Bologna	Bologna	22	4	50	14
»	Imola	3	1	7	2
»	Vergato	1	—	1	—
Brescia (*a*)	Breno	4	—	10	—
»	Brescia	19	10	37	28
»	Chiari	12	—	23	—
»	Verolanuova	4	1	8	4
Cagliari	Cagliari	2	—	5	—
Catanzaro (*a*)	Cotrone	1	—	2	—
Como	Como	18	—	32	8
»	Lecco	18	3	26	10
»	Varese	8	—	10	—
Cremona (*a*)	Casalmaggiore	5	—	5	2
»	Crema	1	1	4	8
»	Cremona	7	1	11	4
Cuneo	Alba	1	3	1	5
»	Cuneo	1	1	1	1
»	Saluzzo	—	1	—	1
Ferrara (*a*)	Cento	1	1	1	1
»	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	5	1	19	10
Firenze	Firenze	3	2	4	3
»	Pistoia	1	—	1	—
»	San Miniato	3	1	4	1
Forlì	Cesena	2	—	8	8
»	Forlì	2	1	5	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	—	2	—	2
»	Savona	1	—	1	—
»	Spezia	—	1	—	1
Livorno	Livorno	1	—	2	1
Lucca	Lucca	9	4	26	17
Macerata (*a*)	Macerata	2	—	2	2
Mantova	Mantova	15	7	22	29
Massa e Carrara	Massa	2	—	9	2
»	Pontremoli	—	2	—	2
Milano	Abbiategrasso	5	—	7	—
»	Gallarate	1	—	1	—
»	Lodi	3	—	3	—
»	Milano	8	—	8	—
»	Monza	1	—	2	—
Modena	Mirandola	5	2	11	7
»	Modena	12	2	29	17
Napoli	Napoli	—	1	—	2
Novara	Biella	3	4	6	4
»	Novara	11	2	14	4
»	Vercelli	1	4	1	4
Padova	Padova	29	12	62	38
Palermo (*a*)	Corleone	1	—	1	—
Parma (*a*)	Borgo S. Donnino	2	2	2	3
»	Parma	1	2	1	3
Pavia	Mortara	10	6	17	11
»	Pavia	4	2	6	4
»	Voghera	7	10	9	15
Perugia	Orvieto	—	1	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	2	—	5	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	4	—	6	1
»	Piacenza	12	—	17	1
Pisa	Pisa	9	—	13	5
»	Volterra	3	1	18	4
Ravenna	Lugo	2	1	6	1
»	Ravenna	2	1	13	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	—	1	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	3	2	4	14
»	Reggio Emilia	12	5	26	16

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Roma (*a*)	Civitavecchia	—	1	—	1
»	Roma	3	1	16	1
Rovigo (*a*)	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	11	5	13	6
Sassari	Ozieri	1	—	1	—
»	Sassari	1	—	2	—
Siena	Siena	1	—	4	—
Sondrio	Sondrio	3	2	6	5
Torino	Pinerolo	1	1	1	1
»	Torino	7	3	8	3
Treviso	Treviso	—	8	—	15
Venezia	Chioggia	—	1	—	1
»	Venezia	13	4	27	11
Verona	Verona	16	4	27	16
Vicenza	Vicenza	9	3	29	13
		442	171	860	458
Malattie infettive dei suini.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	3
Arezzo	Arezzo	1	2	9	10
Belluno (*a*)	Belluno	—	1	—	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	—	1	—	1
Catanzaro (*a*)	Cotrone	—	1	—	3
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Forlì	Forlì	1	—	2	—
Macerata (*a*)	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	2	—	3
Modena	Modena	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Perugia	Rieti	1	—	3	—
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	3
Potenza	Matera	2	—	2	—
»	Melfi	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	1	—	2	—
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Roma (*a*)	Roma	1	—	1	—
»	Viterbo	2	1	2	1
Siena	Montepulciano	2	—	4	1
		13	18	27	34

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Ancona	Ancona	—	2	—	3
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Bari delle P. (*b*)	Bari	2	—	3	—
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia (*a*)	Chiari	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	1	1	(*b*) 1	1
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania	Acireale	1	—	1	—
Como	Como	—	6	—	8
»	Lecco	—	5	—	5
Ferrara (*a*)	Ferrara	—	3	—	4
Girgenti	Girgenti	4	—	4	—
»	Sciacca	2	—	3	—
Milano	Milano	2	—	2	—
Modena	Modena	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	5
Novara	Vercelli	1	1	(*b*) 1	1
Palermo (*a*)	Palermo	1	—	4	—
Potenza	Matera	1	—	1	—
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
»	Lugo	1	—	2	—
Sassari	Nuoro	—	1	—	4
Verona	Verona	—	3	—	3
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		18	31	24	43
Morva.					
Genova	Genova	—	1	—	1
Girgenti	Bivona	—	1	—	1
Napoli	Napoli	1	—	1	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	3	2	4
Peste aviaria.					
Massa e Carrara	Massa	1	—	11	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	1	4	5
		2	1	15	5

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	Avellino	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	—
»	Bari	4	—	4	1
Benevento	Benevento	3	—	3	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	15	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	3	—	4	—
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
Messina	Castroreale	1	—	1	—
»	Messina	1	—	2	—
Napoli	Casoria	4	1	12	1
»	Castellammare di S.	3	—	16	2
»	Napoli	3	—	29	3
»	Pozzuoli	1	1	1	4
Palermo (*a*)	Palermo	1	—	11	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	1	—	1	—
»	Salerno	2	1	5	1
Siracusa	Siracusa	2	—	3	—
		38	4	117	13
Rogna.					
Aquila d. Abruzzi	Aquila	5	—	14	—
»	Avezzano	4	—	12	10
»	Sulmona	5	1	6	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
»	S. Angelo d. Lomb.	2	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno (*a*)	Belluno	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
Chieti	Vasto	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Macerata (*a*)	Camerino	1	—	1	—
Messina	Patti	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	8	—
»	Perugia	1	—	1	—
Potenza	Matera	3	—	6	—
»	Melfi	3	—	4	—
Roma (*a*)	Roma	4	1	4	1
»	Velletri	1	—	1	—
»	Viterbo	5	1	5	1
Salerno	Campagna	1	—	3	4
		46	3	79	17

	Colera dei polli				
Campobasso	Larino	1	—	5	—
Chieti	Chieti	1	—	12	—
Girgenti	Girgenti	—	1	—	5
Lecce	Lecce	—	1	—	2
Modena	Modena	1	—	1	—
Palermo (*a*)	Cefalù	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	1	—	1
Roma (*a*)	Roma	—	1	—	1
		3	5	18	10
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.				
Roma (*a*)	Roma	1	—	3	—
	Morbo coitale maligno				
Massa e Carrara	Massa	1	—	1	—
	Vaiuolo ovino.				
Aquila d. Abruzzi	Aquila	6	—	14	2
»	Avezzano	7	—	18	—
»	Sulmona	2	—	10	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	2	—
»	Barletta	2	—	2	—
Campobasso	Larino	1	1	1	2
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Potenza	1	—	2	—
Roma (*a*)	Roma	1	—	2	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
		23	1	53	4
	Barbone dei bufali.				
Salerno	Campagna	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	17	21	24
Carbonchio sintomatico	4	6	6
Afta epizootica	47	613	1318
Malattie infettive dei suini	21	31	61
Morva	5	5	6
Farcino criptococcico	14	42	130
Rabbia	22	49	67
Rogna	13	49	96
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	3
Vaiuolo ovino	6	24	57
Morbo coitale maligno	1	1	1
Barbone dei bufali	1	1	1
Aborto epizootico	—	—	—
Peste aviaria	2	3	20
Colera dei polli	8	8	28

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(*b*) Malattia sospetta

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente dal 5 all'11 marzo 1923.

PROVINCIA	DISTRETTO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Trento	Brunico	—	1	—	1
	Afta epizootica.				
Pola	Capodistria	1	—	8	1
Trento	Ampezzo	1	—	3	—
»	Borgo	—	1	—	1
»	Cles	1	—	3	—
»	Primiero	1	—	1	—
»	Rovereto	1	—	7	—
Trieste	Trieste	2	—	2	—
		7	1	24	2
	Malattie infettive dei suini.				
Pola	Capodistria	—	1	—	2
»	Volosca	2	—	6	—
Trento	Bolzano	—	2	—	4
»	Cavalese	—	1	—	1
»	Cles	1	1	2	1
»	Tione	1	—	1	—
		4	5	9	8
	Rogna				
Trento	Brunico	1	—	1	—
»	Silandro	2	—	5	—
		3	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	1	1	1
Carbonchio sintomatico	—		—
Afta epizootica	3	8	26
Malattie infettive dei suini	2	9	17
Rogna	1	3	6
Vaiuolo ovino	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

INSERZIONI

Fonderie Petri e Rapp

Società anonima

Sede in Saronno

Capitale sociale L. 2.000.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 16 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Saronno, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923-1924.

Parte straordinaria:

5. Proposta di modificazioni agli articoli 21 e 27 dello statuto sociale ed eventuale conseguente nomina di amministratori, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea, di cui all'art. 14 dello statuto, dovrà farsi esclusivamente presso la Cassa sociale entro e non oltre il 10 giugno 1923. Da tale obbligo sono esonerati i titolari di azioni nominative, che risulteranno iscritti nel libro dei soci il giorno 10 giugno 1923.

Saronno, 27 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14660 — A pagamento.

Società anonima torinese automobili "Rapid"

IN LIQUIDAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso lo studio del liquidatore rag. Pietro Ferroglio, via Po, n. 25, Torino, per il giorno 25 giugno 1923, ore 15, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Bilancio al 15 maggio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1923-924.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni entro il giorno 19 giugno, nello studio del liquidatore, via Po, n. 25, Torino.

Torino, 25 maggio 1923.

Il liquidatore
rag. Pietro Ferroglio.

14663 — A pagamento.

"Cartiere di Maslianico"

Società anonima

Capitale L. 6.000.000

Sede in Maslianico

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in Como, presso la sede del Banco Lariano, per il giorno 16 giugno 1923, ore 15, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga della Società e conseguente modifica all'art. 4 dello statuto sociale.
2. Revisione dell'intero statuto secondo le proposte depositate presso la sede sociale a disposizione dei signori soci; discussione ed approvazione del nuovo testo.
3. Lettura ed approvazione del verbale della adunanza.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 10 giugno 1923 presso la sede sociale in Maslianico, o presso il Banco Lariano in Como, oppure presso la Banca commerciale italiana od il Banco Ambrosiano - sedi di Como e Milano.

I possessori di titoli nominativi riceveranno speciale circolare di invito a mezzo di lettera raccomandata.

Occorrendo una seconda convocazione, per non essere valida la prima, questa si terrà nel 23 giugno 1923, sempre alle ore 15, alla sede del Banco Lariano in Como.

Maslianico, 24 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14661 — A pagamento.

« L'EDIFICATRICE »

Società anonima cooperativa

SPOLETO

Gli azionisti sono convocati pel giorno 20 giugno 1923, alle ore 18, nei locali della Ditta Pennacchietti, col seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio 1922.
2. Rinnovazione parziale del Consiglio.
3. Nomina dei sindaci.
4. Scioglimento della Società e provvedimenti relativi.
5. Affari diversi.

La 2ª convocazione, ove occorra, si terrà nello stesso giorno e locale, alle ore 19.

Il ff. di presidente
rag. Vittore Pennacchietti

14682 — A pagamento.

Compagnia mineraria coloniale

Anonima

Sedi sociali: ASMARA - TORINO

Capitale sociale L. 9.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di martedì 19 giugno 1923, alle ore 16, presso gli uffici, gentilmente concessi, della Società « Fiat » in Roma, via della Mercede n. 9, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, 10 giorni almeno prima di quello fissato per la riunione, presso la Cassa sociale, Torino, via Alfieri n. 15, o presso le sedi di Roma e di Torino della Banca nazionale di credito.

Torino, maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14683 — A pagamento.

MONTE AMIATA

Società anonima mineraria

SEDE IN ABBADIA SAN SALVATORE

Capitale L. 16.200.000 — versato

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Milano, Piazza della Scala, 4, presso la Banca commerciale italiana, il giorno 19 giugno 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922-923.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, tanto nominative che al portatore, entro il 14 giugno 1923, presso la sede sociale, o presso la Banca commerciale italiana, sedi di Firenze, Genova, Livorno, Milano, Roma Torino.

In caso di mancanza di numero legale la seconda convocazione rimane fin d'ora fissata per il giorno 20 giugno 1923, negli stessi locali e alla stessa ora.

Restano validi i depositi fatti per la prima adunanza

Il Consiglio di amministrazione.

14685 — A pagamento.

Società an. automobilistica del Trigno

S. A. T.

SEDE IN CIVITANOVA DEL SANNIO

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 17 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane nella sede sociale in Civitanova del Sannio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione dello statuto sociale.
2. Varie.

Nel caso che l'assemblea andasse deserta per la mancanza del numero legale l'assemblea di seconda convocazioue è fin ora fissata per il giorno 18 giugno detto anno ed alle ore 10 antimeridiane.

Civitanova del Sannio, 29 maggio 1923.

Il presidente.

14687 — A pagamento.

Istituto autonomo per le case popolari

FRASCATI

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

Si avvisano i signori azionisti che per il giorno di venerdì 15 giugno corrente anno, alle ore 18 nell'ufficio a piano terra delle case popolari a Fontana Vecchia in Frascati, è convocata l'assemblea generale straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frascati, per lo svolgimento del seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di 5 amministratori.
2. Elezione di 3 amministratori riservati agli Enti azionisti.
3. Surroga dei due amministratori riservati al Comune.
4. Elezione di un sindaco effettivo e di due sindaci supplenti.

Frascati, 29 maggio 1923.

La presidenza
avv. de Cesare Antonio.

14688 — A pagamento

SOCIETA' ALBERGHI E TERME

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale versato Lire 1.300.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società alberghi e terme, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 18 giugno 1923, alle ore 11, nella sede sociale in Roma, via Lata, n. 3 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Nomina di amministratori.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi del giorno 12 giugno p. v. presso il Banco di Roma, sede di Roma.

In caso di seconda convocazione questa è fissata per il 20 giugno, alle ore 11, nello stesso luogo.

Roma, 28 maggio 1923.

L'amministratore.

14689 — A pagamento.

«La Casa Popolare»

Società Anonima Prenestina

Capitale sociale L. 100.000

SEDE IN ROMA

Via Gregoriana n. 41

A norma dello statuto sociale i signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Roma, via Gregoriana n. 41, pel giorno di martedì 19 giugno 1923, alle ore 10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Provvedimento in ordine all'art. 154 C. C.
6. Varie.

Per intervenire all'assemblea generale occorre depositare le azioni presso la sede della società in Roma, via Gregoriana n. 41, almeno 5 giorni prima avanti a quello dell'assemblea.

Roma, 29 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14691 — A pagamento.

MARMIFERA ARDUINI

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 19 giugno 1923, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 20 giugno 1923, alle ore 15, in seconda convocazione, nella sede della Società in Genova, via Balbi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 marzo 1923.
4. Eventuale nomina di altri due amministratori a termini dell'art. 14 dello statuto sociale.
5. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni sociali entro il giorno 13 giugno 1923 presso la sede sociale.

Genova, 21 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14693 — A pagamento.

Assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in Milano, presso la sede sociale via Montenapoleone n. 37, per il 20 giugno 1923, alle ore 10,30, per trattare del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.

3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922, discussione e deliberazioni relative.
4. Retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti
Parte straordinaria:
6. Modifiche degli articoli 1, 3, 9, 17, 22, 23, 31, 32, dello statuto sociale.

Ove l'assemblea fissata per il giorno 20 giugno 1923, andasse deserta, essa è indetta, in seconda convocazione, per il successivo 26 giugno 1923, con lo stesso ordine del giorno e per l'ora e nel locale sopra indicati.

Milano, 25 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14694 — A pagamento.

Società anonima successori Galazzi

MILANO

Industria e commercio cartonaggi, sacchettificio ed affini

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

Avviso di convocazione

assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 14 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, via Lamarmora n 44, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta aumento capitale sociale da L. 500.000 a L. 1.500.000 con emissione di n. 10.000 azioni da L. 100 cadauna e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale in Milano entro il 9 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14695 — A pagamento.

Società anon. Traffici internazionali

Sede in Brindisi

In liquidazione

Capitale sociale L. 800.000 — Versato L. 320.000

Avviso di convocazione

A termini dell'art. 214 del Codice di commercio i soci azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 15 giugno 1923, alle ore 10, ed in seconda convocazione lo stesso giorno alle 11, nello studio del rag. Alberto Chirico, in Brindisi, via Carmine, num. 57, ove sono ostensibili bilancio e documenti, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1923, e relazione dei liquidatori.

N. B. — Le azioni essendo nominative, s'intendono già da tutti i soci depositate presso la Società, agli effetti dell'art. 13 dello statuto sociale.

Brindisi, 1° maggio 1923.

I liquidatori:
A. S. Bonalumi.
A. Isnard.
E. Velardi.

14700 — A pagamento.

Miniera delle Carpinete

Società anonima

Capitale versato Lire 1.000.000

SEDE IN FIRENZE

Borgo la Croce, n. 1

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 16 giugno 1923, alle ore 15, in Firenze, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni.
2. Presentazione e approvazione del bilancio sociale per l'esercizio 1922
3. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Dimissione dell'intero Consiglio e nomina di cinque consiglieri di amministrazione, di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni cinque giorni prima dell'assemblea in Milano, presso la Società ligniti e torbe, Foro Bonaparte, 35.

L'assemblea di seconda convocazione sarà tenuta alle ore 17 dello stesso giorno e nello stesso luogo.

Firenze, 28 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

14701 — A pagamento.

The Italian Excess Insurance Company

Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale versato L. 6.000.000

Sede MILANO — Via Monforte num. 2

Avviso convocazione assemblea

Essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione gli azionisti della Società The Italian Excess sono convocati nuovamente in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 giugno 1923, alle ore 10, in via Monforte n. 2, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione degli amministratori sul bilancio 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione bilancio esercizio 1922.
4. Nomina del Collegio sindacale per l'esecizio 1923 e loro emolumenti.
5. Eventuali.

Milano, 26 maggio 1923.

Il vice presidente.

14702 — A pagamento

Soc. Anonima Cappellificio Crescini e C.

Sede in Bergamo

Capitale sociale versato L. 200.000

Avviso di convocazione

dell'assemblea straordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede della Società in Bergamo, via Suardi n. 6, il giorno 11 giugno 1923, alle ore 10, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da L. 200,000 a L. 300.000.
2. Modifiche agli articoli nn. 6, 10, 20 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea occorre aver depositate le azioni presso la sede sociale non oltre il giorno 7 giugno 1923.

Bergamo, 26 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14704 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA PER LA SEDE DELLO SCHWEIZERVEREIN

Milano

Capitale sociale L. 200.000 — interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di lunedì 18 giugno 1923, alle ore 20,30, nella sede sociale via Disciplini, n. 11, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922-923 e relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Deliberazioni relative.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Qualora l'assemblea non avesse il numero legale, la seconda convocazione è fin d'ora stabilita per il giorno di lunedì 25 giugno 1923, nello stesso locale ed alla stessa ora.

Milano, 1° giugno 1923.

Per il consiglio d'amministrazione
Il presidente
R. R. Hüni.

14706 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIALE fra i molini della provincia di Milano

Capitale sociale L. 7.000.000 inter. versato

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 21 giugno prossimo, giovedì alle ore 15, nella sede sociale di piazza Mercanti 11, per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 aprile 1923 e deliberazioni relative.
2. Proposta di scioglimento anticipato e messa in liquidazione della Società.
3. Nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.
4. Nomina dei sindaci.
5. Varie.

Occorrendo seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, venerdì 22 giugno, con lo stesso ordine del giorno e nel medesimo luogo ed ora.

Milano, 26 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14707 — A pagamento.

CORRIERE D'ITALIA

Società anonima editrice

Sede in Roma

via del Bufalo, n. 133

Capitale sociale L. 500.000 - interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di seconda convocazione, nella sede sociale in Roma, via del Bufalo, n. 133, per le ore 16 di giovedì 21 giugno 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre e deliberazioni relative.
4. Nomina dell'amministratore.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'emolumento per i sindaci.

Per intervenire all'assemblea occorre depositare le azioni presso la sede sociale entro il 15 giugno 1923.

Roma, 30 maggio 1923.

L'amministratore.

14736 — A pagamento.

Fabbrica Italiana di Carburi e Derivati

Società anonima.

SEDE IN ROMA

Via San Marcello n. 24

Capitale sociale L. 1.000.000 interamente versato

In liquidazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in 2ª convocazione il giorno di venerdì 15 giugno p. v., alle ore 18, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Dimissioni del liquidatore e sua surrogazione.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e determinazione della loro retribuzione e nomina di due sindaci supplenti.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare non più tardi del giorno 8 giugno le loro azioni presso la sede sociale.

Roma, 29 maggio 1923.

La liquidatrice
Società Italiana dei Forni Elettrici
e dell'Elettrocarbonium.

14735 — A pagamento.

S. I. C. O. S.

Società industria e commercio olii-saponi

SEDE IN ROMA

Capitale Lit. 578.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea generale

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di venerdì 15 giugno 1923, alle ore 16,30, in via Mario dei Fiori, n. 21, p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Approvazione verbale precedente seduta relativo al bilancio chiuso al 31 agosto 1921.
2. Relazione del Consiglio di amministrazione e approvazione del bilancio chiuso al 31 agosto 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci ed emolumenti.

Parte straordinaria:

Riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dello statuto, ed eventuale messa in liquidazione della Società.

Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno depositare le loro azioni. entro il 9 giugno 1923, nella sede sociale, via Belsiana, n. 34, p. p., dalle 12 alle 15 di tutti i giorni feriali.

I depositi già effettuati per l'assemblea di prima convocazione, non ritirati, sono validi per intervenire all'assemblea come sopra convocata per il 15 giugno 1923.

Roma, 29 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

14734 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa Marsicana

AVEZZANO

Società anonima

Capitale illimitato

I soci sono convocati in assemblea generale straordinaria, per il giorno 10 giugno 1923, alle ore 9,30 ant. presso la sede sociale in Avezzano, palazzo Oddis Cerciello, piazza del Risorgimento, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 giugno 1923, alle ore 9,30 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di trasformazione della Società da cooperativa in anonima.
2. Sostituzione dello statuto sociale.
3. Nomina di consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Avezzano, 20 maggio 1923.

Il presidente.

14739 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

" Terreno all'Isola Giussani „

SEDE IN MILANO

Capitale L. 110.000

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria straordinaria in Milano nello studio notarile Moretti-Monforte, Broletto, 16, per il giorno 14 giugno 1923, ore 14, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 giugno 1923, stessa località ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'anno 1922.
5. Nomina dell' amministratore a termini dell'art. 15 dello statuto.

Parte straordinaria:

1. Modifica della denominazione sociale e proroga della durata della Società.
2. Aumento del capitale contro conferimento di stabili alla Società e deliberazioni relative.
3 Modifica degli art. 1, 3, 4 e 5 dello statuto e approvazione del nuovo testo.

Per l'intervento all'assemblea occorre depositare le azioni alla sede sociale, Milano, via Fieno, 6, non oltre il giorno 8 giugno 1923, ore 15, per la prima convocazione, ed entro il giorno 9 giugno 1923, stessa ora, per la seconda.

Milano, 25 maggio 1923.

L' amministratore
Gustavo Pasquè.

14738 — A pagamento.

Comune di San Marco Argentano

AVVISO D'ASTA

in secondo incanto

Andato deserto il 19 corrente l'esperimento d'asta ad unico incanto col metodo della scheda segreta, per i lavori dell'importo di L. 659 655, soggetto a ribasso, per la costruzione dell'edificio scolastico di questo Comune, si procederà innanzi al sottoscritto sindaco, ad un secondo incanto con lo stesso metodo ed alle stesse condizioni già pubblicate sul Foglio annunzi legali della Provincia il 28 aprile u. s., e sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 aprile u. s., n 100, rimanendo il capitolato visibile presso l'ufficio municipale.

I termini sono

per la presentazione delle istanze corredate da tutti i documenti, il 13 giugno p. v.;

per la presentazione delle offerte in busta sigillata alla segreteria comunale e l'apertura di esse il 15 giugno p. v., ore 10 antimeridiane.

L'aggiudicazione avverrà anche con un solo offerente.

San Marco Argentano, 28 maggio 1923.

Il sindaco
Carlo Campagna.

14715 — A pagamento.

Comune di Firenze

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati e ad unico incanto

IL COMMISSARIO

Vista la deliberazione d'urgenza della Giunta comunale in data 16 marzo 1923, resa esecutoria dal prefetto il 13 aprile successivo n. 13396, e quella propria in data 22 maggio corrente, immediatamente esecutiva;

RENDE NOTO:

1. Il giorno 6 giugno 1923, ad ore 10, avrà luogo presso questo Comune, avanti il sottoscritto, o chi per esso, l'incanto pubblico per l'accollo della fornitura del materiale di rifiorimento dei piani viabili compresi nella seconda zona del territorio comunale in conformità del capitolato speciale, che è visibile presso l'ufficio legale del Comune stesso nei giorni ed ore di ufficio.

L'appalto avrà la durata dal giorno in cui sarà reso esecutorio il verbale di aggiudicazione fino al 31 marzo 1925 ed è diviso in sei lotti dell'importo annuo complessivo presunto appresso indicato:

Lotto 1° L. 230.000.
Lotto 2° L. 136.000.
Lotto 3° L. 204.000.
Lotto 4° L. 68.000.
Lotto 5° L 113.000.
Lotto 6° L. 71.000.

2. L'asta seguirà lotto per lotto distintamente ai termini dell'art 87, lett. A) del regolamento generale sulla contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante offerte segrete stese, separatamente per ciascun lotto, in carta bollata da L. 2,40 da presentare all'asta o da far pervenire all'ufficio legale del Comune entro il giorno precedente all'asta sia per mezzo della posta, sia mediante consegna all'ufficio stesso.

3 Le offerte, tanto se spedite a mezzo della posta, quanto se consegnate a mano, debbono essere chiuse in busta con la seguente dicitura: « Offerta della Ditta.... per l'appalto della fornitura del materiale di rifiorimento dei piani viabili della seconda zona del territorio comunale - lotto n.... ».

4. Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale sui prezzi unitari indicati nel capitolato speciale sopraindicato, nonchè la dichiarazione di accettare senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato medesimo.

5. L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche si abbia, per ciascun lotto, una sola offerta, purchè resulti attendibile.

6. Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio legale del Comune, non più tardi delle ore 17 del 5 giugno 1923, domanda in carta da L. 1,20, nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° il certificato generale del casellario del tribunale competente di data non anteriore a quattro mesi a quello dell'asta, debitamente legalizzato, ove occorra;

2. Un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o dall'ingegnere direttore di questo ufficio tecnico comunale, da cui risulti che il concorrente è in grado di assumere l'accollo di cui si tratta.

Le Società commerciali regolarmente costituite che vogliano concorrere alla presente gara sono tenute a designare la persona a cui intendono di affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti ai nn. 1 e 2.

Le Società cooperative ed i loro Consorzi che intendono partecipare alla gara debbono produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio, rilasciato in data recente.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, ai termini dell'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto. E' però in facoltà dell'Amministrazione comunale di dispensare dall'obbligo della presentazione dei certificati sopra prescritti quei concorrenti che abbiano contratti in corso con questo Comune.

7. L'Amministrazione comunale si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

8. I concorrenti dovranno preventivamente depositare, come cauzione provvisoria in una Cassa di R. tesoreria provinciale, in contanti o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutabi

a prezzo di borsa, la somma di L. 11.500 per il 1° lotto, di lire 6800 per il 2° lotto, di L. 10,200 per il 3° lotto, di L. 3400 per il 4° lotto, di L. 5650 per il 5° e di L. 3550 per il 6° ed unire all'offerta il documento giustificante il fatto deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Tale deposito sarà devoluto a favore dell'Amministrazione comunale ove l'aggiudicatario non addivenga alla stipulazione del contratto d'accollo entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa.

9. Le spese tutte di bollo, registro, copie ed ogni altra relativa all'accollo saranno a carico degli aggiudicatari, proporzionalmente all'importo dei lotti rispettivamente assunti, e per esse dovrà effettuarsi, entro tre giorni dall'aggiudicazione, il deposito di L. 9100 quanto al 1° lotto, di L. 5500 quanto al 2°, di L. 8100 quanto al 3°, di L. 2?0? quanto al 4°, di L. 4500 per il 5° e di L. 2900 per il 6°.

Firenze, 26 maggio 1923.

Il commissario
Fornaciari.

Il segretario del Comune
A. Magnani.

14719 — A pagamento.

Comune di Firenze

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati e ad unico incanto

IL COMMISSARIO

Vista la deliberazione per urgenza della Giunta comunale in data 16 marzo 1923, resa esecutoria dal prefetto il 13 aprile successivo, n. 13393 e quella propria in data 22 maggio corrente. immediatamente esecutoria;

RENDE NOTO:

1. Il giorno 6 giugno 1923, ad ore 10, avrà luogo presso questo Comune, avanti il sottoscritto o chi per esso, l'incanto pubblico per l'accollo della somministrazione di operai e barrocci occorenti al mantenimento e nettezza delle strade e piazze comprese nella seconda zonadel territorio comunale in conformità del capitolato speciale che è visibile presso l'ufficio legale del Comune stesso nei giorni ed ore d'ufficio.

L'appalto che avrà la durata dal 1° luglio 1923 al 31 marzo 1925 è diviso in sei lotti dell'importo annuo complessivo presunto appresso indicato:

Lotto 1. — L. 25.000.
Lotto 2. — L. 25.000.
Lotto 3. — L. 30.000.
Lotto 4. — L. 25.000.
Lotto 5. — L. 30.000.
Lotto 6. — L. 25.000.

2. L'asta seguirà lotto per lotto distintamente, ai termini dell'art. 87, lett. A) del regolamento generale sulla contabilità dello Stato, aprovato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 e cioè mediante offerte segrete, stese, separatamente per ciascun lotto, in carta bollata da L. 2,40, da presentare all'asta o da far pervenire all'Ufficio legale del Comune entro il giorno precedente all'asta sia per mezzo della posta sia mediante consegna all'ufficio stesso.

3. Le offerte, tanto se spedite a mezzo della posta quanto se consegnate a mano, debbono essere chiuse in busta con la seguente dicitura: « Offerta della Ditta . . . . . per l'appalto della fornitura operai e barrocci occorrenti al mantenimento e nettezza delle strade e piazze comprese nella 2ª zona del territorio comunale, lotto n. . . . ».

4. Le offerte dovranno contenere l'indicazione del ribasso percentuale sui prezzi unitari lotto per lotto indicati nel capitolato speciale sopraindicato. nonchè la dichiarazione di accettare senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel capitolato medesimo.

5. L'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche si abbia, per ciascun lotto, una sola offerta, purchè resulti attendibile.

6. Per essere ammesso all'incanto ciascun concorrente dovrà presentare o far pervenire all'ufficio legale del Comune non più tardi delle ore 17 del giorno 5 giugno p. v. domanda in carta bollata da L. 1,20 nella quale siano chiaramente indicati il suo nome, cognome, paternità, domicilio e l'oggetto del presente appalto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° il certificato generale del casellario del tribunale competente, di data non anteriore a quattro mesi a quella dell'asta, debitamente legalizzato, ove occorra;

2° un certificato d'idoneità, rilasciato dal prefetto o dall'ingegnere direttore di quest'Ufficio tecnico comunale, da cui resulti che il concorrente è in grado di assumere l'accollo di cui si tratta.

Le Società commerciali regolarmente costistituite che vogliano concorrere alla presente gara sono tenute a designare la persona a cu intendono di affidare la direzione tecnica dei lavori, presentandone i documenti richiesti ai nn. 1 e 2.

Le Società cooperative ed i loro Consorzi debbono produrre il certificato di regolare iscrizione nel registro prefettizio, rilasciato in data recente.

Le altre Associazioni o Ditte non possono concorrere che per mezzo di uno dei soci, il quale, ai termini dell'art. 6 R. del decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sarà riconosciuto come unico deliberatario per tutti gli atti e le operazioni di qualsiasi natura sino all'estinzione di ogni rapporto dipendente dal contratto d'appalto.

E' però in facoltà dell'Amministrazione comunale di dispensare dall'obbligo della presentazione dei certificati sopra prescritti quei concorrenti che abbiano contratti in corso con questo Comune.

7. L'Amministrazione comunale si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

8. I concorrenti dovranno preventivamente depositare come cauzione provvisoria in una cassa di tesoreria provinciale, in contanti od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutabili a prezzo di borsa, la somma di L. 1300 per i lotti 1°, 2°, 4° e 6°, e di lire 1500 per i lotti 3° e 5°, ed unire all'offerta il documento giustificante il fatto deposito.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

Tale deposito sarà devoluto a favore dell'Amministrazione comunale, ove l'aggiudicatario non addiverrà alla stipulazione del contratto d'accollo entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa.

9. Le spese tutte di bollo, registro, copie ed ogni altra relativa all'occollo saranno a carico degli aggiudicatari, proporzionalmente all'importo dei lotti rispettivamente assunti, e per esse dovrà effettuarsi, entro tre giorni dall'aggiudicazione, il deposito di L. 1000 per i lotti 1° 2°, 4° e 6° di L. 1250 per i lotti 3° e 5°.

Firenze, 26 maggio 1923.

Il commissario
Fornaciari.

Il segretario del Comune
A. Magnani.

14718 — A pagamento.

Comune di Sulmona

AVVISO D'ASTA
per la vendita di terreno del cuore di Gesù
in contrada Zappannotte

Alle ore 9 del giorno 20 giugno 1923, nell'Ufficio comunale, davanti al sindaco, o chi per lui, saranno aperte le aste per la vendita di terreno del « Cuore di Gesù » amministrato dal Comune, sito in tenimento di Sulmona, in contrada Zappannotte, riportato in catasto alla partita 658 « Ma stre Pie di Sulmona » sezione F, nn. 86, 87, 88 e 89.

Il detto appezzamento di terreno è diviso in 11 lotti che vengono messi all'asta sulla base dei prezzi per ciascnno segnati.

La vendita dei lotti sarà fatta a misura, secondo la estensione

per ciascuno stabilita, a secondo la ripartizione descritta in pianta.

La consegna sarà effettuata alla fine dell'anno colonico previo pagamento del prezzo contrattuale.

Gli aggiudicatari saranno tenuti al pagamento della metà delle migliorie che per consuetudine spettano al fittuario.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno provare la idoneità a poter contrarre e consegnare alla segreteria comunale la ricevuta del tesoriere comunale comprovante i depositi dei due decimi del prezzo di ciascun lotto a garanzia dell'offerta e di L. 1000 a garanzia delle spese di contratto

Le offerte in aumento nel sopradetto giorno 20 giugno 1923 le aste, queste saranno proseguite nei giorni successivi, sino a totale espletamento di tutti i lotti.

I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 7 luglio 1923

I documenti relativi alla presente asta sono visibili nella segreteria comunale tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Lotto 1.

Terreno sopra la ferrovia dell'estensione di are 77,02,26, pari, in misura locale, ad opere 3 centinaia 2 e viti 83.

Confina con la strada di Zappannotte, con gli eredi Raffaele di Pietro e la ferrovia Sulmona-Roma e Isernia.

Tenendo presente i valori dei fondi limitrofi ed il costo dei terreni simili nelle libere contrattazioni, si stabilisce per il fondo in esame il valore di L. 300 l'ara, pari a L. 7266 l'opera che per l'intero appezzamento dà il valore a base d'asta di L. 23.106,78.

Lotto 2.

Terreno dell'estensione di are 55.65.10 pari in misura locale a opere 2, centinaia 4 e viti 76.

Confina coi fratelli Giuseppe e Raffaele Gasbarri con la ferrovia Sulmona-Roma ed Isernia, con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e con il torrente Gizio.

Distinto in pianta con le lettere N. O. P. Q., detto torrente è diviso in due zone, una in forte pendio verso il torrente Gizio, poco produttivo e quasi incolto con piantaggione di pioppi e salici dell'estensione di circa are 15,56,30 e l'altra quasi pianeggiante e produttiva dell'estensione di are 40,08,80.

Tenendo presente la natura del terreno e la zona in pendio poco produttivo si stabilisce il prezzo unico, per tutto il fondo di L. 250 l'ara, pari a L. 6055 l'opera di misura locale e per l'intero appezzamento L. 13 912,75.

Valore del soprassuolo di esclusiva pertinenza del Comune.

Pioppi da cm. 25 di diametro n. 105 a L 25, sono L. 2625.
Id. da cm. 5 id. n. 17 a L. 5, id. L. 85.
Salici da cm. 8 a cm. 20 id. n. 140 a L. 2 id. L. 280.
Totale valore soprassuolo L. 29 900.
Ammontare totale valore lotto 2, L. 16,902,75.

Lotto 3.

Terreno dell'estensione di are 19,61,53 pari, in misura locale a centinaia 12 e viti 97, confina con la ferrovia Sulmona-Roma e Isernia, con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Distinto in pianta con le lettere H. I. L. M.

Trovandosi il detto terreno nelle identiche condizioni del precedente di cui al 2° lotto, avendo un'estenzione in pendio e poco produttiva di are 5.80 e la restante estenzione produttiva di are 13,81,53 si stabilisce il prezzo di L. 250 l'ara pari a L. 6055 per ogni opera di misura locale per l'intero appezzamento L. 4903.80.

Valore del soprassuolo di esclusiva pertinenza del Comune.

Pioppi da cm. 15, n. 92 a L. 15 sono L. 1380.
Salici da cm. 5 a cent. 20, n. 28 a L. 2 sono L. 56.
Totale valore soprassuolo L. 1436.
Totale valore 3° lotto L. 6339,80.

Lotto 4.

Terreno dell'estensione di are 17,02,54 pari in misura locale a centinaia 11 e viti 24.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma, col 5° lotto, con un tratto della strada comunale che mena alla stazione ferroviaria, col fiume Gizio e con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Distinto in pianta con le lettere S, T, U, V, Z.

Questo terreno per quanto abbia una piccola zona in forte pendio verso il torrente Gizio, pure lo stesso è produttivo e coltivabile, col beneficio che la restante zona per la vicinanza alla strada comunale che mena alla stazione ferroviaria, dalla quale strada può procurarsi un largo e comodo accesso, può utilizzarsi in parte anche a sito edificatorio.

Il prezzo che si ritiene, giusto ed equo pel detto appezzamento è di L. 500 l'ara, pari a L. 12.110 l'opera, in misura locale, e per l'intero appezzamento L. 8512,70.

Valore del soprassuolo di esclusiva pertinenza del Comune.

Pioppi di cm. 25, n. 15 a L. 25 sono L. 375.
Pioppi di cm. 15, n. 25 a L. 15 sono L. 375.
Pioppi di cm. 10, n. 21 a L. 10 sono L. 210.
Salici da cm. 5 a cm. 15, n. 13 a L. 2 sono L. 26.
Totale valore soprassuolo L. 9‑6.
Totale valore 4° lotto L. 9498,70.

Lotto 5.

Terreno dell'estensione di are 11, pari in misura locale a centinaia 7 e viti 26.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma col 6° lotto con la strada che mena alla stazione ferroviaria e col 4° lotto.

Distinto in pianta con le lettere Q. R. S. T.

Il terreno è quasi pianeggiante a livello della strada.

Trovandosi detto lotto con un fronte di m. 20 sulla strada comunale e con una profondità di circa 55 metri che non può, tutto ritenersi come sito edificatorio si attribuisce un prezzo medio a metro quadrato di L. 10 che per tutta l'estensione dà un valore di L. 11.000.

Lotto 6.

Terreno dell'estensione di are 9,20 pari in misura locale a centinaia 6 e viti 8.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma, col 7 lotto, con la strada comunale che mena alla stazione ferroviaria e col 5° lotto.

Distinto in pianta con le lettere O P. Q. R.

Terreno identico a quello del 5° lotto quasi pianeggiante e a livello della strada.

Però data la sua estensione più ridotta e la sua posizione migliore del precedente più distante dal fiume Gizio, si attribuisce un prezzo medio di L. 12 al metro quadrato pari per tutta l'estensione ad un prezzo di L. 11,040.

Lotto 7.

Terreno dell'estensione di are 7,75 pari in misura locale a centinaia 5 e viti 12.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma coll'8° lotto, con la strada comunale che mena alla stazione ferroviaria e col 6° lotto.

Distinto in pianta con le lettere M. N. O. P.

Terreno identico a quello precedente, per cui il valore che si attribuisce è di L. 12 al mq. pari per tutta la estensione a L. 9300.

Lotto 8.

Terreno dell'estensione di are 6,65 pari in misura locale a centinaia 4 e viti 39.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma con il 9° lotto, con la strada comunale che mena alla stazione ferroviaria e col 7° lotto.

Distinto in pianta con le lettere I. L. M. N.

Terreno quasi identico al precedente con porzione però in rialzo verso la strada.

Il valore che può attribuirsi è di L. 12 al mq., pari per tutta l'estensione a L. 7980.

Lotto 9.

Terreno dell'estensione di are 5,70, pari in misura locale a centinaia 3, viti 77.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma, col 10° lotto, con la strada comunale che mena alla stazione ferroviaria e con l'8° lotto, distinto in pianta con le lettere G, H, I, L.

Questo terreno con gli altri che seguono in lotti 10, 11 e 12 si trova in rialzo dalla strada comunale un dislivello di circa m. 2,50, ciò che costituisce per chi deve fabbricare un inconveniente per la maggiore spesa di sterramento a cui deve assoggettarsi.

Il maggior valore che il terreno dovrebbe avere, per la sua limitata estensione, quasi tutta utilizzabile per la costruzione, viene

diminuito e quindi ridotto per la maggiore spesa di sterramento per cui il prezzo medio che si stima equo e conveniente è quello di L. 12 al metro quadrato, pari per tutta l'estensione a L. 6840.

Lotto 10.

Terreno dell'estensione di are 4,90 pari in misura locale a centinaia 3 e viti 24.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma coll'11° lotto, con la strada comunale che mena alla stazione ferroviaria e col 9° lotto.

Distinto in pianta con le lettere E, F, G, H.

Terreno identico al precedente per cui applicando lo stesso prezzo di L. 12 al mq. si ha il valore per tutto il terreno di L. 5880.

Lotto 12.

Terreno della estensione di are 4,02,37, pari in misura locale a centinata 2 e viti 66.

Confina con la ferrovia Sulmona-Roma, con la proprietà Tabassi-Federico, con la strada comunale che mena alla stazione ferroviaria e col lotto 2.

Distinto in mappa con le lettere A. B. C. D.

Trovandosi il detto terreno nelle identiche condizioni dei precedenti, si attribuisce il valore di L. 12 al mq., pari per tutta la estensione a L. 4828,45.

Sulmona, 25 maggio 1923.

Il sindaco
avv. Pilade Perotti.

Il segretario capo
avv. Giuseppe Gustavo Forcesi.

14671 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Circondario di Aquila

Comune di Barisciano

AVVISO

per seguita aggiudicazione provvisoria

Si rende di pubblica ragione che, essendosi in questo giorno sperimentati i pubblici incanti per l'appalto dei lavori di costruzione della strada che congiunge alla provinciale le tre ville della frazione Picenze, venne fatta provviso ia aggiudicazione al signor Cerasoli Giuseppe di Benedetto per la Cooperativa braccianti ed affini di Poggio Picenze, pel prezzo di L. 127.900.

I fatali perciò per l'aumento del ventesimo scadranno il giorno 14 giugno 1923, alle ore 12 meridiane precise.

Barisciano, 24 maggio 1923.

Il Commissario prefettizio
Pietro Giuliani.

Il segretario comunale
A. Centofanti.

14716 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

In ordine all'autorizzazione concessa all'investito del Beneficio parrocchiale di San Paolo in Monselice con decreto 22 marzo 1923 del Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia ed affari del culto, nel giorno di lunedì 18 giugno, presso lo studio del sottoscritto notaio dottor Bellati in Este, piazza Trieste n. 3, dinanzi all'investito del Beneficio suddetto, assistito dal Regio subeconomo giurisdizionale dei B. V. si addiverrà ad un pubblico esperimento d'asta per la vendita degli immobili distinti nei due seguenti lotti:

Lotto 1.

Terreno in comune di Monselice, sez. B, fog. XVIII, mapp. numeri 118-119 di ett. 4,30,78, rend. L. 213.63 sulla base di L. 44.000 offerte dal sig. Bovo Ferdinando.

Lotto 2.

Terreno in Monselice, fog. XV, sez. B, mapp. n. 99, di ett. 1,58,52, rend. L. 138,39, sulla base di L. 16.000 offerte dal sig. Stecchini Giovanni.

I suddetti immobili saranno venduti a corpo e non a misura con tutti i pesi e servitù inerenti, come sono posseduti dal Beneficio e come sono descritti nella perizia giurata 8-12 luglio 1922 dall'ing. Camillo Vergani.

Per esser ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare presso di me notaio la somma di L. 10.000 per il primo lotto e L. 4000 per il secondo lotto.

Tutte le spese di asta e di contratto sia ecclesiastiche che civili, nessuna eccettuata sono a carico dell'aggiudicatario.

Il notaio delegato
dott. Manfredo Bellati.

14676 — A pagamento.

ESTRATTO

Innanzi a me Gaetano Gabriele fu Angelo notaro residente a Cosenza, su richiesta dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III di Cosenza, nel magazzino in Cosenza viale dei Plateni alle ore 9,30 del 25 giugno 1923 si terranno pubblici incanti per la vendita delle seguenti macchine agricole di proprietà dell'Istituto, nello stato in cui si trovano.

1. Motore a scoppio Sima HP per la base di L. 3500.
2. Falciatrice id. L. 600.
3. Falciatrice id. L. 800.
4. Rastrello Osborn id. L. 700.
5. Altro rastrello id. L. 700.
6. Voltafieno id. L. 1400.
7. Anatrivomero Homener id. L. 500.
8. Seminatrice id. L. 1200
9. Altra seminatrice id. L. 1800.
10. Altra seminatrice id. L. 1200.
11. Tre erpici ciascuno id. L. 120.
12. Mietitrice legatrice id. L. 3000.
13. Trebbiatrice Sima id. L. 8500.
14. Sgranatoio da granturco id. L. 7000.
15. Motoaratrice id. L. 12.000.
16. Pressa foraggi id. L. 7000.
17. Altra pressa foraggi id. L 5500.
18. N. 7 aratri id. L. 3200.
19. N. 11 vomere per aratri prezzo di base per le più grandi L. 25 ciascuna e per le più piccole L. 20 ciascuna.

La vendita procederà con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885 con le deroghe, condizioni ed obblighi fissati dall'Istituto col capitolato d'oneri visibile presso l'Istituto insieme alla perizia delle macchine.

Estratto in conformità del bando per inserzione nella *Gazzetta ufficiale*.

Cosenza, 25 maggio 1923.

Gaetano Gabriele
notaro in Cosenza.

14723 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA

Azienda del Demanio forestale di Stato

Amministrazione del Cansiglio

Avviso per miglioria

Nell'incanto tenutosi il giorno 22 corrente presso l'Ufficio forestale del Cansiglio è stata provvisoriamente aggiudicata la vendita dei 34 lotti di piante della foresta demaniale Cansiglio di cui l'avviso d'asta 4 maggio 1923, n. 276, per i prezzi indicati nel prospetto qui sotto.

Si fa noto pertanto che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di aumento, non minori del ventesimo, sul prezzo di provvisorio deliberamento va a scadere alle ore 12 del giorno di lunedì 11 giugno 1923 e che le offerte medesime, in carta bollata da L. 2, saranno ricevute dall'Ufficio suddetto insieme al deposito d'asta dell'ammontare qui appresso indicato.

PROSPETTO

N. d'ord. dei lotti	DENOMINAZIONE delle località	Specie	Quantità delle piante	Numeri estremi delle piante	Solidità in M.³	Somma per la quale il lotto fu aggiudicato	Ammontare del deposito d'asta
1	Cima Col di Nane	Faggio	39	A 1 - 39	51 588	4619 —	450
2	Valgrasse	»	58	D. 1 - 58	99 252	9774 —	1000
3	Id.	»	59	E. 1 - 59	65 974	6660 —	600
4	Sotto il Calvario	»	130	K. 1 - 130	284 906	24481 —	2400
5	Pian Fontane	»	46	L. 1 - 46	97 888	7550 —	750
6	Destra Pian Fontane	»	58	M. 1 - 58	90 771	9408 —	900
7	Sotto Pian dei Lovi	»	120	N. 1 - 120	153 428	12340 —	1200
8	Id.	»	126	O. 1 - 126	158 673	12671 —	1200
9	Id	»	79	P. 1 - 79	97 597	8445 —	800
10	Boral Pian dei Lovi	»	112	Q. 1 - 112	171 340	13295 —	1300
11	Id.	»	189	R. 1 - 189	266 363	18159 —	1800
12	Id.	»	223	T. 1 - 223	246 162	19390 —	1900
13	Sotto Cava Prandarola	»	42	U. 1 - 42	56 846	4671 —	450
14	Sopra la Perosa	«	59	V. 1 - 59	107 359	9169 —	900
15	Id.	»	45	Z. 1 - 45	122 083	9878 —	1000
16	Id.	»	77	A. A. 1 - 77	122 509	9940 —	1000
17	Id.	»	85	A. B. 1 - 85	121 090	8632 —	800
18	Id.	»	59	A. C. 1 - 59	84 540	6845 —	600
19	Sopra Costa di Valmenera	»	64	A. D. 1 - 64	206 121	14657 —	1500
20	Sopra Costa di Valmenera	»	53	A. E. 1 - 53	178 931	12289 —	1200
21	Sopra la Costalta	»	34	A. F. 1 - 34	117 754	8051 —	800
22	Scalet verso Landro	»	39	A. G. 1 - 39	103 546	10065 —	1000
23	Id.	»	57	A. H. 1 - 57	110 097	8191 —	800
24	Baldassarre	»	22	A. K. 1 - 22	37 765	3848 —	350
25	Id. verso la Cava	»	59	A. I. 1 - 59	99 755	9444 —	900
26	Id. verso e Landro	»	40	A. L. 1 - 40	58 516	5226 —	500
27	Id.	»	60	A. M. 1 - 60	90 402	8467 —	800
28	Landro	»	102	A. N. 1 - 102	156 696	11479 —	1100
29	Versante Boral del Zanco a sinistra	faggio abete	332	A. 1 - 332	559 653	35496 —	3500
30	Sotto Fontana del Gal a destra	faggio abete	201	B. 1 - 201	258 372	15483 —	1500
31	Sotto Fontana del Gal	faggio abete	138	C. 1 - 138	240 024	10745 —	1000
32	A sinistra Sotto Fontana del Gal	faggio abete	143	D 1 - 143	274 918	9424 —	900
33	Cima Frattuzza a sinistra	faggio abete	73	F. 1 - 73	219 046	12340 —	1200
34	Sotto Col di Piero	faggio abete	142	E. 1 - 142	312 240	13160 —	1300

Dall'ufficio forestale del Cansiglio, 24 maggio 1923.

L'ispettore capo forestale
PIETRO SANMARTINI.

Il segretario ff.
PISTELLI SESTILIO.

14732 — A credito.

Comune di Soriano nel Cimino

Avviso di 1° esperimento d'asta
per l'appalto dei lavori di restauro all'ex Convento
di Sant'Agostino

Il giorno 8 giugno prossimo, alle ore 10, avrà luogo in questa residenza comunale, innanzi il sindaco, o chi per lui, il 1° esperimento d'asta, col sistema della candela vergine, per l'appalto dei lavori di restauro all'ex Convento di San Agostino, giusta il progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale.

L'asta si apre sulla somma di L. 42.151,92 ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore all uno per cento.

Non si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria se non vi saranno almeno due offerenti.

I concorrenti dovranno eseguire un deposito di L. 1200 per le spese d'asta e contrattuali, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà eseguire una cauzione di L. 4500.

Presso la segreteria comunale, nelle ore d'ufficio, sono ostensibili gli atti relativi all'appalto.

Il termine per la presentazione delle offerte di miglioramento vigesimale scade alle ore 12 del giorno 18 giugno prossimo.

Soriano nel Cimino, 28 maggio 1923.

Il sindaco
Ulani.

Il segretario
E. Carbonetti.

14720 — A pagamento.

Avviso d'asta

per la vendita di stabili in Brandizzo e Volpiano di proprietà del Beneficio parrocchiale di S. Giacomo Maggiore eretto in Brandizzo

Il sottoscritto cav. dott. Trancredi Ferreri R. notaio in Chivasso, membro del Consiglio notarile di Torino, a quanto infra delegato dal molto rev. don Lorenzo Gherra Pievano di Brandizzo nella sua qualità di investito del Beneficio parrocchiale avanti accennato e coll'autorizzazione di S. E. il guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto con decreto 9 febbraio 1923

Rende noto

che alle ore 8,30 del giorno 18 giugno 1923 (lunedì) in Brandizzo e nella casa parrocchiale posta al piano terreno della casa canonica esporrà in vendita mediante pubblico incanto col metodo della candela vergine i seguenti lotti di terreno prebendale descritti e valutati nella perizia giurata del geom. Antonio Lusso del 31 agosto 1922 e per i quali si fece l'aumento del vigesimo.

Descrizione degli stabili

Lotto 8.

Campo di complessive are 38,10 pari a tavole 100 delle quali in Brandizzo are 19,07 ed in Volpiano are 19,02 nel nuovo catasto parte del n. 23 del fol. I comune di Brandizzo e parte del n. 16 fol. XXXII comune di Volpiano, coerenti il lotto 7, il lotto 6, il lotto 9, il fosso tutto compreso in base al prezzo di L. 4252,50 offerto dai sigg. coniugi Belluto.

Lotto 14.

Prato in Brandizzo ai nn. 182 e 192 del fol. VIII di are 123,40 pari a tavole 324,1, in catasto ed in misura di are 116,96 pari a tavole 307 coerenti a mattina la strada metà compresa a giorno Plassio Carlo, coniugi Dassetto, a sera strada privata esclusa, a notte strada metà compresa, in base al prezzo di L. 48.352 aumentato del vigesimo dal sig. Guglia Giuseppe.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

1. I lotti saranno esposti in vendita all'incanto separatamente in base ai prezzi di cui sopra già offerti dagli aspiranti sovra indicati ed aggiudicati al migliore offerente.

2 Gli immobili sovra descritti saranno venduti a corpo e non a misura coi diritti e le servitù inerenti e come vennero finora goduti e posseduti dal Pio Ente.

3. Sono escluse dalla vendita le piante d'alto fusto esistenti nei fondi di cui sovra con diritto all'Ente venditore di operarne la vendita separatamente e di curarne l'abbattimento entro il corrente anno 1923.

Saranno invece comprese nella vendita i piantini di qualsiasi natura esistenti in detti fondi.

4. Il fitto degli stabili per la corrente annata agraria spetterà per metà all'Ente venditore e per l'altra metà ai singoli deliberatari i quali dovranno rispettare i diritti degli affittavoli in ordine alla durata della locazione in corso.

Le imposte fondiarie per l'annata solare in corso saranno pure per metà a carico dei deliberatari.

5. Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno depositare a mani del notaio sottoscritto due decimi del prezzo di incanto a garanzia dell'esecuzione del contratto e delle spese relative e su tali depositi non decorrerà interesse di sorta.

6. Le offerte in aumento dei prezzi d'incanto non potranno essere inferiori a L. 50 caduna.

7. L'atto definitivo verrà stipulato in Brandizzo e nella casa parrocchiale a semplice richiesta del sig. Pievano entro 8 giorni dal deliberamento definitivo e i prezzi di vendita da versarsi integralmente in rogito saranno depositati in libretto postale intestato al Beneficio vincolato al collocamento capitali da trasmettersi all'economo generale dei benefici vacanti in Torino per l'investimento in rendita nominativa al Beneficio medesimo.

8. Tutte le spese di qualsiasi natura relative alla vendita, sua registrazione e comprese anche quelle di perizia, autorizzazione e formalità d'incanto saranno a carico dei deliberatari in proporzione del rispettivo acquisto.

9. Tutti i documenti relativi all'incanto, compresa la perizia contenente le condizioni in ordine al passaggio e servitù inerenti ai fondi sono a disposizione di chi voglia prenderne visione nell'ufficio del notaio sottoscritto.

Chivasso, 23 maggio 1923.

dott. Tancredi Ferreri
notaro.

14724 — A pagamento

OPERA PIA ALBERONI

Affitto di fondi rustici

Il 16 giugno, alle ore 11, presso gli uffici in Piacenza si terranno pubblici incanti a schede segrete per provvisoria aggiudicazione delle affittanze (locazione 1924-1933) dei fondi:

Pellegrina, in comune di S. Antonio (Piacenza) di Ea. 49,17,61, con messa a prezzo di L. 40.000

S. Cristina, in comune di Cadeo (Piacenza), di Ea. 18,81,61, id. di L. 10.500.

Le offerte dovranno essere accompagnate da deposito rispettivamente di L. 20.000 e 5000.

Il termine per miglioria almeno del ventesimo scadrà il 4 luglio p. v.

Piacenza, 28 maggio 1923.

Il presidente
Casati.

14722 — A pagamento.

Congregazione di carità di Castignano

AVVISO D'ASTA IN 1° INCANTO
con riduzione del decimo

In adempimento alle delibere 30 novembre e 22 dicembre 1922, debitamente approvate, e stante la diserzione delle aste tenute i 9 aprile e 7 maggio.

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 di lunedì 11 giugno p. v., nella sala municipale ed innanzi il sottoscritto, si terrà nuovo esperimento d'asta, col sistema della estinzione di candela vergine per la vendita di un terreno con casa colonica dell'O. P. Ospedale, di tavole 37,24 el l'estimo di L. 639,25, giusta l'avviso 16 marzo p. p., debitamente pubblicato nei modi di legge ed inserito nella *Gazzetta ufficiale* n. 69 e nel Foglio annunzi legali della Provincia n. 62.

L'asta si apre sulla base di L. 59.715, le offerte di aumento potranno essere di L. 50 ciascuna e l aggiudicazione provvisoria non avrà luogo se non si avranno due offerenti.

Per adire all'asta occorre il deposito di L. 20.000 e le condizioni di vendita sono quelle indicate nel primo avviso surricordate.

Il termine utile per le ulteriori offerte miglioranti almeno di un ventesimo il prezzo della provvisoria aggiudicazione è determinato in giorni 10 liberi ed andrà a scadere alle ore 11 del giorno 27 giugno 1923.

Castignano, 21 maggio 1923.

Il presidente
Innocenti Luigi.

14721 — A pagamento.

Ospedale Maggiore - Novara

Affitto di beni

Avviso d'asta con aggiudicazione definitiva

Fattasi in tempo utile l'offerta di aumento, in grado di ventesimo, al prezzo in base al quale, nell'incanto delli 7 volgente maggio, veniva provvisoriamente deliberato l'afntto del podere denominato « Luserta » situato nei territori di Trecate e dell'Ariotta, circondario di Novara, della superficie di pertiche catastali 1255,95, pari ad are 8216,73.

Si notifica che giovedì 14 giugno 1923, alle ore 10, avanti il sig. presidente, o chi lo rappresenterà, avrà luogo l'ultimo e definitivo incanto, col sistema della estinzione naturale della candela vergine a norma degli articoli 97 e 98 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

L'aggiudicazione seguirà a favore di chi accrescerà di più il canone annuo locatizio di L. 68.500, ed avrà luogo quand'anche uno solo fosse l'offerente, ed in mancanza di esso, a chi ebbe a produrre la miglioria del ventesimo, sulla quale è riaperto l'incanto.

Le prescrizioni e condizioni relative a questo incanto sono quelle stessé stabilite nel precedente avviso.

Novara, 24 maggio 1923

p. L'Amministrazione:
Il segretario
avv. Achille Viganotti.

14699. — A pagamento.

Prefettura di Napoli

Avviso d'asta ad unico incanto

per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili e combustibili occorrenti al R. Riformatorio governativo « Gaetano Filangieri » in Napoli, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925

Si fa noto che, in seguito a determinazione presa dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, Divisione movimento, sezione 2ª, alle ore 10 del 14 giugno 1923, presso questa prefettura, ed alla presenza del prefetto, o di chi per esso, si procederà ad un incanto unico e definitivo per l'appalto suaccennato, in 9 lotti, giusta il capitolato per l'appalto delle somministrazioni in natura dei commestibili o combustibili occorrenti agli Stabilimenti carcerari ed ai Riformatori governativi 31 agosto 1891, visibile in questa prefettura, sezione contratti, nelle ore d'ufficio.

L'oggetto del presente appalto risulta dal seguente:

ELENCO

Lotto 1.

Pane bianco di 2ª qualità kg. 69.500.
Prezzo d'asta L. 1 50.
Ammontare della fornitura L. 104.250.

Lotto 2.

Carne polpa kg. 5800.
Prezzo d'asta L. 9.
Ammontare della fornitura L. 52.200
Carne per brodo kg. 1725.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 13.800.
Carne di agnello kg. 500.
Prezzo d'asta L. 7.50.
Ammontare della fornitura L. 3750.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 69.750.

Lotto 3.

Vino ett. 2.
Prezzo d'asta L. 240.
Ammontare della fornitura L. 480.
Aceto ett. 8.
Prezzo d'asta L. 200.
Ammontare della fornitura L. 1600.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 2080.

Lotto 4.

Fagioli secchi kg. 3800.
Prezzo d'asta L. 2,50.
Ammontare della fornitura L. 9500.

Lotto 5.

Paste di 2ª qualità kg. 10000.
Prezzo d'asta L. 1,85.
Ammontare della fornitura L. 18500.

Lotto 6.

Patate kg. 8800.
Prezzo d'asta L. 0,80.
Ammontare della fornitura L. 7040.
Cipolle e agli kg. 2500.
Prezzo d'asta L. 0.70.
Ammontare della fornitura L. 1750.
Erbaggi kg. 11000.
Prezzo d'asta L. 0.70.
Ammontare della fornitura L. 7700.
Legumi verdi kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 1 60.
Ammontare della fornitura L. 1920.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 18.410

Lotto 7.

Olio di oliva per condimento kg. 1100.
Prezzo d'asta L. 7,50.
Ammontare della fornitura L. 8250.
Petrolio raffinato kg. 500.
Prezzo d'asta L. 2 10.
Ammontare della fornitura L. 1050
Ammontare della fornitura per il lotto L. 9300.

Lotto 8.

Burro kg. 10.
Prezzo d'asta L. 21,50.
Ammontare della fornitura L. 215.
Salame kg. 1200.
Prezzo d'asta L. 18.
Ammontare della fornitura L. 21600.
Lardo kg. 1000.
Prezzo d'asta L. 11.
Ammontare della fornitura L. 11000.
Formaggio kg. 2500.
Prezzo d'asta L. 15.
Ammontare della fornitura L. 37500.
Latte litri 6500.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 13000.
Uova dozz. 650.
Prezzo d'asta L. 8,40.
Ammontare della fornitura L. 5460.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 88775.

Lotto 9.

Legna di essenza forte quintali 1500.
Prezzo d'asta L. 30.
Ammontare della fornitura L. 45.000.
Carboni vegetali quintali 2.
Prezzo d'asta L. 65.
Ammontare della fornitura L. 130.
Carbonella o mondiglia quintali 50.

Prezzo d'asta L. 45.
Ammontare della fornitura L. 2250.
Ammontare della fornitura per il lotto L. 47380.

L'asta seguirà lotto per lotto distintamente a norma degli articoli 87-*a* e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè: mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte, oltre al percentuale ribasso sulla somma complessiva dei singoli lotti, dovranno anche contenere l'esplicita dichiarazione che l'offerente si sottomette a tutte le condizioni stabilite nel detto capitolato e alle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

L'appalto dei singoli lotti sarà aggiudicato definitivamente quando anche non vi sia che un solo offerente e sarà vincolato alle norme sancite dal suddetto capitolato e dal presente avviso d'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi alla gara, dovranno presentare almeno sei giorni prima di quello fissato per l'incanto i seguenti documenti

1° certificato penale di data non anteriore ai tre mesi dal giorno dell'esperimento;

2° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza di data non anteriore a tre mesi dal giorno dello esperimento;

3° i documenti comprovanti la propria idoneità, e precisamente un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto ai sensi dell'art. 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La stazione appaltante dopo l'esame dei documenti degli aderenti all'asta, determinerà, con giudizio riservato ed inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi agl'incanti, riservandosi essa la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Al momento dell'asta dovranno i concorrenti presentare la quietanza di una tesoreria provinciale comprovante l'effettuato deposito di una somma equivalente al tre per cento dell'ammontare del lotto o dei lotti ai quali intendono concorrere a norma dell'art 6 del capitolato speciale predetto.

Il deliberatario dovrà inoltre prestare una cauzione definitiva pari al 5 0/0 del prezzo totale di aggiudicazione.

Entro 8 giorni dall'aggiudicazione stessa, l'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto, provando di avere effettuato il prescritto deposito cauzionale nella misura suindicata.

Qualora egli non si presenti nel predetto termine incorrerà nella perdita del deposito provvisorio, che sarà incamerato a tutto profitto dell'erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla fornitura di cui si tratta nel modo che riterrà più opportuno.

Tutte le spese d'asta e contrattuali, bollo, registro, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà nel termine di giorni tre dal dì dell'aggiudicazione versare in conto corrente della prefettura quella somma che gli verrà richiesta dall'ufficio contratti.

Napoli, 26 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Cesare Pace.

14697 — A credito

R. Prefettura della provincia di Livorno

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto

Per disposizione del Ministero della giustizia, Direzione generale delle carceri, il giorno 11 giugno 1923, alle ore 10 antimeridiane, avrà luogo in questa Prefettura, avanti il signor prefetto, o a chi per esso, l'incanto per lo

Appalto della fornitura dei commestibili e combustibili a lotti parziali necessari per mantenimento dei condannati e ricoverati, nonchè per gli altri bisogni di servizio dello stabilimento penale di Pianosa, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 inclusivamente, in base alle indicazioni risultanti dal seguente elenco:

GENERI

Lotto 1.

Vino ett. 800.
Prezzo d'asta L. 220.
Ammontare della fornitura L. 176.000.
Aceto ett. 35.
Prezzo d'asta L. 150.
Ammontare della fornitura L 5250.
Marsala marca Inghilterra ett. 85.
Prezzo d'asta L. 500.
Ammontare della fornitura L. 42500.
Ammonntare del lotto L. 223.750.

Lotto 2

Riso di 2ª qualità kg. 23000.
Prezzo d'asta L. 2.30.
Ammontare della fornitura L. 52900.
Fagiuoli secchi kg. 6500.
Prezzo d'asta L. 2.
Ammontare della fornitura L. 13.000.
Ceci secchi kg. 3000.
Prezzo d'asta L. 2,50.
Ammontare della fornitura L. 7500.
Ammontare del lotto L. 73400.

Lotto 3.

Patate kg. 15.000.
Prezzo d'asta L. 1.
Ammontare della fornitura L. 15000.
Cipolle kg. 7000.
Prezzo d'asta L. 0,75.
Ammontare della fornitura L. 5250.
Ammontare del lotto L. 20.250.

Lotto 4.

Olio di oliva per condimento kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 7 50.
Ammontare della fornitura L. 30000.
Olio di oliva per illuminazione kg. 1500.
Prezzo d'asta L. 5[illegible]0.
Ammontare della fornitura L. 8750.
Ammontare del lotto L. 38.750.

Lotto 5.

Lardo kg. 9000.
Prezzo d'asta L. 7,50.
Ammontare della fornitura L. 67.500.
Formaggio kg. 9000.
Prezzo d'asta L. 20.
Ammontare della fornitura L. 180.000.
Ammontare del lotto L. 247 500.

Lotto 6.

Legna di essenza forte ton. 850.
Prezzo d'asta L. 130.
Ammontare della fornitura L. 110.500.
Carbone vegetale ton. 9.
Prezzo d'asta L. 600.
Ammontare della fornitura L. 5400.
Ammontare del lotto L. 115.9 0

Lotto 7.

Uova dozz. 37.500.
Prezzo d'asta L. 8.
Ammontare della fornitura L. 300.000

Lotto 8.

Ghiaccio kg. 15.000.
Prezzo d'asta L. 0,35.
Ammontare della fornitura L. 5250.

Lotto 9.

Potrolio kg. 20.000.
Prezzo d'asta L. 2,25.
Ammontare della fornitura L. 45.000.

Lotto 10.

Caffè tostato kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 22.
Ammontare della fornitura L. 88.000.
Zucchero kg. 4000.
Prezzo d'asta L. 6,40.
Ammontare della fornitura L. 25.600.
Ammontare del lotto L. 113.600.

Lotto 11.

Latte condenzato marca Mercurio o Italia scatole da gr. 480 n. 29.000.
Prezzo d'asta L. 5.
Ammontare della fornitura L. 145 000.

L'asta seguirà a forma dell'art. 87, lett. *a*), e 90, comma 5° e 6°, del regolamento di contabilità dello Stato, e cioè mediante offerte segrete senza schede ministeriali di ribasso da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte dovranno essere scritte su carta da bollo da L. 2.40 debitamente sottoscritte, suggellate e portanti la indicazione del ribasso oltrechè in cifre anche in tutte lettere, sotto pena di nullità.

L'eventuale ribasso dovrà essere indicato in ragione di un tanto per cento sull'ammontare complessivo di ogni lotto.

Si farà luogo all'aggiudicazione definitiva al primo esperimento d'asta quand'anche vi sia un solo offerente.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno esibire:

a) certificato penale generale di data non anteriore a tre mesi al giorno in cui avrà luogo l'incanto;

b) un attestato di idoneità e di moralità, debitamente legalizzato, ove venga rilasciato da un comune diverso da quello di Livorno, di data non anteriore a tre mesi, al giorno in cui avrà luogo l'incanto, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

c) il certificato di aver depositato presso una tesoreria provinciale del Regno a titolo di cauzione provvisoria, una somma equivalente al 3 0[0 dell'importare del lotto o dei lotti ai quali vogliono concorrere, a termini di quanto dispone l'art. 6 del capitolato.

L'appalto è vincolato all'osservanza del relativo capitolato 31 agosto 1891, visibile nella segreteria di questa Prefettura (sezione contratti), nelle ore di ufficio.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere restati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

Il deliberatario dovrà poi prestare una cauzione definitiva equivalente al 5 0[0 dell'ammontare del prezzo netto di appalto, a termini di quanto dispone l'art. 6 del capitolato.

Le spese tutte di asta, copie contratto, registro bollo, ecc. sono a carico dell'aggiudicatario.

Livorno, 23 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
D'Autilia.

14728 — A credito.

R. Prefettura della provincia di Parma

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei trasporti carcerari nella provincia di Parma pel triennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1926

Si rende noto

che il giorno 16 giugno 1923, alle ore 10, in una sala di questa R. Prefettura, dinanzi all'ill.mo sig. prefetto, o chi per esso, si procederà ad un esperimento d'asta per l'appalto del servizio dei trasporti dei detenuti e corpi di reato e forza armata di scorta, in tutta la provincia, pel triennio 1° ottobre 1923-30 settembre 1926 e specificati agli art. 1 e 22 del capitolato 18 febbraio 1910, opportunamente modificato.

L'asta sarà tenuta col metodo delle schede segrete con le norme stabilite dal combinato disposto degli art 87 lett. A) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, in base al capitolato 28 febbraio 1910 ed alla tavola poliometrica per la provincia di Parma, debitamente compilata ed aggiornata dall'Ufficio del genio civile, pure riservandosi l'Amministrazione la facoltà d'introdurre le necessarie variazioni e correzioni in caso di possibili errori che venissero ad accertarsi nelle distanze in essa segnate.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo esperimento d'asta anche nel caso vi sia un solo offerente, purchè l'offerta risulti almeno uguale al prezzo stabilito a base dell'asta.

L'asta sarà esperimentata sulla base del compenso a forfait di L. 28.000 annue e la cauzione da prestarsi a garanzia del contratto, a sensi dell'art. 6 del suddetto capitolato, dovrà corrispondere al ventesimo del valore dell'appalto, in base al prezzo di aggiudicazione, e dovrà costituirsi nei modi indicati dal detto articolo del succitato capitolato d'oneri.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno produrre:

1. La quietanza di tesoreria, comprovante il versamento della somma di L. 2100 a titolo di deposito provvisorio.

2. I seguenti certificati di data non anteriore di tre mesi:

a) di penalità;

b) di moralità;

c) di idoneità, rilasciato quest'ultimo dal prefetto o sottoprefetto e comprovante avere il concorrente i mezzi e l'attitudine per ben condurre imprese del genere.

Si avverte che malgrado la presentazione dei suesposti documenti, il presidente si riserva, piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente ch'egli giudicasse non ammissibile all'esperimento, senza obbligo di rendergli noti i motivi dell'esclusione e senza ch'egli possa pretendere indennità di sorta.

L'aggiudicatario dovrà entro 15 giorni dalla data dell'aggiudicazione prestarsi alla stipulazione del contratto salvo pena in caso di ritardo di perdita del deposito provvisorio, il quale cadrà senz'altro a favore dell'Amministrazione, salvo ancora ogni altro diritto alla medesima per danni conseguiti dalla ritardata e non avvenuta stipulazione.

L'aggiudicazione verrà pure vincolata dalle seguenti condizioni ed avvertenze:

1. La disposizione della lettera *d*) dell'art. 22 del capitolato di oneri 18 febbraio 1910 è modificata come segue:

« Trasporti di qualunque oggetto inerente al servizio carcerario, ai quali non sia obbligata l'impresa della fornitura e che non siano richiesti dall'autorità dirigente degli Stabilimenti carcerari;

« Per questi trasporti deve però l'appaltatore presentare per il relativo pagamento un separato conto calcolato sui prezzi segnati nell'art. 44 per i corpi di reato ».

2. L'aggiudicatario dovrà sottostare al pagamento della somma di L. 12 a saldo dell'importo dei sei esemplari del capitolato di oneri in ragione di L. 2 per copia.

Tale somma sarà versata in tesoreria in conto entrate eventuali del tesoro, e la relativa quietanza verrà trasmessa al Ministero insieme agli altri atti d'asta.

In conformità dell'attuale stato di cose il servizio dovrà essere eseguito con mezzi propri dell'appaltatore.

Le spese tutte d'asta, di bollo, di registro, copie ed ogni altra accessoria sono a carico dell'assuntore.

Il capitolato, la tavola poliometrica e ogni altro documento avente relazione col presente appalto, sono visibili in questa prefettura, div. 1ª, nelle ore d'ufficio.

Parma, 25 maggio 1923.

Il cons. aggiunto delegato ai contratti
Bollati di Saint Pierre.

14656 — A credito.

Ministero della Marina

Direzione generale dei servizi amministrativi - (Divisione contratti)

AVVISO D'ASTA

per unico incanto

SI FA NOTO

che il giorno 25 giugno 1923, alle ore 11, avrà luogo simultaneamente presso il Ministero della marina, innanzi al signor direttore generale dei servizi amministrativi e presso i Comandi dei Regi arsenali di Spezia e Taranto, innanzi ai signori capi dei rispettivi uffici contratti un pubblico unico incanto per l'appalto della provvista alla Regia marina di

FARINA

per la somma presunta complessiva di L. 2.100.000

dei seguenti due **lotti:**

Lotto 1.

Farina di frumento di 2ª qualità quintali 8000.
Prezzo unitario L. 150
Ammontare presunto della fornitura L. 1.200.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Spezia.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di **Commissariato militare marittimo.**

Lotto 2.

Farina di frumento di 2ª qualità quintali 6000.
Prezzo unitario L. 150.
Ammontare presunto della fornitura L. 900.000.
Totale quintali 14.000.
Totale dell'ammontare presunto della fornitura L. 2.100.000.
Durata del contratto 6 mesi.
Sede per la consegna del lotto Taranto.
Autorità che vigila alla esecuzione dell'impresa Direzione di **Commissariato militare marittimo.**

nei limiti di tempo ed alle altre condizioni stabilite dal relativo capitolato di oneri in data 15 maggio 1923 del Ministero della marina, Ispettorato di commissariato, nonchè da quelle generali di appalto da osservarsi per le forniture e le vendite dei generi alimentari per conto della R. marina approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1912.

L'appalto forma due lotti e l'incanto avrà luogo a norma di quanto è stabilito dall'art. 87, comma A) del regolam. per l'Am**ministrazione del patrimonio e la contabilità generale** dello Stato **cioè mediante** offerte segrete scritte separatamente per ciascun **lotto su carta da bollo da L. 2,** da presentarsi all'asta o da farsi **pervenire in piego sigillato, con impronta a** ceralacca alle auto**rità appaltanti** per mezzo della posta, ovvero **consegnando personalmente il piego o facendolo** consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Delle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto **e. per** una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo alle Commissioni d'incanto.

Sulla parte esterna del piego dovranno essere chiaramente indicati il nome dell'offerente e l'oggetto dell'asta.

Non sono ammissibili le offerte condizionate o quelle inviate **per** via telegrafica, nè i mandati di procura generale per l'accettazione di offerte sottoscritte o presentate dai concorrenti all'asta per conto di terze persone.

Nelle offerte il ribasso dovrà essere indicato, oltre che in cifre anche in lettere sotto pena di nullità.

Detto ribasso dovrà inoltre essere espresso in un tanto per ogni cento lire dell'importo complessivo del lotto.

I risultati ottenuti nelle varie sedi d'incanto saranno riassunti **dal Ministero della marina, che, in pubblica** seduta, il giorno **3 luglio 1923, alle ore 11,** procederà all'aggiudicazione definitiva di ciascuno dei suddetti lotti **a favore** di colui che avrà fatto **partito più vantaggioso, superando o almeno raggiungendo** il ribasso minimo contenuto nella scheda segreta dell'Amministrazione.

Tale aggiudicazione avrà luogo anche nel caso sia presentata una sola offerta per lotto.

Saranno ammesse agl'incanti solamente quelle Ditte le quali proveranno per mezzo di certificati di data non anteriore a due mesi da quella del presente avviso, rilasciati dalle Camere di commercio sotto la cui giurisdizione la Ditta concorrente risiede ed ha la cerchia dei propri affari, o, in mancanza dai sindaci dei Comuni, di essere negozianti grossisti del genere.

Saranno dispensati dall'esibizione del certificato i concorrenti che comproveranno di aver fornito il riso negli ultimi sei mesi con soddisfazione dell'Amministrazione marittima. Tale soddisfazione dovrà risultare da certificato rilasciato dall'autorità incaricata di vigilare alla esecuzione del contratto.

I concorrenti per adire all'asta dovranno produrre il certificato di aver versato in una sezione di tesoreria provinciale del Regno (Banca d'Italia), a garanzia dell'asta e per cauzione del contratto **da stipularsi, la somma di L. 120.000 pel 1° lotto e di L. 90.000 per il 2° lotto, in contanti od in titoli** di credito **emessi o garantiti dallo Stato, al corso legale del giorno e del luogo del deposito.**

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od **in** altro modo.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere **risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.**

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante **che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche** di svincolo.

Le spese **di registro, bollo, stampa, ecc., saranno tutte a carico** dell'assuntore, il quale **dovrà versarne il presunto importo a quest'ufficio all'atto della stipulazione del contratto.**

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici contratti di Spezia Taranto, di Pola, di Napoli e Venezia e presso le principali **Camere di commercio del Regno.**

Roma, 28 maggio 1923.

Il capo sezione ai contratti
dott. Angelico Pacelli

14696 — A credito.

Direzione di Commissariato militare del 6° corpo d'armata (Firenze)

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni otto
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (comma *A*) e 90 (5° comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato

SI FA NOTO

che il giorno 8 giugno 1923, alle ore dieci (tempo medio dell'Europa centrale) avrà luogo presso questa Direzione via San Gallo n. 22, piano secondo, avanti il signor direttore, o chi per esso, un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete per l'appalto delle seguenti provviste:

Indicazione delle robe

1. Panno grigio verde per caporali e soldati alto m. 1.30.
   Quantità occorrente m 600.000.
   Lotti 120.
   Quantità per ogni lotto m 5.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 20.000.
2. Panno grigio verde per sottufficiali alto m. 1,40.
   Quantità occorrente n. 120.000.
   Lotti 24.
   Quantità per ogni lotto m. 5000.
   Cauzione per ogni lotto L. 30.000.
3. Panno turchino per carabinieri alto m. 1,40.
   Quantità occorrente m. 150.000.
   Lotti 30.
   Quantità per ogni lotto m. 5.000.
   Cauzione per ogni lotto L. 25.000.

4. Tela grigia per tende alta m. 0,88.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 6000.
5. Tela bigia per vestiario alta m. 0,71.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 600.
6. Tela greggia per mutande alta m. 0,64.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
7. Tela greggia per camicie alta m. 0,74.
Quantità occorrente m. 250.000.
Lotti 25.
Quantità per ogni lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
8. Astucci per pennacchi da carabiniere.
Quantità occorrente n. 30.000.
Lotti 6.
Quantità per ogni lotto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 1500.
9. Pennacchi per cappelli da carabiniere.
Quantità occorrente n. 30.000
Numero dei lotti 6.
Quantità per lotto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 8000.
10. Cappietti per cappelli.
Quantità occorrente n. 50.000.
Numero dei lotti 10.
Quantità per lotto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 1000.
11. Coccarde per cappelli.
Quantità occorrente n. 50.000.
Numero dei lotti 10.
Quantità per lotto n. 5000.
Cauzione per il lotto L. 500.
12. Fregi di granata per cappelli.
Quantità occorrente n. 50.000.
Numero dei lotti 10.
Quantità per lotto n. 5000.
Cauzione per il lotto L. 500.
13. Fregi di granata per abiti (serie di 4 pezzi).
Quantità serie 50.000.
Quantità dei lotti 10.
Quantità per lotto serie 5000.
Cauzione per il lotto L. 2500.
14. Spalline senza frangie per carabinieri.
Quantità paia 50.000.
Quantità dei lotti 10.
Quantità per lotto paia 5000.
Cauzione per il lotto L. 2500.
15. Fermagli per mantelline (serie di 2 pezzi).
Quantità serie 50.000.
Quantità dei lotti 10.
Quantità per lotto serie 5000.
Cauzione per il lotto L. 500.
16. Cordoni per bersaglieri.
Quantità n. 10.000.
Quantità dei lotti 5.
Quantità per lotto n. 2000.
Cauzione per il lotto L. 2000.

Le condizioni generali n. 363-A R. 1916 e quelle speciali che faranno parte integrante dei contratti e che i concorrenti debbano dichiarare di conoscere e accettare, sono visibili presso questa Direzione.

Le robe da appaltarsi, dovranno essere costruite tutte con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

Si avverte però che per gli oggetti d'uso speciale per carabinieri in cui è prescritto l'impiego di lamine o filati in argento, la parte metallica (argento) è sostituita;

se sotto forma di lamina, da una lamina in argentana di uguale spessore, avente la composizione appresso indicata:
rame da 59 a 61 %;
nichel da 19 a 21 %;
zinco da 19 a 21 %:
tracce di altri metalli 1,5 % massimo tollerato;

se sotto forma di filati, da un filato in metallo bianco argentato avente la composizione appresso indicata:
rame da 90 a 92 %:
nichel da 9 a 7 %:
zinco tracce;
argento da 5 a 3 %.

Rimangono invariati tutti gli altri requisiti stabiliti nelle relative condizioni speciali e nei corrispondenti campioni, ad eccezione dei pesi ricavabili dalla lamina o dal filato, che saranno di circa 8 a 10 % inferiori a quelli stabiliti nei capitolati d'oneri.

I campioni sono visibili presso il magazzino centrale militare di Firenze.

In caso di eventuale discrepanza tra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati speciali dovranno prevalere le disposizioni del capitolato.

La consegna franca di ogni spesa di tutti gli oggetti dovrà essere fatta presso il Magazzino centrale militare di Firenze ove avverrà il collaudo per metà del quantitativo costituente ogni lotto entro il 31 dicembre 1923 e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

A senso delle condizioni generali, sono ammesse a concorrere agli appalti, anche per persona da nominare, tutte le Ditte che comprovino con regolari documenti, da presentarsi a questa Direzione, di essere fabbricanti della specialità di roba per la cui provvista esse fanno offerta, o di avere in passato fornito alla Amministrazione militare (e non già ad altre Amministrazioni, come R. Guardia, Guardia di Finanza, Marina, ecc.) senza aver dato luogo a serie contestazioni, le stesse specialità di robe.

I documenti accennati, tanto per chi concorre la prima volta alle aste di queste specialità di robe, quanto per quelli che furono altre volte deliberatari o ammessi alle aste tenute da altre Direzioni di Commissariato, devono pervenire a questa Direzione non più tardi del 4 giugno 1923.

Questa Direzione, esaminati i documenti dei concorrenti all'asta provvederà per le sole Ditte le quali non abbiano mai provvisto le robe di cui trattasi per l'Amministrazione militare a che sia eseguito da parte di un ufficiale commissario un sopraluogo negli stabilimenti delle Ditte stesse, allo scopo di assodare se effettivamente questi siano adatti alla costruzione delle robe per le quali le Ditte intendono presentare l'offerta, e quindi determinerà, con giudizio inappellabile, quali Ditte fra le aspiranti possono essere ammesse all'incanto, riservandosi la piena e insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque delle concorrenti senza che l'esclusa possa reclamare indennità di sorta.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto, devono presentare o far pervenire unitamente alla loro offerta e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli, 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare certificato di moralità dell'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati, certificato di data non anteriore a 4 mesi, nonchè la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto in una delle sezioni di tesoreria del Regno di un valore corrispondente alla somma indicata nel sopradescritto elenco.

Il deposito dovrà avere un'entità in relazione al numero dei lotti per il quale il concorrente intende concorrere.

Tanto il deposito provvisorio quanto la cauzione definitiva, dovranno essere in numerario o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore di Borsa del giorno precedente quello nel quale il deposito stesso è eseguito o la cauzione è costituita.

La ricevuta non dovrà essere chiusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata o inviata separatamente.

Entro 10 giorni dall'aggiudicazione, il deliberatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto.

Se manchi a quest'obbligo l'Amministrazione militare può, senza alcun atto o provvedimento giudiziale, considerare come non avvenuta l'aggiudicazione rimanendo in tal caso devoluta a beneficio dell'Amministrazione la somma depositata per concorrere all'appalto.

L'Amministrazione inoltre è libera di riappaltare la fornitura a tutto rischio e carico del deliberatario. Ove venissero aggiudicati ad una stessa persona più lotti, si stipulerà con essa un unico contratto.

La cauzione sarà in tal caso costituita dalla somma di quelle richieste per i lotti separati.

Le spese di registrazione del contratto sono a carico del deliberatario che dovrà anticipare al momento dalla firma del contratto le somme relative alle tasse di registro e di bollo e i diritti di segreteria sugli atti preliminari e sul contratto e alle spese di stampa, pubblicazione ed inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Provincia dell'avviso d'asta.

Nel caso in cui si abbiano più deliberatari saranno ripartite proporzionalmente tra loro le spese suddette, ad eccezione di quelle relative al rispettivo contratto che sono a carico di ogni singolo deliberatario per il proprio.

A carico del deliberatario saranno anche le eventuali tasse di lusso o di fabbricazione e tutte le altre spese inerenti alle obbligazioni.

Le offerte segrete possono essere presentate all'asta o fatte pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta, o consegnate personalmente o facendole consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta relativa.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica o telefonica.

Le offerte possono essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta l'offerta non può più essere ritirata ma lo stesso offerente può presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

In tale caso riguardo al concorrente che ne presentò più di una, si ritiene poi per valida l'offerta regolare che risulterà la migliore, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filogranata con bollo ordinario di L. 2,40.

Detta offerta sarà firmata e contenuta in piego chiuso con sigillo a ceralacca.

Unita a tale offerta dovrà essere una copia di essa in carta semplice.

Le offerte dovranno essere espresse chiaramente e le cifre dovranno esservi ripetute in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, all'autorità che presiede all'asta; ed inoltre non dovranno contenere né riserve né condizioni.

Nel caso che la somma portata nell'offerta sia scritta oltre che in lettere anche in cifre e vi sia discrepanza fra queste e quelle, l'offerta è valida per la somma scritta in lettere.

Ciascuna Ditta potrà concorrere per uno o più lotti, ma le offerte dovranno esser fatte separatamente per ciascun lotto, giusto l'ultimo comma del § 5 delle condizioni generali d'oneri: saranno ammesse offerte anche per più lotti soltanto nel caso che le Ditte offrano per diversi lotti uno stesso prezzo.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto l'offerta per ciascun lotto più vantaggiosa, purchè però il prezzo dell'offerta sia minore o tutt'al più pari a quello massimo stabilito nella scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei concorrenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

Infine tutte le Ditte, per essere ammesse all'appalto, nell'offerta delle robe che si impegnano di provvedere, dovranno indicare le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che, qualora non sia fatta tale dichiarazione, l'offerta non sarà considerata valida; per le Ditte le quali rimarranno deliberatarie, lo stabilimento da esse indicato nell'offerta dovrà essere menzionato nel contratto da stipularsi con le Ditte stesse, di sensi del § 72, n. 4, delle condizioni generali d'oneri, mod. 363-A.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche e si presenterà un solo offerente.

Se le provviste andassero in tutto o in parte deserte, saranno accettate offerte private fino alle ore 10 del giorno 13 giugno 1923

In tali offerte peraltro non potranno essere variati che a vantaggio dell'Amministrazione militare i prezzi e le condizioni stabilite per l'incanto.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione, e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare, a loro cura, la pratica di svincolo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta: ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Firenze, 23 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
Giuseppe Niccoli Vallesi.

14727 — A credito.

Direzione di commissariato militare
DEL CORPO D'ARMATA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di otto giorni

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (lettera a) 90 (5° comma) del regolamento per l'Amministrazione e contabilità generale dello Stato e dell'art. 45 del regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari per l'appalto della provvista di robe occorrenti per le truppe del R. esercito e per i militari dell'arma dei carabinieri Reali.

Si rende noto che nel giorno 8 giugno 1923, presso questa Direzione, sita in Napoli alla Piazzetta Croce alla Paggeria n. 4, p. p., alle ore 10, avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, si procederà a un pubblico incanto, unico e definitivo, ad offerte segrete, per lo appalto delle seguenti provviste,

INDICAZIONE DELLE ROBE

1. Panno grigio verde per caporali e soldati alto metri 1,30.
Quantità occorrente m. 200.000.
Numero dei lotti 40.
Quantità per lotto m. 5.000.
Cauzione per ogni lotto L. 20.000.
2. Panno turchino per carabinieri alto metri 1,40.
Quantità occorrente m. 100.000.
Numero dei lotti 20.
Quantità per lotto n. 5000.
Cauzione per ogni lotto L. 25.000.
3. Tela grigia per tende alta metri 0,88.
Quantità metri 250.000.
Quantità dei lotti 25.
Quantità per lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 6000.
4. Tela bigia per vestiario alta metri 0,71
Quantità metri 250.000.
Quantità dei lotti 25.
Quantità per lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 6000.
5. Tela greggia per mutande alta metri 0,64.
Quantità metri 250.000.
Quantità dei lott. 25.
Quantità per lotto m. 10.000.
Cauzione per ogni lotto L. 4000.
6. Tela greggia per camicie alta metri 0,74.
Quantità metri 250.000.
Quantità dei lotti 25.
Quantità per lotto m. 10.000
Cauzione per ogni lotto L. 4000.

Condizioni di appalto

Condizioni generali. — Tutte le robe da fornire dovranno essere costruite esclusivamente con materie prime di proprietà delle Ditte assuntrici.

L'esecuzione delle forniture sopra indicate dovrà essere effettuata da parte delle Ditte deliberatarie sotto l'esatta osservanza delle condizioni generali mod. 363 A del catalogo approvato con decreto Ministeriale del 26 giugno 1911, sentito il Consiglio di Stato, decreto registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1911, reg. 112, decreto amministrativo 155.

Requisiti delle robe da fornire. — Le robe da fornire dovranno tutte indistintamente essere del perfetto tipo regolamentare e conforme ai requisiti indicati negli appositi capitoli speciali d'oneri relativi a ciascuna specialità.

Si avverte che la fornitura del panno grigio verde per caporali e soldati alto metri 1,30 dovrà essere eseguita in base al campione tipo, approvato con dispaccio ministeriale 18 ottobre 1911, n. 14512.

Campioni. — Gli aspiranti a concorrere al presente incanto potranno per la loro norma prender visione dei campioni degli oggetti da fornire presso il Magazzino centrale militare di Napoli.

Presso la Direzione di commissariato (ufficio contratti) i concorrenti potranno prendere conoscenza in qualunque giorno durante l'orario di ufficio delle sopra ricordate condizioni generali 363 A) e dei sopra menzionati capitoli speciali d'oneri relativo a ciascuna specialità di robe d'appaltare.

Le condizioni generali e i capitoli speciali di oneri saranno annessi a tutti i contratti da stipularsi coi singoli deliberatari e formeranno parte integrante e sostanziale dei contratti stessi.

Si avvertono i concorrenti che nella fabbricazione delle robe di cui rimarranno eventualmente deliberatari dovranno attenersi esclusivamente ai requisiti prescritti dai rispettivi capitolati.

In conseguenza, in caso di discrepanze fra i requisiti dei campioni e quelli stabiliti nei capitolati di oneri dovranno prevalere le disposizioni di questi ultimi.

Consegne. — Le consegne di tutte le robe descritte nell'elenco sopra riportato dovranno essere effettuate franco di ogni spesa presso il Magazzino centrale militare di Napoli, ove avranno luogo i collaudi.

Le consegne stesse dovranno essere effettuate per metà del quantitativo costituente ciascun lotto entro il 31 dicembre 1923 e per l'altra metà entro il 30 giugno 1924.

Pagamenti. — I pagamenti avranno luogo secondo le norme stabilite nelle condizioni generali mod. 363-A.

Saranno ammesse a concorrere al presente appalto soltanto le Ditte che ne facciano domanda mediante lettera a questa Direzione e comprovino con regolari documenti, da far pervenire non oltre il 31 maggio corr., di avere in passato fornito all'Amministrazione militare, e non già ad altre Amministrazioni come Regia guardia, Guardia di finanza, Marina, ecc.), senza aver dato luogo a serie contestazioni, le robe che offrono, di provvedere, oppure di essere fabbricanti delle medesime ed avere perciò la gestione di apposito stabilimento capace di tale produzione.

Nella domanda si dovranno indicare specificatamente le robe e il numero dei lotti per cui s'intende concorrere.

La prova di avere eseguito precedenti forniture all'Amministrazione militare dovrà fornirsi mediante apposito certificato dell'Ente che ha proceduto all'acquisto, e quella di essere fabbricanti mediante certificato del a competente Camera di commercio.

Questa Direzione esaminati i documenti esibiti, deciderà, ove nulla osti, senz'altro per l'ammissione di quelle Ditte che abbiano già espletato precedenti forniture, informandone subito le medesime.

Per le Ditte invece che comprovino di essere fabbricanti delle robe da fornire, questa Direzione provvederà o direttamente, se le Ditte trovansi nella circoscrizione territoriale del Corpo di armata di Napoli, o interessandone le Direzioni di commissariato che risultino territorialmente competenti, se trovansi nelle circoscrizioni di altri Corpi d'armata, affinchè sia eseguito un sopraluogo presso i rispettivi stabilimenti da parte di un ufficiale appositamente incaricato, allo scopo di assodare se effettivamente esse siano idonee alla produzione delle robe che intendono offrire, ammettendo all'incanto soltanto quelle Ditte che risulteranno in grado di assumere la fornitura di esse.

L'ammissione potrà essere concessa anche per numero di lotti inferiore a quello indicato nella domanda.

Si avverte che questa Direzione si riserva la insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque delle Ditte aspiranti, senza che la esclusa possa reclamare indennità di sorta o presentare qualsiasi doglianza.

Qualora per caso le domande e i certificati non pervenissero nel termine stabilito (31 maggio), potranno essere prese in considerazione soltanto quando questa Direzione con insindacabile criterio ne ritenga giustificato il ritardo, e per le Ditte che non abbiano espletato precedenti forniture, quando riesca anche possibile eseguire gli accertamenti sopra indicati, e subordinatamente alla tempestiva esecuzione degli accertamenti stessi.

Notisi bene che non saranno assolutamente ammesse a concorrere le Ditte che non si siano esattamente conformate alle precedenti norme circa la prova della loro idoneità ad assumere le forniture, senza eccezioni di sorta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le proprie offerte in duplice esemplare; e cioè un esemplare scritto su carta bollata da L. 2,40, e l'altro esemplare scritto su carta semplice. Dette offerte dovranno indicare, sotto pena di nullità, in tutte lettere oltre che in cifre, il prezzo che si offre, ed inoltre non dovranno contenere anche a pena di nullità, nè riserve, nè condizioni.

Nelle offerte dovrà indicarsi il prezzo unitario per ogni oggetto, per ogni metro o per ogni paio e non sarà tenuto conto delle frazioni decimali oltre il centesimo

Dovranno essere presentate offerte separate per ciascun lotto, ma una stessa offerta può comprendere più lotti se il prezzo è per tutti eguale.

Le Ditte concorrenti dovranno indicare nelle offerte le fabbriche nelle quali si farà la lavorazione, avvertendo che qualora non sia fatta tale dichiarazione l'offerta non sarà considerata valida.

Per le Ditte le quali rimarranno deliberarie lo stabilimento

da esso indicato nell'offerta sarà menzionato nel contratto da stipularsi, ai sensi del § 72 n. 4 delle condizioni generali di oneri 301-A.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte al seggio d'asta o farle pervenire in piego raccomandato a questa Direzione per mezzo della posta, o consegnarle personalmente o farle consegnare anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Sulle buste contenenti le offerte occorre la indicazione della Ditta offerente e la specificazione della singola provvista e del numero di lotti per cui essa Ditta concorre.

Le offerte, quando non siano presentate all'asta, ma siano fatte pervenire per mezzo della posta, ovvero siano consegnate a tutto il giorno che precede quello dell'asta, debbono essere chiuse in busta con suggello a ceralacca.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non giungeranno a questa Direzione prima dell'apertura dell'incanto o non saranno presentate direttamente al seggio d'asta e se non risulterà che il concorrente abbia eseguito il prescritto deposito cauzionale e ottenuto il riconoscimento d'idoneità a partecipare alla gara.

Le offerte potranno anche essere presentate dopo l'apertura dell'asta purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le medesime.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno eseguire presso una sezione della R. tesoreria provinciale il deposito indicato nell'elenco sopra descritto nella misura rispettivamente fissata per ciascuna provvista e in proporzione del numero di lotti per cui intendono presentare offerta.

Tali depositi dovranno essere eseguiti in moneta corrente, o in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno e del luogo di deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma inviate o presentate separatamente.

I depositi provvisori eseguiti dai deliberatari rimarranno vincolati come cauzioni definitive a garanzia degli obblighi contrattuali.

A tutti coloro che avranno presentato offerta, senza essere riusciti deliberatari, verrà rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

A coloro che, eseguito il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta ebbe luogo senza la loro partecipazione, onde possano valersene per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le Società commerciali debbono presentare, o far pervenire, unitamente alle loro offerte:

1. Copia autentica dell'atto costitutivo della Società.
2. Certificato della cancelleria del tribunale, constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, la pubblicazione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società debbono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

Le Società cooperative per poter concorrere al presente appalto, avvalendosi delle facilitazioni consentite dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno inviare per posta, oppure presentare a mezzo del proprio rappresentante a questa Direzione in modo che pervengano non oltre il 31 maggio, separatamente dagli atti comprovanti la loro legale costituzione, che potranno essere redatti in carta libera, i documenti menzionati nell'art. 54 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ossia un certificato del Prefetto della Provincia dove hanno sede, dal quale risulti che sono iscritte nel registro delle cooperative, tenuto giusta le vigenti disposizioni da quell'autorità politica, nonchè altro certificato della stessa autorità, comprovante che la Società è in grado di assumere l'appalto e di condurlo a compimento.

Le Cooperative, le quali intendano concorrere, senza avvalersi delle facilitazioni concesse dalla predetta legge dovranno esibire i documenti prescritti per tutte le altre Società commerciali, e perciò oltre alle offerte in carta bollata ed agli atti comprovanti la loro legale costituzione, dovranno presentare la quietanza dalla quale risulti lo eseguito versamento in Tesoreria del deposito provvisorio stabilito nel presente avviso d'asta.

Nell'uno e nell'altro caso, le Cooperative concorrenti dovranno su carta libera dichiarare, se desiderino o no usufruire dei benefici concessi dalle vigenti leggi.

Si avverte che anche per le Società Cooperative dovrà essere accertata, mediante apposito sopraluogo, la propria idoneità ad assumere le forniture nel modo prescritto per tutti gli altri concorrenti, allorchè s'intende non abbiano già eseguito precedenti forniture.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per lo accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale.

Le procure generali non sono valide per l'ammissione alle aste.

Lo stesso procuratore non può rappresentare, nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Non sono assolutamente ammesse offerte fatte a mezzo di telegramma.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei concorrenti e di coloro i quali legalmente autorizzati li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

Per le offerte dichiarate per persona da nominare la indicazione del nome della persona si accetta soltanto nei tre giorni consecutivi al deliberamento.

Se la nomina non è fatta in tale termine, o quando la persona nominata non accetta, o sia esclusa dal fare offerte, o non possa dimostrare di avere già fornito all'Amministrazione militare le robe appaltate, come sopra è detto, il deliberatario è tenuto a stipulare personalmente il contratto.

L'Amministrazione militare si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti nonostante la presentazione di tutti i documenti sopra indicati, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto le offerte più vantaggiose, per ogni roba da appaltare purchè però il prezzo segnato nelle offerte stesse sia inferiore o almeno eguale a quello stabilito dal Ministero della guerra nella rispettiva scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta, nonchè dei risultati dell'asta stessa.

Se le forniture andassero in tutto o in parte deserte, fino alle ore 11 del giorno 13 giugno, potranno essere accettate, col sistema della trattativa privata, offerte di provvista dei lotti non aggiudicati, purchè le offerte siano nei limiti segnati dalla scheda ministeriale e in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione delle forniture a trattativa privata.

In questa non saranno ammesse però le offerte dichiarate per persona da nominare.

Anche le offerte presentate per la trattativa privata dovranno essere accompagnate dal certificato da cui risulta l'eseguito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione.

I deliberatari dovranno presentarsi per la sottoscrizione dei relativi contratti entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione, mancando a tale obbligo, incorreranno nella perdita del deposito eseguito per adire alla gara, e l'Amministrazione militare avrà piena facoltà di riappaltare la fornitura assuntasi dagli inadempienti col proprio pattito a tutto loro rischio e carico.

Le spese di bollo, di registrazione, i diritti di segreteria e tutte quelle relative alla stipulazione dei contratti, nonchè le eventuali tasse di [illegible], o di fabbricazione e tutte le altre spese inc-

renti alle obbligazioni, saranno a carico dei rispettivi deliberatari.

Le spese relative all'incanto comprese quelle di stampa, pubblicazione ed inserzione dell'avviso d'asta saranno proporzionalmente ripartite tra i deliberatari.

Napoli, 25 maggio 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario
ufficiale rogante
Raffaele Carliuo.

14698 — A credito.

Direzione del Genio militare di Napoli

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale a termini abbreviati di giorni cinque

SI FA NOTO

che nel giorno 7 giugno 1923, alle ore 10, si procederà in Napoli nell'ufficio della Direzione del Genio militare situato in piazza Plebiscito, n. 33, palazzo Salerno, piano 3°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto seguente

Opere occorrenti al restauro delle coperture dei locali dell'8° autocentro della caserma Arenaccia in Napoli, per l'ammontare di L. 70.000.

Cauzione L. 7200.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 120 dalla data del processo verbale di consegna dei lavori medesimi.

Il capitolato, le condizioni di appalto, i campioni o i disegni sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta non più tardi delle ore 10 del giorno 4 giugno 1923 i seguenti documenti

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei lavori medesimi.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, da quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b)*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, e sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli uffici tecnici governativi sopra designati.

Dalla esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto della Direzione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

d) una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 da cui risulti che, agli effetti del contratto da stipularsi, il concorrente ha già eletto il suo domicilio legale presso una data persona che ha stabile dimora nel Comune dove debbonsi eseguire i lavori, e che incondizionatamente tale persona, con l'apposizione della sua firma sulla predetta dichiarazione, accetta la elezione del detto domicilio.

L'attestato, i certificati e le dichiarazioni di cui ai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, sono sempre indispensabili, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordinario di lire due firmate e chiuse in piego sigillato; potranno anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle presentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che non esprimessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a misura nonchè alle mercedi degli operai ed alle provviste prevedute dal contratto.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la loro capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. D. n. 278 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata, dal notaio) dalla quale risulti oltre la delibe azione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale. il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che la aspirante sia un privato, una Società commerciale, una cooperativa.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente che la Società è legalmente costituita, e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e segg. del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante migliore offerente, quando anche fosse un solo.

S'intenderà migliore offerente colui che superando il limite minimo si avvicinerà di più al limite massimo stabilito in apposita scheda.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie sezioni delle tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 7.200.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere inclusi nei pieghi contenenti le offerte, ma presentata separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 2100 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro cinque giorni della avvenuta aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso di inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garanzia dell'asta.

Napoli, 28 maggio 1923.

Il relatore
F. Capo.. g.o.

14729 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei monopoli industriali

AVVISO D'ASTA

con aggiudicazione definitiva al primo incanto per l'appalto della fornitura di scatole di cartone, allo Stato sciolto, per trinciato superiore macedonia e trinciato dolce 1ª qualità

SI FA NOTO

che il giorno 19 giugno 1923, alle ore 11 precise, avrà luogo presso il Ministero delle finanze - Direzione generale dei monopoli industriali - una pubblica asta a partiti segreti, con le norme stabilite dagl. art. 87-a e 90 (ultimo comma) del regolamento di contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura, in tre lotti delle scatole sottoindicate da consegnarsi franche nei magazzini della Manifattura dei tabacchi in Rovigno.

Articoli da fornirsi

Lotto 1.

Scatole di cartone allo stato sciolto per trinciato superiore macedonia.

Quantità di ciascun lotto n. 60 000.
Luogo di consegna: Manifattura tabacchi in Rovigno.
Termine di consegna: durante l'anno solare 1923.
Deposito provvisorio L. 2000.

Lotto 2.

Scatole di cartone allo stato sciolto per trinciato dolce prima qualità.

Quantità per ciascun lotto, n. 300.000.
Luogo di consegna: Manifattura tabacchi in Rovigno.
Termine di consegna: durante l'anno solare 1923.
Deposito provvisorio L. 6000.

Lotto 3.

Scatole di cartone allo stato sciolto per trinciato dolce prima qualità.

Quantità per ciascun lotto n. 300.000.
Luogo di consegna: Manifattura tabacchi in Rovigno.
Termine di consegna: durante l'anno solare 1923.
Deposito provvisorio L. 6000.

Le condizioni d'appalto sono indicate in appositi capitolati di oneri, ostensibili presso la Direzione generale dei monopoli industriali in tutte le Intendenze di finanza e le Manifatture dei tabacchi e Magazzini depositi greggi Livorno, Piacenza e Sampierdarena e presso le principali Camere di commercio del Regno.

I campioni sono visibili presso tutte le Manifatture tabacchi.

Le offerte dei concorrenti dovranno presentarsi all'asta, o farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare alla Direzione generale dei monopoli industriali tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° essere stese su carta da bollo da L. 2,40;

2° essere conformi al modello riportato in calce al presente avviso;

3° essere accompagnate da un certificato della Camera di commercio ove risiede il concorrente, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che egli esercita l'industria od il commercio relativo alla fornitura cui concorre;

Essere garantite mediante il deposito da effettuarsi in una delle sezioni di R. tesoreria provinciale nel Regno della somma sopra indicata.

Tale deposito sarà effettuato in moneta metallica, o in biglietti di Stato, o delle Banche di emissione, in titoli di rendita al portatore dei consolidati italiani, o degli altri titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, ammessi nei depositi provvisori per adire le aste pubbliche indette nell'interesse dello Stato.

I titoli anzidetti saranno calcolati, per il loro valore effettivo corso di Borsa del giorno precedente a quello del deposito.

Il deposito potrà essere fatto anche nella tesoreria centrale qualora sia costituito esclusivamente in titoli ammessi per concorrere ai pubblici incanti per conto dello Stato.

La quietanza del deposito fatto dovrà essere esibita a parte contemporaneamente all'offerta.

Le offerte mancanti dei requisiti sopra indicati, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non presentate.

Le offerte firmate da terzi per delegazione dovranno essere munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Tale atto sarà posto a corredo del verbale d'asta.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato, lotto per lotto seduta stante, anche se sarà presentata una sola offerta, a favore di quel concorrente che avrà presentata l'offerta più vantaggiosa il cui prezzo per ogni lotto sia inferiore o almeno uguale a quello portato dalla scheda segreta Ministeriale.

Una stessa Ditta potrà concorrere a tutti e tre i lotti, ma non potrà rimanere aggiudicataria che di uno solo di essi.

Non sarà data pubblicità al prezzo portato dalla scheda segreta Ministeriale, nè a quelli delle offerte e dell'aggiudicazione.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito a tergo della relativa quietanza.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Il deposito fatto dal deliberatario sarà trattenuto a garanzia degli obblighi contratti dallo stesso verso l'Amministrazione.

Tutte indistintamente le spese di asta e di contratto, che sarà successivamente stipulato sono a carico dell'aggiudicatario.

Roma, 26 maggio 1923.

Il direttore capo
dell'Ufficio tecnico centrale delle Manifatture tabacchi
ing. G. Brisi.

MODELLO DI OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo di assumere in appalto la fornitura costituente il lotto n. . . . . . (indicare la merce di cui all'avviso d'asta pubblicato dalla Direzione generale dei monopoli industriali il di 26 maggio 1923, e di farne la consegna franca di ogni spesa, nella manifattura tabacchi di Rovigno, al prezzo (in lettere e cifre) di L. . . . . , per ogni cento scatole, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate nell'avviso medesimo e relativo capitolato d'oneri.

(Al di fuori dell'offerta) offerte per fornitura di n. . . . . . . (lotto n. . . .) (Nome, cognome, paternità, domicilio dell'offerente).

14657 — A credito.

Ministero delle finanze

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di finanza in Catanzaro

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 20 situata nel comune di Catanzaro (fraz. Marina) via Progresso

SI RENDE NOTO

che nel giorno 20 giugno 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Catanzaro Marina dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 12.658,96 e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 2662 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 2532 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento sulle privative 1 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

L'intendente.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. . . . . . in . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

14654 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Parma

AVVISO

La Ditta ing. Silvio Chierici e fratello Aldo ha fatto domanda di derivare 200 litri d'acqua dal torrente Tarodine comune di Borgotaro (Parma) per produrre energia elettrica mediante sbarramento con traversante in muratura a quota m. 761, con officina a monte del molino di Costa con salto utile di m. 135,75 e restituzione nel Tarodine stesso.

L'ingegnere capo
Altoluzzi.

14587 — A pagamento.

BANCA D'ITALIA

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909 n. 29

Riassunto della situazione al 30 aprile 1923

ATTIVO.

		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	1.413.894.870 39	+	47.931
Portafoglio su piazze italiane	4.718.915.833 29	+	103.074
Tesoro dello Stato per somministrazione biglietti	516.000.000 —		—
Portafoglio all'estero	13.341.060 42	—	19
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	5.000.000.000 —		—
Anticipazioni ordinarie L. 1.926.883.701,19 (al Tesoro L. 360.000.000	2.286.883.701 19	+	183.223
Titoli	406.378.936 55	—	1.741
Anticipazioni a terzi p. c. dello Stato	122.354.165 33	—	1.243
Conti correnti attivi (nel Regno L. 441.649.865,04; all'estero L. 662.166.863,47)	1.103.816.728 51	+	231.923
Azionisti a saldo azioni	60.000.000 —		—
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	313.311.086 36	—	762
Partite varie	1.430.798.674 99	—	104.476
Sofferenze	3.957.677 01	+	71
Spese dell'esercizio	18.826.763 73	+	13.738
Totale . . .	17.498.579.497 78	+	431.719
Depositi	36.106.325.920 49	+	1.405.618
Totale generale . . .	53.604.905.418 27	+	1.837.337

PASSIVO.

Capitale o patrimonio	240.000.000 —		—
Massa di rispetto	48.000.000 —		—
Riserva straordinaria	12.025.412 33		—
Circolazione	12.611.434.600 —	+	34.651
Debiti a vista	850.312.200 11	+	96.594
Depositi in conto corrente fruttifero	798.757.568 35	—	172.030
Conti correnti passivi	97.976.759 35		14.617
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	1.334.822.432 87	+	439.090
Partite varie	1.383.672.484 92	+	10.668
Rendite dell'esercizio	121.578.039 85	+	8.129
Utili netti nell'esercizio	—		—
Interessi e proventi dell'impiego della riserva straordinaria	—		—
Totale . . .	17.498.579.497 78	+	431.719
Depositanti	36.106.325.920 49		1.405.618
Totale generale . . .	53.604.905.418 27		1.837.337

Riserva.

Oro	887.372.532 72
Argento	75.591.388 48
Valute equiparate	649.545.799 73
Totale della riserva . . .	1.612.509.720 93

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 400.000.000)	1.612.509.720 93
Attività diverse	10.998.924.879 07
	12.611.434.600 —

Eccedenza di garanzia L. 1.860.9.2 338,55 (*per memoria*).
Rapporto della riserva (al netto del 40 0/0 pei debiti a vista) alla circolazione 23.32 0/0.

La riserva della R. tesoreria provinciale facente parte del fondo di dotazione comprende le seguenti valute:

Oro		L.	82.262.714 84	L. 93.380.900 84
Argento	scudi al titolo di 900/1000 a corso legale L. 9.558.760 — ; monete divisionali a corso legale e vergine « 1.559.426 —	»	11.118.186 —	

Il direttore generale
STRINGHER.

Il capo del servizio di ragioneria generale
RIPETTI.

14577 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI NAPOLI

Riassunto della situazione al 30 aprile 1923.

Attivo.		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	411.773.905 17	—	46.903
Portafoglio su piazze italiane	1.292.154.916 97	+	20.510
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	118.000.000 —		—
Portafoglio sull'estero	33.5:3.650 04	—	16
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	1.218.428.000 —		—
Anticipazioni (ordinarie L. 395.832.975,17; al Tesoro L. 94.000.000)	489.832.975 17	+	15.041
Titoli	146.815.2?3 08	—	22
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	56.684 3?6 77		—
Conti correnti attivi (nel Regno L. 84 690.076,11; all'estero L. 34.574.125,26)	119.264.201 37	+	32.928
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	—		—
Partite varie	528.995.115 88	+	360
Sofferenze	2.221.353 20	+	50
Spese dell'esercizio	12.019.569 23	+	3.540
Totale	4.459.733.311 88	+	25.488
Depositi	4.691.468.409 70	+	30.580
Totale generale	9.151.201.721 58	+	56.068

Passivo.			
Capitale o patrimonio	50.000.000 —		—
Massa di rispetto	108 557.199 53		—
Circolazione	3 356.278 950 —	+	74.276
Debiti a vista	198.250.381 98	+	27.993
Depositi in conto corrente fruttifero	276.166.489 35	—	8.183
Conti correnti passivi	29.340.022 82	—	2 659
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	30.714.937 85	+	16.072
Partite varie	361.529.832 58	—	84.110
Rendite dell'esercizio	48.895.497 77	+	2.113
Utili netti dell'esercizio	—		—
Totale	4 459.733.311 88	+	25.488
Depositanti	4.691.468.409 70	+	30.580
Totale generale	9.151.201.721 58	+	56.068

Riserva.	
Oro	202.479.606 47
Argento	30.140.038 —
Valute equiparate	65.202.510 74
Totale della riserva	297.882.155 21

Garanzia di biglietti in circolazione.	
Riserva (irriducibile L. 120,000,000)	297.882 155 21
Attività diverse	3 058.396.794 79
	3 356.278.950 —

Eccedenza di garanzia L. 254.205.155 15 (*per memoria*)

Rapporto della riserva alla circolazione 15,40 % al netto di quella per conto dello Stato.

Il direttore generale
MIRAGLIA.

Il ragioniere generale
LINGI.

14578 — A pagamento.

Modello B
approvato con R. decreto
14 gennaio 1909, n. 29

BANCO DI SICILIA

Riassunto della situazione al 30 aprile 1923

ATTIVO		DIFFERENZE colla situazione precedente (Migliaia di lire)	
Cassa	122.232.875 99	—	1.585
Portafoglio su piazze italiane	258.765.664 24	+	1.976
Tesoro dello Stato per somministrazione di biglietti	36.000.000 —	—	
Portafoglio all'estero	12.952.500 —	—	
Anticipazioni straordinarie al Tesoro dello Stato	375.607.000 —	—	
Anticipazioni (ordinarie L. 119.612.132,42; al Tesoro L. 31.000.000)	150.612.132 42	+	3.362
Titoli	49.407.308 85	—	
Anticipazioni a terzi per conto dello Stato	5.538.476 12	—	
Conti correnti attivi (nel Regno L. 51.632.602,10; all'estero L. 11.422.586,36)	63.055.188 46	+	657
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	191.961.350 28	—	10.021
Partite varie	75.514.569 98	+	1.657
Sofferenze	185.879 —	+	13
Spese dell'esercizio	4.109.465 20	+	789
Totale . . .	1.345.942.410 54	—	3.152
Depositi	1.433.312.584 11	+	11.506
Totale generale . . .	2.779.254.994 65	+	8.354

PASSIVO			
Capitale o patrimonio	12.000.000 —	—	
Massa di rispetto	222 5.188 37	+	854
Riserva straordinaria	8 387.767 85	—	
Circolazione	717.383.725 —	+	18.035
Debiti a vista	118.121.611 93	+	2.718
Depositi in conto corrente fruttifero	86.085.080 19	—	1.993
Conti correnti passivi	6.048.275 37	—	943
Servizi diversi per conto dello Stato e delle Provincie	196.195.173 89	—	12.528
Partite varie	172.579.903 94	—	9.644
Rendite dell'esercizio	6.925.683 —	+	349
Utili netti dell'esercizio precedente	—	—	
Totale . . .	1.345.942.410 54	—	3.152
Depositanti	1.433.312.584 11	+	11.506
Totale generale . . .	2.779.254.994 65	+	8.354

Riserva.

Oro	39 443.468 09
Argento	9.57 885 —
Valute equiparate	23.796,486 46
Totale della riserva . . .	72.817.839 55

Garanzia dei biglietti in circolazione.

Riserva (irriducibile L. 25.000.000)	72.817.839 55
Attività diverse	644.565.885 45
	717.383.725 —

Eccedenza di garanzia L. 207.740,373,80 (*per memoria*)
Rapporto della riserva alla circolazione: 23,20 %

Il direttore generale
MORMINO.

Il ragioniere generale
BADAMI.

14579 — A pagamento.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Tribunale Civile e Penale di Finalborgo composto nelle persone dei signori avvocati Parigi cav. Pietro, presidente estensore; Clerici Luigi, giudice; Lanero Oreste, giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Causa Civile sommaria di Michero Costanza fu Natale, residente in Albenga, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 30 novembre 1921 della Commissione sedente presso questo Tribunale, attrice, cliente del procuratore avvocato Arturo Paolo Croce

Contro

Lanfranco Carlo fu Isidoro, macchinista ferroviario, residente a Novi Ligure; Lanfranco Clementina fu Isidoro in Tartaglino, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Costanza fu Isidoro in Rampone, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Maria fu Isidoro, in Dezzani, residente in Cunico; Lanfranco Margherita fu Isidoro, in Nobile, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Simone fu Isidoro, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Alberto fu Isidoro, residente in America, non si sa dove; Agnelli Carlo fu Maurizio, residente in Marsiglia (Francia); Agnelli Giuseppe fu Maurizio, residente a Magliano Alfieri (Borgata S. Antonio); Agnelli Maria del fu Paolo fu Maurizio in Agnelli, residente in Marsiglia (Francia); Agnelli Giuseppe fu Paolo fu Maurizio, disperso in guerra; Agnelli Battista fu Paolo fu Maurizio, residente in Biella (Oropa); Agnelli Maurizio fu Paolo fu Maurizio, residente in Argentera (Cuneo); Agnelli Marietta fu Luigi fu Maurizio, in Villata, residente in Torino (Cavoretto); Pasta Margherita di Giovanni in Villata, residente a Torino, strada Casale, borgata Rosa Sassi; Pasta Rosina di Giovanni in Cantamessa, residente in S. Mauro Torinese; Pasta Catterina di Giovanni, residente in Castagnole Monferrato; Pasta Giuseppe di Giovanni, residente in Castagnole Monferrato; Pasta Maria di Giovanni, residente a Castagnole Monferrato; Pasta Luigi di Giovanni residente in Torino (Cavoretto); Rampone Domenico fu Luigi, residente in Frinco d'Asti; tutti convenuti, non comparsi.

Conclusioni dell'attrice Michero Costanza.

Il Proc. Avv. Arturo Paolo Croce per la sua mandante Michero Costanza chiede e conchiude:

1°) Dichiararsi la contumacia di tutti i convenuti non comparsi; 2°) Ordinarsi la divisione a norma di legge dell'eredità del fu suo marito Lanfranco Ottavio, con sentenza esecutoria stante il pericolo nel ritardo (art. 363, n. 9, Cod. Proc. Civ.) 3°) Nominarsi un notaio per le operazioni divisionali (not. Carlo Bono di Albenga); 4°) Nominarsi per l'estimo degli stabili ereditarii che si trovano in Frinco d'Asti il perito sig. cav. geometra Vincenzo Cantino, residente in Asti, coll'ordine di presentare la sua relazione nella Cancelleria della Pretura di Asti (II Mandamento) entro trenta giorni dal prestato giuramento e delegare o richiedere lo stesso sig. Pretore di Asti per ricevero il giuramento del perito suddetto, nella prima udienza civile che sarà da lui tenuta dopo la notifica della sentenza e dopo il passaggio in giudicato della stessa (articoli 259 e 26[illegible] Cod. Proc. Civ.); 5°) Mettersi le spese a carico della massa dividenda salvo quelle prodotte da indebite contestazioni; 6°) Delegare l'Ufficiale Giudiziario signor Marchi Felice Ottorino di questo Tribunale a notificare la interveniendа sentenza ai contumaci.

IL TRIBUNALE:

Udita la relazione e disamina della causa fattasi dal Procuratore dell'attrice all'udienza del 18 novembre 1922 e visti ed esaminati gli atti di lite e documenti tutti in causa prodotti ha ritenuto in

FATTO.

La Michero Costanza chiesta ed ottenuta l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 30 novembre 1921 della Commissione sedente presso questo Tribunale, onde dividere giudizialmente l'eredità del di lei marito Lanfranco Ottavi[o] deceduto *ab intestato* in Albe[n]ga, fra essa ed i figli e discendenti del costui predefunto fr[a]tello Lanfranco Isidoro e i fig[li] e discendenti dalle di costui pr[e]defunte sorelle Barbara Lanfranco in Agnelli Maurizio e R[o]sa Lanfranco in Rampone Lu[i]gi, residenti in diverse città [d']Italia ed alcuni anche all'ester[o] con ricorso 28 gennaio 1922 chi[e]se al Tribunale a norma deg[li] art. 146 e 368 Cod. Proc. Civ. [l']autorizzazione a provvedere all[a] citazione di detti coeredi nonc[hè] alla notifica delle intervenienc[e] sentenze per mezzo di pubbli[ci] proclami stante la soverchia di[ff]icoltà e spesa della citazione n[ei] modi ordinari per il rilevan[te] loro numero. Ottenuta con decr[eto] 22 febbraio 1922 la preacce[n]nata autorizzazione la Miche[ro] Costanza con citazione per pu[b]blici proclami 29 luglio succe[ss]ivo, previa concessione di a[b]breviazione della metà quanto [al t]ermine di comparizione, evoc[ava i]n giudizio davanti a questo Tr[ib]unale li predetti aventi diritt[o a]lla sovramenzionata successi[o]ne specificati in epigrafe del[la] presente, ed esponendo che il [d]ei marito Lanfranco Ottavi[o f]erroviere pensionato, nativo d[i] Frinco d'Asti, deceduto *ab int[es]tato* lasciò a succedergli olt[re] lì essa instante li surriferiti d[i]scendenti dal di lui predefunt[o f]ratello Isidoro Lanfranco e da[lle] e predefunte di lui sorelle Ba[r]bara e Rosa e che essa, essend[o p]er un terzo interessata in dett[a e]redità, tentò ma invano di in[d]urre detti suoi numerosi coere[di] ad un'amichevole division[e d]ell'eredità medesima, chiese s[i o]rdinasse la divisione giudizial[e de]lla detta eredità morendo disme[ss]a dal fu loro zio e prozio Lanfranco Ottavio fu Carlo preac[c]ennanto e si nominasse un pe[r]ito per l'estimo dei beni eredi[t]arii nonchè un notaio per l[e o]perazioni divisionali colle spe[se] a carico della massa dividen[da], salvo quelle prodotte da indebite contestazioni.

Li convenuti tutti sebbene regolarmente citati non comparvero nè costituirono alcun procuratore, rendendosi così contumaci.

All'udienza del 18 novembre corrente in cui la causa venne spedita il Procuratore dell'attrice spiegò le conclusioni definitive in epigrafe riportate.

IN DIRITTO.

Osserva innanzi tutto il Collegio che la citazione per pubblici proclami venne alli convenuti regolarmente notificata cioè come dispone l'art. 146 Cod. Procura Civ. mediante inserzione della stessa nel Foglio degli annunzi legali della Prefettura di Genova, come risulta dal Foglio stesso prodottosi in data 2 agosto 1922, e inoltre mediante inserzione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno come emerge dalla « Gazzetta » predetta prodottasi in data 4 agosto stesso (produzioni bollate a debito) e non essendo li convenuti comparsi nè avendo costituito alcun Procuratore devesi dichiarare la legittima contumacia.

Osserva inoltre che l'eredità del Lanfranco Ottavio fu Carlo venne regolarmente denunziata al pagamento della relativa tassa come risulta dal prodotto certificato del Ricevitore del Registro di Albenga in data 14 giugno 1919 dal quale si evince altresì che il valore della successione stessa è superiore alle lire 500 per modo che non può essere dubbia la competenza del Tribunale a conoscere della causa.

Osserva poi in merito che dalla prodotta attestazione giudiziale fattasi dinanzi alla Pretura del II Mandamento di Asti il 22 ottobre 1919 risulta che il suaccennato Lanfranco Ottavio fu Carlo decedette il 4 novembre 1918 in Albenga, *ab intestato* senza prole lasciando a succedergli l'attrice di lui moglie Michero Costanza ed i suoi nipoti pronipoti in epigrafe specificati, cioè i discendenti del di lui fratello Isidoro predefunto e discendenti delle di lui sorelle Barbara e Rosa pure predefunte.

Conseguentemente per il disposto degli art. 741 e 754 Cod. Civ. la sua eredità si devolve per un terzo all'attrice di lui moglie predetta e per gli altri due terzi per il disposto degli art. 740 e 741 Codice stesso si devolve ai discendenti del sovra menzionato fratello Isidoro predefunto e ai discendenti delle sorelle predefunte Barbara e Rosa. E poichè ancora nessuno è tenuto a stare nello stato di comunione ereditaria l'attrice domanda è

pienamente accoglibile. Devesi pertanto ordinare la divisione fra le parti a norma di legge dell'eredità morendo dismessa dal Lanfranco Ottavio fu Carlo e devesi inoltre rimettere le parti davanti ad un notaio che si nomina nella persona del signor Bono Carlo, alla residenza di Albenga, come pure per la stima dei beni ereditari, li quali sono situati in Frinco d'Asti, devesi nominare un perito in persona del signor geometra cav. Vincenzo Cantino alla residenza di Asti, e vuolsi ordinare a sensi dell'art. 266 Cod. Proc. Civ. ad esso perito di presentare la sua relazione nella Cancelleria della Pretura del II Mandamento di Asti entro trenta giorni dal prestato giuramento: così pure vuolsi richiedere lo stesso signor Pretore del II Mandamento di Asti di ricevere il giuramento del perito suddetto alla prima udienza civile che sarà da lui tenuta dopo la notifica della presente sentenza.

Ritenuto che le spese di questo giudizio e della sentenza debbono porsi a carico della massa dividenda;

Che puossi accordare la chiesta provvisoria esecutorietà della sentenza trovando essa appoggio nell'art. 363, n. 9, Cod. Proc. Civ. atteso il pericolo nel ritardo.

Per questi motivi:

Reietta ogni contraria instanza ed eccezione;

Dichiarata la contumacia dei convenuti tutti e cioè Lanfranco Carlo fu Isidoro, residente a Novi Ligure, Lanfranco Clementina fu Isidoro in Tartaglino, residente in America in località non conosciuta, Lanfranco Maria fu Isidoro, residente in Cunico, Lanfranco Margherita fu Isidoro in Nobile, residente in America in località non conosciuta, Lanfranco Simone fu Isidoro, residente in America in località non conosciuta, Lanfranco Alberto fu Isidoro residente in America in località non conosciuta, Agnelli Carlo fu Maurizio, residente in Marsiglia (Francia), Agnelli Maria fu Paolo fu Maurizio, moglie di Agnelli Francesco, residente in Marsiglia (Francia), Agnelli Giuseppe fu Paolo fu Maurizio, disperso in guerra, Agnelli Battista fu Paolo fu Maurizio, residente in Biella (Oropa), Agnelli Maurizio fu Paolo fu Maurizio, residente in Argentera (Cuneo), Agnelli Marietta fu Luigi fu Maurizio, moglie di Villata Luigi, residente in Torino (Cavoretto), Pasta Margherita di Giovanni moglie di Villata Antonio residente in Torino, strada Casale borgata Rosa Sassi, Pasta Rosina di Giovanni, moglie di Cantamessa Giuseppe, residente a San Mauro Torinese, Pasta Catterina di Giovanni, residente in Castagnole Monferrato, Pasta Maria di Giovanni, residente a Castagnole Monferrato, Pasta Luigi di Giovanni residente in Torino (Cavoretto), Rampone Domenico fu Luigi, residente in Frinco d'Asti, Lanfranco Costanza fu Isidoro, Agnelli Giuseppe fu Maurizio, Pasta Giuseppe di Giovanni:

1.) Ordina la divisione fra le parti a norma di legge dell'eredità morendo dismessa dal Lanfranco Ottavio fu Carlo;

2.) Nomina per le operazioni divisionali il sig. Notaio Bono Carlo alla residenza di Albenga, il quale provvederà a dette operazioni secondo le norme di legge e per la stima dei beni ereditari siti in Frinco d'Asti nomina a perito il signor geometra cav. Vincenzo Cantino, residente in Asti, il quale presenterà la sua relazione nella Cancelleria della Pretura del II Mandamento d'Asti entro il termine di giorni trenta dal prestato giuramento e richiede lo stesso sig. Pretore del II Mandamento d'Asti di ricevere il giuramento del perito suddetto nella prima udienza civile che sarà da lui tenuta dopo la notifica della presente sentenza.

Pone a carico della massa dividenda le spese di questo giudizio e di questa sentenza.

E per la notifica nello stesso modo della citazione, cioè a mezzo di pubblici proclami, ai contumaci della sentenza stessa che si dichiara provvisoriamente esecutoria nonostante i rimedi di legge, delega l'Ufficiale Giudiziario addetto a questo Tribunale Marchi Felice Ottorino.

Finalborgo, 26 novembre 1922.

f.ti: Parigi P., estensore
L. Clerici
Lanero.

f.to: Stalla, cancelliere.

Pubblicata dal cancelliere sottoscritto alla pubblica udienza d'oggi a norma di legge.

Finalborgo, 28 novembre 1922.

Il Cancelliere:
f.to: Stalla.

Registrato a Finalborgo addì tre dicembre 1922, vol. 94, n. 91, mod. III. A debito lire trentacinque e cent. 10.

Il Reggente:
f.to: Vadora.

Copia conforme all'originale rilasciata a richiesta del proc. avv. A. P. Croce nell'interesse dell'attrice Michero, ammessa al gratuito patrocinio.

Finalborgo, 14 maggio 1923.

Il Cancelliere:
O Mereu.

Per autenticazione.

Finalborgo, 14 maggio 1923.

Il Cancelliere:
O Mereu.

ATTO DI NOTIFICAZIONE
per Pubblici Proclami.

L'anno millenovecentoventitrè ed alli ventiquattro di maggio.

Richiesto dalla signora Michero Costanza fu Natale, residente in Albenga, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 30 novembre 1921 della Commissione pel gratuito patrocinio presso il Tribunale di Finalborgo.

Io sottoscritto Marchi Felice Ottorino, ufficiale giudiziario, addetto al Tribunale di Finalborgo a quanto infra espressamente delegato, ho notificato per ogni effetto di legge copia autentica della su estesa sentenza del Tribunale di Finalborgo 26-28 novembre 1922 mediante inserzione della stessa nel Foglio annunzi legali della R. Prefettura di Genova e nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, e ciò in seguito di autorizzazione ottenuta dal Tribunale di Finalborgo con decreto 22 febbraio 1922 e colla detta sentenza 26-28 novembre 1922, ai signori: Lanfranco Carlo fu Isidoro, macchinista ferroviario, residente a Novi Ligure; Lanfranco Clementina fu Isidoro, moglie di Tartaglino Marco, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Costanza fu Isidoro moglie di Rampone Domenico, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Maria fu Isidoro moglie di Dezzani Angelo, residente in Cunico; Lanfranco Margherita fu Isidoro moglie di Nobile Andrea, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Simone fu Isidoro, residente in America, non si sa dove; Lanfranco Alberto fu Isidoro, residente in America, non si sa dove; Agnelli Carlo fu Maurizio, residente in Marsiglia (Francia); Agnelli Giuseppe fu Maurizio, residente a Magliano Alfieri (Borgata S. Antonio); Agnelli Maria del fu Paolo fu Maurizio, moglie di Agnelli Francesco, residente in Marsiglia (Francia); Agnelli Giuseppe fu Paolo fu Maurizio, disperso in guerra; Agnelli Battista fu Paolo fu Maurizio, residente in Biella (Oropa); Agnelli Maurizio fu Paolo fu Maurizio, residente in Argentera (Cuneo); Agnelli Marietta fu Luigi fu Maurizio moglie di Villata Luigi, residente in Torino (Cavoretto); Pasta Margherita di Giovanni moglie di Villata Antonio, residente a Torino strada Casale, borgata Rosa Sassi; Pasta Rosina di Giovanni moglie di Cantamessa Giuseppe, residente in S. Mauro Torinese; Pasta Catterina di Giovanni, residente in Castagnole Monferrato; Pasta Giuseppe di Giovanni, residente in Castagnole Monferrato; Pasta Maria di Giovanni, residente in Castagnole Monferrato; Pasta Luigi di Giovanni, residente in Torino (Cavoretto); e Rampone Domenico fu Luigi, residente in Frinco d'Asti.

L'Ufficiale Giudiziario:
Marchi Felice Ottorino.

14596 - A credito - Camp. 1682-18

AVVISO

Agli effetti degli articoli 119 e seguenti del decreto Reale 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile, ed in virtù del decreto del Ministro segretario di Stato per la giustizia e per il culto in data 16 aprile 1923, il sottoscritto Antonelli Medoro, nato a Fabriano il 25 maggio 1884 e residente in Caltagirone, chiede, anche nello interesse dei figli Mario, nato a Fabriano il giorno 8 settembre 1921, e Anna, nata a Fabriano il 28 settembre 1922, di potere cambiare il proprio cognome Antonelli in quello di « Mad eselva ».

Si invita chiunque vi abbia interesse a fare opposizione entro quattro mesi dalla data del presente avviso.

Caltagirone, 20 maggio 1923.

Antonelli Medoro.

14677 — A pagamento.